

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Assicurativo Ri.Fin

Assicurazione Multirischio abitazione e famiglia

GLOBAL SISTEMA CASA

Ed. 1/GSC2

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

1. **DIP DANNI** - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
2. **DIP AGGIUNTIVO DANNI** - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
3. **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, comprensive di glossario.**

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza individuale che assicura danni occorsi all'abitazione (fabbricato e/o contenuto) o cagionati a terzi, derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione dell'abitazione stessa oppure riconducibili ad eventi legati alla vita familiare.



Che cosa è assicurato?

È assicurata l'abitazione (di proprietà o in affitto, abituale o saltuaria) ed è possibile scegliere fra le seguenti garanzie principali acquistabili anche singolarmente:

- ✓ **INCENDIO FABBRICATO** (nella forma di assicurazione a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto)
Estensioni aggiuntive (opzionali): Eventi atmosferici; Eventi sociopolitici; Fenomeno elettrico; Spargimento d'Acqua; Ricerca e riparazione guasti; rottura Lastre e Pannelli solari.
- ✓ **INCENDIO CONTENUTO** (nella forma di assicurazione a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto)
Estensioni aggiuntive (opzionali): Eventi atmosferici; Eventi sociopolitici; Fenomeno elettrico; Spargimento d'Acqua e rottura Lastre.
- ✓ **RC FABBRICATO** (danni diretti involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'Abitazione assicurata);
- ✓ **RC CONDUZIONE** (danni diretti involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dell'Abitazione assicurata);

Sono previste anche le seguenti ulteriori garanzie opzionali:

RC CAPOFAMIGLIA (nell'opzione "Vita Privata")

CATASTROFALE

TUTELA LEGALE (nelle 2 opzioni "Vita Privata" e "Proprietà & Conduzione")

FURTO (all'interno dell'abitazione) con possibilità di estendere il rischio anche allo "Scippo e Rapina"

ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE (con prestazioni dirette erogate tramite Centrale Operativa h 24/24)

LIFE STYLE (rimborso delle bollette delle utenze domestiche e spese condominiali in caso di eventi predefiniti)

È possibile inoltre scegliere di assicurare il solo nucleo familiare per i danni a terzi con la seguente garanzia completa:

- ✓ **RC CAPOFAMIGLIA** (nell'opzione Vita Privata & Conduzione)

e scegliere di aggiungere anche l'ulteriore garanzia opzionale:

TUTELA LEGALE – opzione "Vita Privata" o "Vita Privata & Conduzione"

ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

RC verso PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Di seguito i Massimali/ Somme Assicurate selezionabili:

Incendio Fabbricato: da € 50.000 a € 1.000.000 (massimo € 350.000 con formula Primo Rischio Assoluto)

Incendio Contenuto: da € 5.000 a € 250.000 (massimo € 75.000 con formula Primo Rischio Assoluto)

Catastrofale: da € 50.000 a € 500.000 (per Fabbricato), pari al 20% della s.a. fabbricato (per Contenuto)

RC Fabbricato: € 750.000, € 1.000.000, € 1.500.000, € 2.000.000 (RD)

RC Conduzione: € 250.000, € 500.000, € 750.000, € 1.000.000, € 1.500.000, € 2.000.000 (RD)

RC Capofamiglia: € 250.000, € 500.000, € 750.000, € 1.000.000, € 1.500.000, € 2.000.000 (RD)

RC verso prestatori di lavoro (R.C.O.): € 500.000, € 1.000.000, € 1.500.000, € 2.000.000 (R.D)

Tutela Legale: € 10.000

Furto: € 5.000, € 10.000, € 20.000, € 30.000, € 40.000, € 50.000, € 75.000, € 100.000, € 200.000

Assistenza all'abitazione: Standard

Life Style: € 1.300, € 2.500, € 5.000, € 10.000



Che cosa non è assicurato?

I danni cagionati dagli assicurati ai seguenti soggetti, in quanto non sono considerati terzi:

- ✗ il coniuge dell'assicurato, il convivente di fatto, le persone appartenenti al suo stato di famiglia;
- ✗ qualsiasi altro parente od affine convivente con l'assicurato (purché non sia un condomino danneggiato);
- ✗ le persone che essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio (salvo per i danni fisici subiti durante le loro mansioni da badanti, collaboratori domestici, babysitter, custodi degli animali regolarmente assunti).



Ci sono limiti di copertura?

Non sono indennizzabili principalmente i danni:

- ! causati da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazione/occupazione militare;
- ! causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! causati da terremoti, inondazioni, alluvioni, franamento e cedimento del terreno, valanghe e slavine e spostamenti d'aria da questi provocati salvo che non sia acquistata la garanzia Catastrofale;
- ! causati da eruzioni vulcaniche;
- ! causati o agevolati con dolo dell'Assicurato o dei familiari con lui conviventi;
- ! da scoppio di macchinari e impianti dovuti ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- ! derivanti dall'esercizio dell'attività di Bed&Breakfast / Affittacamere, nonché dalla responsabilità verso i clienti fruitori di detti servizi;
- ! derivanti da circolazione di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili;
- ! derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio del paracadutismo e degli sport aerei in genere, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per le abitazioni ubicate nel territorio italiano;
- ✓ In relazione all'opzione "vita privata" la garanzia Tutela Legale vale anche per i casi assicurativi che insorgono in Europa, sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in questi territori e la garanzia RC Capofamiglia vale per i casi assicurativi che insorgono in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete su rischio da assicurare e /o qualsiasi altra informazione che influenzi la valutazione del rischio assicurato.
- in corso di contratto hai l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile aggravamento del rischio e /o qualsiasi altra informazione che determini l'eventuale aggravamento del rischio assicurato.



Quando e come devo pagare?

Il premio di polizza si paga presso l'Intermediario alla stipula del contratto, alla scadenza delle eventuali rate di frazionamento ed al rinnovo tramite i seguenti mezzi: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) Carte di Credito e/o Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00).

All'atto della sottoscrizione il Contraente può, per i soli contratti di durata annuale con tacito rinnovo, scegliere di frazionare il pagamento del premio con periodicità semestrale, con l'applicazione di una maggiorazione del 3% sul premio complessivo.

Per i contratti di durata pluriennale il premio è calcolato per l'intero periodo assicurato e deve essere versato anticipatamente in un'unica soluzione alla sottoscrizione.

Se scelti dal Contraente, la Polizza prevede meccanismi di indicizzazione/adequamento del Premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia a partire dal giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo. Il mancato pagamento del Premio alla firma, decorsi 30 giorni dalla data di emissione, comporta la nullità della Polizza e la Società provvederà all'annullamento della stessa senza effetto.

In caso di Polizza poliennale l'assicurazione termina alla data prestabilita di scadenza, indicata sul modulo di polizza.

In caso di Polizza annuale con Tacito Rinnovo l'assicurazione termina dopo un anno dalla decorrenza e si rinnova di anno in anno; se il *Contraente* non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza del periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente Premio e torna in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto con DURATA ANNUALE con Tacito rinnovo, puoi mandare la disdetta della Polizza mediante Raccomandata A./R. all'indirizzo di Global Assistance - Piazza Diaz n. 6, 20123 Milano (o con altri mezzi che ne consentano di comprovarne la data di invio) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

In caso di contratto con DURATA POLIENNALE superiore a cinque anni, è possibile esercitare la disdetta, da inviarsi mediante raccomandata A./R. o altri mezzi che consentano di comprovarne la data di invio, decorso il quinquennio con preavviso 60 giorni e con effetto alla fine dell'annualità nel corso della quale il Contraente ha esercitato la facoltà del recesso (ai sensi dell'art.1899 del Codice Civile).



Assicurazione Multirischi abitazione e famiglia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: **Global Sistema Casa – Ed. 1/GSC2**

Data di redazione del DIP aggiuntivo Danni: 04/07/2025 - ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Piazza Armando Diaz 6, 20123 Milano; Telefono: +39 024333501; sito internet <https://globalassistance.it>; E-mail: global.assistance@globalassistance.it; PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Società a Socio Unico appartenente al gruppo Assicurativo Ri.Fin (iscritto all'Albo dei gruppi Assicurativi presso l'Ivass al n. 014), soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l. N iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111
Il patrimonio netto dell'Impresa: € 16,9 milioni al 31/12/2024; importo attribuibile al capitale sociale: € 5 milioni, riserve patrimoniali: € 11,9 milioni. Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa si rimanda al seguente link: <http://www.rifin.it/pdf/SFCR-Gruppo-Rifin.pdf>
L'indice di solvibilità dell'Impresa: 227,4% al 31/12/2024, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (€11,99 milioni) e il requisito patrimoniale di solvibilità (€5,27 milioni)

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le regole di vendibilità delle garanzie e la presenza di: estensioni facoltative con premio aggiuntivo, Opzioni di garanzia ed estensioni inclusive, sono descritte all' Art. 9.5 – Offerta assicurativa a pag 12 di 72 delle Condizioni di assicurazione.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Sconti tecnici di prodotto

1. Dichiarando la presenza di POLIZZA CONDOMINIALE: è previsto uno sconto del **20%** sul premio delle Garanzie Incendio Fabbriato e RC Fabbriato;
2. Dichiarando la presenza di un IMPIANTO DI ANTIFURTO: è previsto uno sconto del **20%** sul premio della Garanzia Furto (ad esclusione dell'estensione Scippo e Rapina);
3. Se scelta l'Opzione "Vincolo con Premio Unico" è previsto uno sconto del **10%** sul premio unico finale;
4. Se acquistate congiuntamente le Garanzie Incendio Fabbriato, Incendio Contenuto, Furto, RC Fabbriato e RC Conduzione è previsto uno sconto del **12%** sul premio delle singole garanzie;
5. Se scelta la franchigia frontale fissa di € 350,00 è previsto uno sconto del **15%** sul premio delle singole garanzie Incendio, RC e furto.
6. Qualora assicurati sia l'ente "Fabbriato" che l'ente "Contenuto", il premio cumulativo delle estensioni facoltative (della sezione Incendio) Eventi atmosferici, Eventi sociopolitici e Spargimento d'acqua viene ridotto del **5%**.

Qualora le condizioni 4 e 5 fossero coesistenti è previsto uno sconto complessivo massimo del **20%** sul premio delle singole garanzie Incendio Fabbriato, Incendio Contenuto, Furto, RC Fabbriato e RC Conduzione.

Franchigia frontale

Per le Garanzie Incendio, RC Fabbriato, RC Conduzione e Furto, se opzionata dal Contraente sul Modulo di Polizza, verrà applicata, per ogni sinistro, la franchigia frontale pari ad **€ 350,00** con l'avvertenza che:

- Eventuali scoperti/minimi di Scoperto/Franchigie di importo superiore previsti nella Garanzia, prevalgono sulla Franchigia Frontale;
- Eventuali scoperti/minimi di Scoperto/Franchigie di importo inferiore previsti nella Garanzia, sono sostituiti dalla Franchigia Frontale.



Che cosa NON è assicurato?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni si precisa quanto segue:

in relazione alle seguenti Garanzie **non sono assicurati, se non acquistati (con premio aggiuntivo)** e specificatamente indicati come "compresi" nel modulo di polizza, i seguenti rischi (estensioni facoltative):

- Garanzia Incendio Fabbriato: estensioni ad Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici, Spargimento d'Acqua, Ricerca e Riparazione di guasti, Fenomeno Elettrico, Lastre, Pannelli Solari;

- **Garanzia Incendio Contenuto:** estensioni ad Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici, Spargimento d'Acqua, Fenomeno Elettrico, Lastre;
- **Garanzia Catastrofale:**

per quanto al bene "Fabbricato":

- ✓ i parchi, gli alberi e strade private,
- ✓ gli affreschi e le sculture aventi valore artistico.

per quanto al bene "Contenuto":

- ✓ il denaro, carte valori, titoli di credito,
- ✓ gioielli in metalli preziosi e/o pietre preziose e/o coralli e/o perle,
- ✓ opere dal valore artistico,
- ✓ veicoli soggetti a immatricolazione e l'eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing,
- ✓ i natanti e loro parti
- ✓ cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali che costituiscono l'abitazione assicurata.

- **Garanzia RC Capofamiglia (opzione VITA PRIVATA ed opzione VITA PRIVATA & CONDUZIONE):** estensioni a RC Animali domestici

- **Garanzia FURTO:** "Valori e Denaro contante", "Scippo e Rapina".



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, valgono le seguenti ulteriori esclusioni:

SEZIONE "DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI"

Esclusioni comuni della Sezione Danni Incendio e Complementari

La Società non indennizza i danni:

- causati da smarrimento o da Furto dei Beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente sezione;
 - subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi e dovuti a mancanza o irregolarità del freddo, anche se conseguenza di eventi previsti dalla presente sezione;
 - indiretti, o che non riguardano la materialità del Bene assicurato;
 - di Esplosione, Implosione e Scoppio verificatesi all'esterno del Fabbricato;
 - causati da Eventi atmosferici, Eventi sociopolitici, Fenomeni elettrici, Spargimento d'acqua se non acquistate, le specifiche estensioni;
 - di Ricerca e riparazioni guasti e di danneggiamento a Lastre e Pannelli solari se non acquistate, le specifiche estensioni.
- In riferimento alla Garanzia **INCENDIO CONTENUTO**, in aggiunta a quanto sopra, sono inoltre esclusi:
- gli Oggetti pregiati, Gioielli e Preziosi, Valori, autoveicoli, motocicli, Oggetti particolari di valore unitario superiore a 300 euro e Cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale **posti nelle dipendenze** (quali box, solai, cantine);
 - in ogni caso gli oggetti, ad uso professionale, non espressamente citati alla definizione "Contenuto".

CATASTROFALE

Relativamente alle coperture previste dall'Assicurazione sono esclusi i danni:

- causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, salvo che sia attiva la garanzia "Alluvione, Inondazione, Flash Flood";
 - di eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, maree, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine anche se conseguenti a terremoto, salvo quanto previsto nella garanzia "Alluvione, Inondazione, Flash Flood";
- Inoltre, in aggiunta a quanto sopra ed in riferimento specificatamente alla garanzia Alluvione, Inondazione, Flash Flood (sia per i danni ai locali che per i danni al loro contenuto) l'assicurazione, non comprende i danni:
- causati da penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
 - causati da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, qualora non direttamente correlati all'evento;
 - a fabbricati costruiti in aree golenali.

SEZIONE "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI"

Esclusioni comuni della Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi

La Società non indennizza i danni:

- a Cose altrui che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo;
- da Furto;
- derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi (salvo quanto previsto alla garanzia RC Fabbricato);
- derivanti dall'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti e utilizzati contro le disposizioni di legge od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni di legge;
- derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore ai 6,5 metri;
- derivanti dalla violazione internazionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- derivanti dall'esercizio della caccia;
- derivanti dalla proprietà e/o possesso di animali domestici, fatta eccezione per la garanzia RC Capofamiglia dove tale esclusione non opera se acquistata la relativa **estensione "Animali Domestici"**, per la quale si intendono in ogni caso esclusi i danni:
 - causati da cani non in regola con la normativa vigente per la relativa proprietà e detenzione nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
 - causati da cani non iscritti all'anagrafe canina e/o sprovvisti di libretto sanitario;
 - a Cose di proprietà, detenute o possedute dall'Assicurato e/o dagli appartenenti al suo Nucleo Familiare a qualunque titolo;
 - ad altri animali domestici di proprietà dell'Assicurato o del suo Nucleo Familiare;
 - derivanti dall'esercizio della caccia;
 - provocati dagli animali in occasione di ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di day hospital;
 - cagionati dagli animali mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per animali;

- conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all'attività di allevamento;
- da Incendio, Esplosione o Scoppio provocato dall'animale;
- derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato.

SEZIONE "FURTO"

La Società non indennizza i danni:

- commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato, ed in ogni caso da:
- persone a lui legate da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
- persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che li contengono;
- dipendenti dell'Assicurato, salvo il fatto commesso dai domestici come indicato nella garanzia indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali, altri eventuali pregiudizi);
- da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori verificatosi nella dimora abituale quando essa è disabitata o incustodita per più di 30 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 30° giorno di disabitazione;
- da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori riposti in cassaforte verificatosi nella Dimora abituale quando essa è disabitata o incustodita per più di 45 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 45° giorno di disabitazione;
- da furto di oggetti pregiati, gioielli, preziosi e valori riposti nelle dipendenze e/o pertinenze non comunicanti con l'Abitazione assicurata;
- da furto di valori in riferimento al "furto con destrezza";
- causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del Sinistro;
- a gioielli, preziosi e valori inerenti alle attività professionali;

SEZIONE "ASSISTENZA"

La Società non indennizza i danni:

- verificatisi in conseguenza di terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, inondazioni, frane e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate e altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

SEZIONE "TUTELA LEGALE"

Salvo quanto diversamente previsto nelle singole Garanzie, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:

- al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- alla materia fiscale e amministrativa;
- al pagamento di multe o ammende, pene e sanzioni in genere;
- a fatti che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- a vertenze con la Società relative all'applicazione/validità delle garanzie ricomprese in Polizza;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili;
- all'esercizio di ogni attività professionale;
- a controversie di natura contrattuale in genere;
- per controversie dei soggetti Assicurati in qualità di proprietari con il conduttore dell'immobile, o di parte di esso, dato in locazione;
- in caso di controversie tra comproprietari;
- in caso di controversie tra persone assicurate.

SEZIONE "LIFE STYLE"

La copertura non sarà operativa nei seguenti casi:

- ❖ **per INFORTUNIO e MALATTIA:**
- invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell'Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e noti all'Assicurato prima della data di decorrenza della copertura assicurativa;
- tentato suicidio; sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato d'incapacità di intendere o di volere da esso procurato;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, sommosse, tumulti popolari;
- guerra (anche non dichiarata), insurrezioni o operazioni militari; contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici;
- incidenti di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio, se pratica paracadutismo o sport aerei in genere;
- infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili;
- partecipazione dell'Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove e allenamenti;
- ❖ **per la PERDITA DI IMPIEGO:**
- qualora all'atto della sottoscrizione l'Assicurato sia a conoscenza della prossima Disoccupazione o sia al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di Disoccupazione;
- qualora l'Assicurato sia soggetto ad una procedura di licenziamento, Mobilità o Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria al momento della sottoscrizione della Polizza;
- se l'Assicurato rientra nei casi di Disoccupazione parziale (lavori socialmente utili);
- licenziamenti dovuti a "giusta causa";

- dimissioni volontarie;
 - licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali o a giustificato motivo soggettivo;
 - licenziamenti tra congiunti, ascendenti e discendenti;
- qualora l'Assicurato non abbia svolto attività lavorativa continuativa come dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato con obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali per i 12 mesi precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia, al fine di questa esclusione, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a due settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche (o giuridiche) residenti (o con sede) in Italia, di età superiore ai 18 anni che possono stipulare per sé o (esclusivamente per le persone fisiche) per conto di terzi (in questo caso deve esserci, tranne eccezioni trattate come deroghe direzionali, fra contraente e assicurato/i una relazione di appartenenza al medesimo nucleo familiare convivente).

Esclusivamente per la Garanzia Life Style, l'Assicurato identificato in polizza deve avere un'età all'assunzione superiore ai 18 anni ed al rinnovo non superiore al giorno di compimento dei suoi 65 anni.

Il presente prodotto assicura unicamente unità immobiliari (appartamenti, ville indipendenti o a schiera) ubicate nel territorio italiano, i cui locali, tra loro comunicanti, sono destinati a civile abitazione a uso unifamiliare (comprese eventuali quote di Fabbricato di proprietà comune in caso di appartamenti insistenti su condominio).



Quali costi devo sostenere?

È a carico del Contraente la quota parte del premio imponibile percepita dagli Intermediari (con riferimento all'intero flusso commissionale) a titolo provvisoria, che nel presente contratto è in media pari al 25%, ad eccezione della componente Catastrofale per la quale è in media pari al 20%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all'indirizzo dell'Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, 20123 Milano, all'attenzione dell'ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 02.43.33.50.20 – indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@globalassistance.it). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell'Impresa www.globalassistance.it nella sezione "Contatti". Ai reclami verrà dato riscontro dall'impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'Impresa.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore), Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it utilizzando l'apposito Modello presente sul sito dell'Ivass (Info su: www.ivass.it)

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>- <u>Arbitrato:</u> In caso di sinistro, qualora le due Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia tramite arbitrato ossia incaricando a tale scopo, in aggiunta ai propri periti, un terzo perito scelto di comune accordo. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo perito.</p> <p>- <u>Liti Transfrontaliere:</u> è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net).</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Regime fiscale: Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente</p> <p>Detrazione premi: Detrazione ammessa per la componente di premio relativa al rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo.</p> <p>Tassazione prestazione assicurata: Non è prevista alcuna tassazione sulle prestazioni assicurate</p>
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Assicurativo Ri.Fin

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

“GLOBAL SISTEMA CASA”

Ed.1/GSC2

Data ultimo aggiornamento 14/12/2023

Polizza redatta secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazioni
Consumatori – Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

Sommario

DEFINIZIONI - GLOSSARIO	3
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE	10
COSA È POSSIBILE ASSICURARE	16
Sezione A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI	16
Garanzia “INCENDIO FABBRICATO”	16
Garanzia “INCENDIO CONTENUTO”	23
Garanzia “CATASTROFALE ”	25
Sezione B) RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI	29
Garanzia “R.C. FABBRICATO”	29
Garanzia “R.C. CONDUZIONE”	31
Garanzia “R.C. CAPOFAMIGLIA - opzione Vita Privata”	33
Garanzia “R.C. CAPOFAMIGLIA - opzione Vita Privata & Conduzione”	35
Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)	38
Sezione C) FURTO	39
Garanzia “FURTO”	39
Sezione D) ASSISTENZA	44
Garanzia “ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE”	44
Sezione E) TUTELA LEGALE	46
Garanzia “TUTELA LEGALE – opzione Vita Privata”	46
Garanzia “TUTELA LEGALE – opzione Proprietà & Conduzione”	47
Garanzia “TUTELA LEGALE – opzione Vita Privata & Conduzione”	48
Sezione F) LIFE STYLE	50
Garanzia “LIFE STYLE”	50
COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE	53
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO	60
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO	69
ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI	72

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

Ai termini sotto indicati, utilizzati nelle **Condizioni di Assicurazione**, vengono attribuiti i significati che seguono:

ABITAZIONE ASSICURATA:	<p>Singola unità immobiliare indicata in polizza, i cui locali, tra loro comunicanti, sono destinati a civile abitazione a uso unifamiliare e a studio privato ad uso dell'<i>Assicurato</i> (se coesistente e comunicante con detti locali), comprese eventuali quote di <i>Fabbricato</i> di proprietà comune, che può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Appartamento: complesso di locali fra loro comunicanti facenti parte di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno dello stabile ma con accesso comune dall'esterno; ▪ Villa a schiera: complesso di locali fra loro comunicanti facenti parte di uno stabile costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, con accesso indipendente dall'esterno; ▪ Villa indipendente: complesso di locali con uno o più accessi dall'esterno, isolato da altri fabbricati.
ANIMALI DOMESTICI	Cani, gatti, criceti, conigli e altri animali normalmente presenti all'interno o nell'ambito di un'abitazione, esclusi ad ogni modo gli animali da stalla o da cortile (ad eccezione dei cavalli) ed animali esotici.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:	Gli apparecchi che, a differenza di quelli elettrici, basano il loro funzionamento su circuiti a corrente debole basati sullo sfruttamento di particolari proprietà fisiche degli elettroni.
ARBITRATO:	È il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra <i>Assicurato</i> ed Assicuratore. In tale caso le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
ARREDAMENTO	Vedi definizione di " <i>Contenuto</i> "
ASSICURATO:	<p>Il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di <i>Assicurazione</i>. In particolare, nel presente contratto l'<i>Assicurato</i> è identificato nel <i>Modulo di Polizza</i> ed è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in riferimento alle <i>Garanzie inerenti ai Fabbricati</i>: <ul style="list-style-type: none"> ▪ il proprietario del <i>bene</i> assicurato, in caso di abitazione di proprietà in uso proprio (come abituale o saltuaria) o concessa in uso a terzi (in locazione/<i>Comodato d'uso</i>) ▪ il locatario o titolare del diritto di abitazione del <i>bene Assicurato</i> (in caso di abitazione non di proprietà, condotta in locazione o <i>Comodato d'uso</i>) - in riferimento alle <i>Garanzie inerenti alla vita privata</i>: <ul style="list-style-type: none"> ▪ un componente del nucleo familiare assicurato.
ASSICURAZIONE:	Il Contratto di Assicurazione
BENI ASSICURATI:	Si veda definizione di " <i>Fabbricato</i> " e " <i>Contenuto</i> "
CARENZA (periodo di)	Periodo che decorre dalla data di decorrenza della copertura durante il quale le Garanzie non sono operanti e pertanto un eventuale <i>Sinistro</i> non è indennizzato dalla <i>Società</i> .
CASSAFORTE:	<p>Contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei <i>Gioielli</i> e dei Valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e <i>scasso</i>. La corazzatura della <i>Cassaforte</i> deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi.</p> <p>La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione).</p> <p>La <i>Cassaforte</i> deve avere peso minimo 200 kg tranne per le casseforti a muro, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.</p>
CENTRALE OPERATIVA	Struttura Organizzativa esterna (operante in conformità alle norme e regolamenti di vigilanza di tempo in tempo vigenti) costituita da medici, tecnici, operatori, messi a disposizione dell' <i>Assicurato</i> 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, a cui la <i>Società</i> ha affidato incarico per l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni di "Assistenza" previste in Polizza.
COLPA GRAVE:	Comportamento involontario da cui deriva un fatto illecito, commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme.
COLPO D'ARIETE	La rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità del flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta.
COMODATO/ COMODATO D'USO:	Contratto con in quale una parte (comodante) consegna ad un'altra (comodatario) un bene (mobile o immobile) affinché ne faccia un determinato uso per un tempo stabilito, previo obbligo di restituzione della cosa concessa in <i>Comodato</i> . È un negozio giuridico essenzialmente gratuito.



COMPAGNIA/ SOCIETÀ	Global Assistance Spa
CONTENUTO:	<p>L'insieme delle <i>Cose</i> che si trovano nell'<i>Abitazione assicurata</i>, e nell'eventuale studio privato coesistente, che appartengono esclusivamente alle seguenti categorie:</p> <p>a) Arredamento (quali mobili in genere compresi l'archivio e documenti personali, quadri e tappeti di valore singolo non superiore a 600 euro), oggetti ad uso domestico (quali gli <i>Elettrodomestici</i>, i suppellettili, le vettovaglie, le scorte alimentari) e ad uso personale (come ad esempio l'abbigliamento, documenti e attrezzature sportive a uso non professionale), apparecchi elettronici (computer, stampanti, fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole.</p> <p>b) Oggetti Particolari, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, televisori, videoregistratori, DVD, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), orologi in metallo non prezioso di valore singolo inferiore a 5.000 euro;</p> <p>c) Oggetti Pregiati, quali quadri e tappeti di valore singolo superiore a 600 euro, arazzi, sculture, oggetti d'arte o di particolare valore artistico pubblicati su cataloghi ufficiali d'arte, mobili ed oggetti di antiquariato, pellicce, oggetti e servizi di argenteria;</p> <p>d) Gioielli e Preziosi, quali orologi in metallo non prezioso di valore singolo superiore a 5.000 euro, orologi di <i>metallo prezioso</i>, monete d'oro, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure o artificiali montate in <i>metallo prezioso</i>, oggetti in corallo, <i>collezioni</i> aventi valore artistico o collezionistico;</p> <p>e) Valori, quali denaro, <i>Titoli di credito</i> in genere ed ogni altra carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo buoni pasto, francobolli, marche da bollo, schede telefoniche);</p> <p>Non si considera compreso nel "Contenuto" tutto quanto previsto alla voce "Fabbricato"</p>
CONTRAENTE:	<p>Il soggetto che stipula l'<i>Assicurazione</i> e paga il <i>Premio</i>.</p> <p>Il <i>Contraente</i> può stipulare il contratto nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, purché con questi ultimi sussista una relazione di appartenenza allo stesso Nucleo Familiare convivente (tranne casi particolari soggetti ad approvazione dell'Impresa)</p> <p>Nel caso di <i>Contraente</i> persona giuridica: l'<i>Assicurato</i> deve coincidere con il portatore dell'interesse.</p>
COSE:	Gli oggetti materiali.
DIMORA ABITUALE	L'abitazione dove, di fatto, l' <i>Assicurato</i> e il suo <i>Nucleo Familiare</i> risiedono/domiciliano in modo continuativo e stabile.
DIMORA SALTUARIA	L'abitazione dove l' <i>Assicurato</i> (e il suo <i>Nucleo Familiare</i>) non risiede per la maggior parte dell'anno.
DISDETTA:	Comunicazione che il <i>Contraente</i> deve inviare all' <i>Impresa di Assicurazione</i> , o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del Contratto di Assicurazione.
DURATA:	Periodo intercorrente tra la data di Decorrenza e la data di Scadenza indicate sul Modulo di Polizza e nei documenti contrattuali di rinnovo successivi.
DISOCCUPAZIONE:	<p>La posizione in cui viene a trovarsi un <i>Lavoratore Dipendente</i>, che:</p> <p>a) abbia cessato la sua <i>Normale Attività Lavorativa</i> e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno;</p> <p>b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali.</p>
ELETTRODOMESTICI:	Gli apparecchi elettrici ed elettronici utilizzati nei lavori domestici o destinati al servizio e a conforto della persona o nell'ambito dell'abitazione.
ESPLOSIONE:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
ESTORSIONE:	Costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.
EVENTO:	Accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.
FABBRICATO:	<p>Intero edificio o parte di esso con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrato, escluso il terreno. Si intendono inclusi:</p> <p>a) impianti fissi al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi gli impianti di allarme delle singole unità abitative, le parabole e/o antenne TV singole che sono considerati parte del Contenuto);</p> <p>b) cortili, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, porte, finestre, tappezzerie, tinteggiature, moquette, pavimentazioni e rivestimenti fissi (orizzontali e verticali), pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico, nonché costruzioni in legno</p>

	<p>stabilmente ancorate al terreno, attrezzature ed impianti sportivi e per giochi, piscine, parchi, alberi d'alto fusto e simili (con l'esclusione di strade private), purché realizzate nel <i>Fabbricato</i> stesso o negli spazi ad esso adiacenti.</p> <p>c) dipendenze, quali box, cantine, soffitte e centrale termica, comunque costruite purché realizzate nel <i>Fabbricato</i> stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.);</p> <p>d) in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune.</p> <p>Non si considera "Fabbricato tutto quanto previsto alla voce "Contenuto".</p>
FENOMENO ELETTRICO:	<p>Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:</p> <p>a) corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;</p> <p>b) variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;</p> <p>c) sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;</p> <p>d) arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.</p>
FISSI ED INFISSI:	<p>Fissi: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (per esempio grondaie, pluviali, ringhiere...ecc.);</p> <p>Infissi: serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché i telai dove sono fissati (per esempio porte, finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande, ecc.).</p>
FORMA E TIPO DI GARANZIA:	<p>Criterio con cui si determina il valore del danno e dell'<i>Indennizzo</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>per la Forma:</u> vedasi definizione di "<i>Valore Intero</i>" o "<i>Primo Rischio Assoluto</i>" • <u>per il Tipo di Garanzia:</u> vedasi definizioni di "<i>Valore a Nuovo</i>", "<i>Valore reale</i>" e "<i>Valore di mercato</i>".
FRANCHIGIA:	Parte del danno, quantificata in base al tipo di Garanzia (in percentuale o in valore assoluto), che rimane a carico dell'assicurato.
FURTO:	Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto o utilità per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale.
FURTO CON DESTREZZA:	<i>Furto</i> commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale particolare abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso all' <i>Assicurato</i> , sia con agilità e scaltrezza su cose a portata di mano, eludendo la sua attenzione.
GIOIELLI E PREZIOSI	Vedi definizione di " <i>Contenuto</i> ".
IMPLOSIONE:	Repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
IMPRESA DI ASSICURAZIONE:	<i>Società</i> autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, ovvero la Società Global Assistance S.p.A.
INABILITÀ TEMPORANEA:	La temporanea incapacità fisica ad attendere, in tutto od in parte, alle proprie occupazioni.
INCENDIO:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerate incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
INDENNIZZO:	La somma dovuta all' <i>Assicurato</i> in caso di <i>Sinistro</i> .
INFORTUNIO:	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
INTERMEDIARIO:	Soggetto iscritto all'apposito Albo istituito presso l'autorità di Vigilanza IVASS che, a seguito di accordi, intermedia le polizze della <i>Società</i> , su esplicita autorizzazione di quest'ultima.
INVALIDITÀ PERMANENTE:	la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla " <i>Normale Attività Lavorativa</i> " svolta dall' <i>Assicurato</i> .
LASTRE:	Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, " <i>vetro antisfondamento</i> " e specchi, facenti parte dell' <i>Arredamento</i> " o di " <i>Elettrodomestici</i> " (ad esclusione di televisori, computer, tablet e smartphone) o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della <i>Abitazione assicurata</i> . Non rientrano nella definizione di " <i>Lastre</i> " i " <i>Pannelli solari e/o fotovoltaici</i> ".
LAVORATORE AUTONOMO:	La persona fisica che eserciti un'attività lavorativa regolare che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli artt. 29, 49, 51 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n° 917 e successive modifiche, e/o di redditi derivanti dalla partecipazione in <i>Società</i> di persone e che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente (così come indicato nella definizione di <i>Lavoratore Dipendente</i>) o di pensione. Sono altresì considerati <i>Lavoratori Autonomi</i> i lavoratori che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto.
LAVORATORE DIPENDENTE:	La persona fisica che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunta da almeno dodici mesi e che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle

	dipendenze di altri in base ad un contratto di lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a 16 (sedici) ore settimanali.
MANTO DI COPERTURA:	La superficie esterna del “ <i>tetto</i> ” in diretto contatto con gli agenti atmosferici.
MANUTENZIONE ORDINARIA:	Sono considerati interventi di “ <i>manutenzione ordinaria</i> ”, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA:	Sono considerati interventi di “ <i>manutenzione straordinaria</i> ”, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di “ <i>manutenzione ordinaria</i> ”, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
MASSIMALE/SOMMA ASSICURATA:	La somma massima, stabilita in <i>Polizza</i> , fino alla cui concorrenza la <i>Società</i> si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione.
MATERIALI INCOMBUSTIBILI:	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
METALLO PREZIOSO:	Oro e Platino.
MODULO DI POLIZZA / POLIZZA:	Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l’esistenza dell’ <i>Assicurazione</i> e identifica le figure contrattuali, i Rischi assicurati, le Garanzie e i Massimali operanti nonché i dati relativi alla <i>Polizza</i> (Decorrenza, scadenza, <i>Premio</i>).
NON LAVORATORE:	La persona fisica che non sia né “ <i>Lavoratore Autonomo</i> ” né “ <i>Lavoratore Dipendente</i> ”, sono altresì considerati Non Lavoratori i pensionati, le casalinghe, i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o con contratti di lavoro accessorio od occasionale o con un obbligo di prestazione inferiore alle 16 (sedici) ore settimanali.
NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA:	L’attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall’ <i>Assicurato</i> con carattere di abitudine e prevalenza.
NUCLEO FAMILIARE:	L’insieme delle persone, risultanti dallo stesso stato di famiglia, legate da vincolo di parentela (o di fatto purché provato e socialmente noto) con l’ <i>Assicurato</i> e con lui stabilmente conviventi (inclusi il convivente more uxorio ed i suoi figli).
OGGETTI PARTICOLARI	Vedi definizione di “ <i>Contenuto</i> ”.
PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI:	Impianto costituito da “ <i>pannelli solari</i> ” termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del <i>Fabbricato</i> assicurato.
PARTI:	Il Contraente e la Società.
PERDITA DI IMPIEGO:	La perdita da parte della persona fisica dello stato di “ <i>Lavoratore Dipendente</i> ” a seguito di “giustificato motivo oggettivo”, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’ <i>Assicurato</i> , che generi lo stato di “ <i>Disoccupazione</i> ”.
PREMIO:	Il <i>Premio</i> rappresenta il prezzo che il <i>Contraente</i> paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore. Il pagamento del <i>Premio</i> costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:	Forma di garanzia in base alla quale l’ <i>Assicurazione</i> è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei “ <i>Beni assicurati</i> ” esistenti al momento del <i>Sinistro</i> e senza l’applicazione della “ <i>Regola Proporzionale</i> ” ai sensi dell’articolo 1907 del codice civile.
RAPINA:	Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’articolo 628 Codice Penale.
REGOLA PROPORZIONALE:	Nelle assicurazioni a “ <i>Valore intero</i> ”, la <i>Somma Assicurata</i> per ciascuna categoria dei <i>Beni</i> indicata nel <i>Modulo di Polizza</i> deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi valutati in base al <i>Tipo di Garanzia operante</i> . Come previsto dall’Art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del <i>Sinistro</i> risulti una differenza tra valore effettivo e <i>Somma Assicurata</i> , l’ <i>Indennizzo</i> è proporzionalmente ridotto.
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE:	Attiene all’inadempimento di obblighi stabiliti in un contratto. Si tratta della violazione di diritti relativi in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE:	Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall’ordinamento giuridico.
RICOVERO OSPEDALIERO:	La degenza dell’ <i>Assicurato</i> in Istituto di Cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l’esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali.
RISCHIO:	La probabilità che si verifichi il <i>Sinistro</i> .

RIVALSA:	È il diritto che l'Assicuratore ha, in forza dell'art. 1916 c.c., dopo aver pagato l' <i>Indennizzo</i> all' <i>Assicurato</i> , di sostituirsi a quest'ultimo nel richiedere il risarcimento del danno al terzo che lo ha provocato, al fine di recuperare dal danneggiante la somma liquidata sotto forma di <i>Indennizzo</i> .
SCASSO:	Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di "Cassaforte" o mobili contenenti i "Beni assicurati", tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
SCIPIO:	Furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.
SCOPERTO:	La parte di danno, indennizzabile a termini di <i>Polizza</i> , espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
SCOPPIO:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad <i>Esplosione</i> . Gli effetti del gelo e del "Colpo d'ariete" non sono considerati <i>Scoppio</i> .
SINISTRO:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' <i>Assicurazione</i> . Relativamente alla garanzia Tutela Legale nella vita privata, il verificarsi del fatto che ha comportato la controversia per la quale è prestata l' <i>Assicurazione</i> .
SOCIETÀ:	Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
SOLAIO:	È il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
SPESE DI GIUSTIZIA:	Sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali che, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifondere.
SPESE PER L'INTERVENTO DI UN LEGALE:	Sono quelle esposte nelle parcelle del patrocinatore, definite competenze e spese, con l'esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, etc.).
SPESE PERITALI:	Le somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti tecnici d'ufficio) o dalla parte (C.T.P. Consulenti tecnici di parte).
STRAGIUDIZIALE (ASSISTENZA):	L'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
SUPERFICIE COMMERCIALE:	La superficie interna dell' <i>Abitazione assicurata</i> e dell'eventuale studio privato coesistente (muri interni compresi) più un terzo della superficie dei balconi, box o garage, terrazze, cantine, mansarde non abitabili ed ogni altra dipendenza assicurata.
SURROGA:	L'azione che la Compagnia svolge nei confronti di terzi responsabili di un <i>Sinistro</i> , dopo avere pagato l' <i>Indennizzo</i> ed in sostituzione dell' <i>Assicurato/Contraente</i> .
TERREMOTO:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
TERRORISMO:	Un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o autorità o di impaurire la popolazione o una parte della stessa.
TETTO:	L'insieme delle strutture destinate a coprire il <i>Fabbricato</i> e a proteggerlo dagli eventi atmosferici.
TITOLI DI CREDITO:	Titoli di stato, obbligazioni di Enti pubblici e privati, azioni di <i>Società</i> , cambiali, assegni bancari, circolari e postali, nonché libretti di risparmio e simili.
TRABOCAMENTO:	Fuoriuscita di liquidi da un bordo perché eccessivamente colmo.
TRANSAZIONE:	Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite fra di loro insorta o la prevengono.
TUBO INTERRATO:	La tubatura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
VALORE A NUOVO:	Si intende convenzionalmente: I. <u>per il <i>Fabbricato</i></u> : la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di esso, con analoghe caratteristiche costruttive, o equivalenti per funzionalità, escludendo soltanto il valore dell'area e di statue e affreschi aventi valore artistico; II. <u>per il <i>Contenuto</i></u> : il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali o equivalenti per rendimento e funzionalità anche estetica (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali).
VALORE DI MERCATO:	Il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte, dell'antiquariato e del modernariato.
VALORE INTERO:	È la Forma di <i>Assicurazione</i> in base alla quale la copertura assicurativa è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e quindi deve corrispondere all'intero loro valore (art. 1907 del Codice Civile). Se nel <i>Modulo di Polizza</i> è indicata una somma assicurata inferiore, si applica la <i>Regola Proporzionale</i> salvo le deroghe espressamente previste dal contratto di <i>Assicurazione</i> .

VALORE REALE:	Il tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei “ <i>Beni assicurati</i> ” viene determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, qualità e stato di conservazione.
VALORI	Vedi definizione di “ <i>Contenuto</i> ”.
VETRO ANTISFONDAMENTO:	Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l’attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato), purché dotati di pari resistenza.

A valere per la garanzia Catastrofale vengono attribuiti i significati che seguono:

ALLUVIONE / INONDAZIONE:	Fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto <i>evento</i> sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
CONTENUTO:	<p>Per Contenuto si intende il complesso di beni mobili riposti nell’<i>abitazione assicurata</i>, nelle dipendenze, cantine, box, anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione indicata in polizza, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mobilio, arredamento, quadri e oggetti d’arte, raccolte e collezioni, argenteria, elettrodomestici, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale (compresi gli impianti di allarme e le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva); - vestiti, pellicce, libri, cineprese e macchine fotografiche; - tutto quanto serve per uso di casa e personale; - mobilio, arredamento, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi e cicli: il tutto nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato; <p>Sono esclusi denaro, carte valori, titoli di credito, gioielli in metalli preziosi e/o pietre preziose e/o coralli e/o perle, opere dal valore artistico, veicoli soggetti a immatricolazione e l’eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing, i natanti e loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da terzi nei locali che costituiscono l’abitazione assicurata.</p> <p>Non si considera compreso nel “Contenuto” tutto quanto previsto alla voce “Fabbricato”.</p>
DANNI DIRETTI	Danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un <i>evento</i> per il quale è prestata l’Assicurazione.
DIPENDENZE E PERTINENZE	Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cantine, soffitte, box, posti anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione del Fabbricato assicurato, rispetto al quale hanno prevalente funzione di servizio.
FLASH FLOOD	Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
MERCI SPECIALI	<p>Celluloide (grezza ed oggetti di); espansite; schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse od alveolari; imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).</p> <p>Non si considerano Merci Speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.</p>
STRUTTURE PORTANTI VERTICALI	Muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni destinati a supportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del <i>Fabbricato</i> ed i carichi dovuti al <i>Contenuto</i> .



**Global
Assistance**

VALORE ALLO STATO D'USO:	Il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie alla sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, ubicazione, tipo, qualità, funzionalità, rendimento ed ogni altra circostanza rilevante.
---------------------------------	--



CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE

AVVERTENZA: Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state poste in evidenza e/o indicate con il carattere grafico in grassetto. I termini che seguono, indicati con il carattere grafico in corsivo, trovano la loro definizione nel Glossario.

Art. 1 – **DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO E VARIAZIONE DEL PREMIO**

1.1 – **Decorrenza**

Il contratto di assicurazione si intende perfezionato con la sottoscrizione in ogni sua parte del *Modulo di Polizza* ed il pagamento del *Premio* alla firma corrispondente alla rata determinata in base al tipo di frazionamento scelto. In caso di *Polizza* con DURATA POLIENNALE, il *Premio* è Unico anticipato (ovvero versato anticipatamente in un'unica rata, comprensiva di tutte le annualità di *Assicurazione*).

L'*Assicurazione* decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel *Modulo di Polizza*, se il *Premio* alla firma è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento effettivo.

Il mancato pagamento del *Premio* alla firma, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione comporta la nullità della *Polizza* e la Società provvederà all'annullamento della stessa senza effetto.

1.2 – **Pagamento del premio**

Il *Premio* deve essere pagato presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure direttamente alla *Compagnia*. I mezzi di pagamento consentiti, salvo accordi specifici con la *Compagnia* (o l'*intermediario*) da valutare di volta in volta sono: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge), Carte di credito e/o Carte di Debito (per importi superiori ad € 30).

Sono a carico del Contraente le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri fiscali stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al Premio.

Per polizze con DURATA ANNUALE il *Premio* è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. Il *Contraente* è tenuto a versare il *Premio* (o le rate di *Premio*) alle scadenze pattuite.

Se il *Contraente* non paga i premi successivi, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza del periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente *Premio* e torna in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Decorsi 6 mesi dalla scadenza della rata arretrata senza che il *Contraente* abbia provveduto al pagamento e la Società non abbia agito formalmente per il recupero di quanto dovuto, il contratto è risolto di diritto (art. 1901 Codice Civile).

1.3 – **Revisione del premio e/o condizioni**

Oltre a quanto previsto all'Art. 13 "Indicizzazione", la Società, per polizze di DURATA ANNUALE con Tacito Rinnovo, in occasione delle scadenze annuali di *Polizza*, e a valere per le annualità successive, si riserva la facoltà di modificare il *Premio* e/o di apportare variazioni alle Condizioni di *Assicurazione*, mettendo a disposizione del *Contraente* stesso, almeno 60 giorni prima della scadenza convenuta, anche tramite l'*Intermediario*, le nuove condizioni di *Premio* e/o le eventuali modifiche contrattuali.

Il *Contraente*, qualora non intenda accettare il nuovo *Premio* e/o le nuove condizioni comunicategli, potrà recedere dal contratto, dando *Disdetta* entro il giorno di scadenza contrattuale della *Polizza*.

Qualora il *Contraente* non comunichi *Disdetta* entro il giorno di scadenza contrattuale di *Polizza* e non provveda al pagamento del nuovo *Premio*, l'*Assicurazione*, a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo precedente, cesserà automaticamente ogni suo effetto dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità. Il pagamento, da parte del *Contraente*, del nuovo *Premio* comporterà l'automatica accettazione delle suddette variazioni contrattuali.

1.4 – **Adeguamento automatico del premio**

Non costituisce Modifica del *Premio* con diritto, da parte del *Contraente*, al recesso come indicato al paragrafo precedente, l'adeguamento del *Premio* annuale dovuto al venir meno di alcuni sconti tecnici applicati al *Premio* in seguito a richieste, da parte del *Contraente*, di modifiche contrattuali (per aspetti di dettaglio vedasi Art. 15 che segue).

Art. 2 – **DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

Il contratto può avere, a seconda delle scelte effettuate alla sottoscrizione dal *Contraente*:

- DURATA ANNUALE: in tal caso il periodo di *Assicurazione* si intende convenzionalmente pari alla durata di un anno con Tacito Rinnovo; è possibile offrire questa opzione anche in presenza di Vincolo.

- DURATA POLIENNALE: in tal caso il periodo di *Assicurazione* si intende pari alla durata indicata in *Polizza* (minimo 2 anni e massimo 30 anni) ed è senza Tacito Rinnovo (ovvero senza la possibilità di far prorogare ulteriormente il periodo assicurativo inizialmente scelto); questa opzione viene offerta solo in presenza di Vincolo e solo per la garanzia Incendio Fabbricato.

Art. 3 – **DISDETTA / PROROGA DEL CONTRATTO**

In assenza di *Disdetta*, da inviarsi mediante raccomandata A./R. o altri mezzi che consentano di comprovarne la data di invio, esercitata dalle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale (o entro il giorno di scadenza contrattuale, qualora il

Contraente non intenda accettare l'eventuale nuovo *Premio* e/o le nuove condizioni comunicategli dalla *Società* ai sensi precedente Art. 1, paragrafo 3), **il contratto di DURATA ANNUALE si intende tacitamente prorogato per un anno e così successivamente**. In caso di contratto con DURATA POLIENNALE superiore a cinque anni, è possibile esercitare la disdetta, **da inviarsi mediante raccomandata A./R. o altri mezzi che consentano di comprovarne la data di invio**, decorso il **quinquennio** con preavviso **60** giorni e con effetto alla fine dell'annualità nel corso della quale il *Contraente* ha esercitato la facoltà del recesso (ai sensi dell'art.1899 del Codice Civile).

Art. 4 – FORO COMPETENTE - ARBITRATO

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del *Contratto* è esclusivamente competente il Foro di *Residenza* o domicilio elettivo del *Contraente* (o dell'*Assicurato*, se diverso dal *Contraente*), ovvero il Foro di Milano qualora il *Contraente* (o l'*Assicurato*, se diverso dal *Contraente*) risulti un soggetto giuridico titolare di partita Iva.

In caso di sinistro, qualora le due Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia tramite arbitrato ossia incaricando a tale scopo, in aggiunta ai propri periti, un terzo perito scelto di comune accordo.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo perito.

Art. 5 – MODIFICHE, CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI, FORME DELLE COMUNICAZIONI

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni cui il *Contraente* e/o l'*Assicurato* sono tenuti debbono farsi, per essere valide, per iscritto alla *Società*. Clausole o accordi particolari tra l'*Assicurato*, il *Contraente* ed Intermediari o incaricati dalla *Società*, sono validi solo previa ratifica della *Società*.

Art. 6 – DIRITTO DI SURROGA

In caso di *Sinistro*, salvo esplicita rinuncia, la *Compagnia* si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'*Indennizzo* pagato.

Art. 7 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente *Polizza*, dalle sue eventuali appendici e, per quanto non precisato in esse, dalle norme della legge italiana.

Art. 8 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Quando la presente *Assicurazione* è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

I diritti derivanti dalla *Polizza*, invece, spettano all'*Assicurato* e il *Contraente* non potrà farli valere se non con l'espreso consenso dell'*Assicurato*.

Art. 9 – REQUISITI DI ASSICURABILITÀ

La presente *Polizza* può:

- essere sottoscritta ed assicurare unicamente soggetti residenti in Italia. Qualora venga meno tale condizione in corso di contratto, il *Contraente* deve immediatamente notificarlo alla *Società* e l'*Assicurazione* per tali soggetti è operante fino alla prima scadenza contrattuale, dopodiché cessa e non si può più rinnovare;
- assicurare esclusivamente massimo cinque abitazioni ubicate nel territorio italiano. Qualora la forma di assicurazione scelta, per la garanzia **Incendio fabbricato**, fosse a **Primo Rischio Assoluto**, sono assicurabili solo le abitazioni con superficie commerciale **non superiore ai 250 metri quadrati**.
- Inoltre, la presente *Assicurazione* è operante a condizione che all'atto della sottoscrizione del contratto e per tutta la sua durata, l'unità abitativa assicurata, identificata in *Polizza*:
- possenga i requisiti legali di abitabilità (/agibilità);
- seppur accatastata come abitazione, non sia adibita a scopi differenti (ad eccezione di quanto indicato al successivo paragrafo 9.3);
- l'intero *Fabbricato*, contenente i *Beni* assicurati si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione e non sia in fase di costruzione o di rifacimento strutturale;
- risultino soddisfatti i requisiti rappresentati nei paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3 che seguono.

Per la garanzia Catastrofale:

- i fabbricati assicurati non abbiano subito danni dagli eventi coperti dalla *Polizza* negli ultimi 3 anni;
- sui fabbricati assicurati non esistano altre assicurazioni per la medesima garanzia coperti dalla presente *Polizza* e che negli ultimi 3 anni il *Contraente* non abbia avuto polizze annullate per sinistri relativi ai predetti rischi.

9.1 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

Il *Fabbricato* assicurato, o contenente i *Beni assicurati*, **deve essere conforme ad una delle seguenti tipologie**, che il *Contraente* si presta a dichiarare per l'*Abitazione assicurata* risultante in *Polizza*:

Tipologia A) Rientrano in questa categoria i *Fabbricati* costruiti con materiali incombustibili per la loro totalità (Incombustibilità Totale) o parzialmente (Incombustibilità parziale). In particolare, si intende con:

- **Incombustibilità Totale:** i *Fabbricati* con le strutture portanti verticali, le pareti esterne ed il *Manto di copertura* del *tetto* costruiti con *materiali incombustibili* (o in tegole bituminose, limitatamente al *Manto di copertura* del *tetto*). Tuttavia il *Manto di copertura* del *tetto* può comunque essere in materiali combustibili per la totalità della sua superficie (se le strutture portanti del *tetto* sono costituite in *materiali incombustibili* o sono costituite in materiali combustibili ma esistono *solai* costituiti in *materiali incombustibili*), oppure fino a 1/3 della sua

superficie se questi materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, oppure fino a 1/10 della sua superficie, in tutti gli altri casi.

- **Incombustibilità Parziale:** i *Fabbricati* con le strutture portanti verticali e le pareti esterne costruiti con *materiali incombustibili*, le strutture orizzontali dei solai intermedi e del tetto e/o le strutture portanti del tetto e/o il *Manto di copertura* del *tetto* in materiale anche combustibile.

Tipologia B) Rientrano in questa categoria le Case di legno di nuova fabbricazione con strutture in bioedilizia, in legno lamellare.

Le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione e/o interrato tramite idonei dispositivi di ancoraggio.

A valere per le tipologie A e B):

- è consentito non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di *Fabbricato*, ancorché in corpo separato, la cui area coperta **non superi 1/10 dell'area coperta dal *Fabbricato* stesso** e delle eventuali dipendenze.
- Il legno lamellare utilizzato in edilizia è considerato *materiale incombustibile* **qualora soddisfi i requisiti previsti dalla norma UNI EN 14080.**

Relativamente alla sola tipologia A)

Le pareti esterne possono comunque:

- essere in materiali **combustibili fino ad 1/10** delle loro singole superfici (**oppure fino ad 1/3, se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari**);
- impiegare materiali combustibili per l'impermeabilizzazione o il rivestimento **se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo e se rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da *materiali incombustibili*.**

9.2 - Destinazione d'uso del fabbricato

L'*Assicurazione* è prestata a condizione che il *Fabbricato* che contiene l'*Abitazione assicurata* identificata in *Polizza*, sia adibito, per almeno il 51% della sua superficie coperta, a civile abitazione, uffici o studi professionali. La superficie si considera complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto, se vuoto ed inoccupabile.

Il *Fabbricato* inoltre **non deve contenere depositi agricoli, depositi di infiammabili o esplosivi, teatri, cinematografi, discoteche, night club, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse, autorimesse pubbliche.**

9.3 - Destinazione d'uso dell'abitazione

L'*Assicurazione* è prestata a condizione che i locali assicurati, o contenenti le cose assicurate, siano adibiti a civile abitazione. È compreso l'eventuale ufficio o studio professionale coesistente all'interno dell'abitazione stessa o intercomunicante con quest'ultima (purché costituisca un tutt'uno con la mappatura catastale dell'abitazione assicurata). Le eventuali dipendenze, quali cantine ed autorimesse private, devono essere ad esclusivo servizio dell'unità immobiliare assicurata e contenere beni di utilizzo domestico e/o attrezzature per attività del tempo libero.

9.4 - Limiti di età

La *Polizza* può essere assunta senza limiti di età ad eccezione che per la Garanzia "Life Style" per la quale l'*Assicurato* identificato in *Polizza* dovrà avere un'età all'assunzione **non inferiore ai 18 anni compiuti ed al rinnovo non superiore al giorno di compimento dei suoi 65 anni.** Al superamento, al rinnovo, dell'età limite prevista, la Garanzia Life Style **cessa** e non può più essere rinnovata.

9.5 - Offerta assicurativa

L'offerta assicurativa si compone di 3 opzioni acquistabili dal *Contraente* a seconda delle sue esigenze:

- 1) IMMOBILE + EVENTUALE NUCLEO FAMILIARE
- 2) SOLO NUCLEO FAMILIARE
- 3) SOLO IMMOBILE

Ferme le 3 opzioni, di seguito l'abbinabilità delle garanzie principali e opzionali riferite all'Immobile e al Nucleo Familiare:

- Per l'**Immobile** la garanzia principale è l'**incendio** a cui possono essere abbinata le varie estensioni facoltative in funzione della destinazione d'uso, oltre all'RC Fabbricato, RC Conduzione e la Tutela Legale.
- Per il **Nucleo Familiare** la garanzia principale è *Responsabilità Civile Terzi* a cui possono essere abbinata le varie garanzie opzionali in funzione della destinazione d'uso o la Tutela Legale.
- Le garanzie **CATASTROFALE, LIFE STYLE** sono solo vendibili in presenza dell'opzione Immobile.

Garanzie	Estensioni facoltative con premio aggiuntivo / Opzioni di garanzia / Estensioni inclusive	Possibilità di acquisto	
		X Abitazione	X Nucleo Familiare
INCENDIO FABBRICATO	Estensioni facoltative: <ul style="list-style-type: none"> • Eventi sociopolitici • Eventi atmosferici • Spargimento d'acqua • Ricerca e riparazione guasti • Fenomeno elettrico • Lastre • Pannelli solari 	X	

INCENDIO CONTENUTO	Estensioni facoltative: <ul style="list-style-type: none"> • Eventi sociopolitici • Eventi atmosferici • Spargimento d'acqua • Fenomeno elettrico • Lastre 	X	
CATASTROFALE		X	
RC FABBRICATO		X	
RC CONDUZIONE		X	
RC CAPOFAMIGLIA	Opzioni di garanzia: <ul style="list-style-type: none"> • Vita Privata • Vita Privata&Conduzione • Estensione RC Animali domestici 		X
RESPONSABILITA' CIVILE verso PRESTATORI DI LAVORO			X
FURTO	Estensioni facoltative: <ul style="list-style-type: none"> • Scippo e rapina (all'esterno dell'abitazione) • Valori e denaro contante Estensioni inclusive: <ul style="list-style-type: none"> • Preziosi • Gioielli & pregiati • Beni in cassetta di sicurezza • Beni contenuti in cassaforte 	X	
ASSISTENZA		X	X
TUTELA LEGALE	Opzioni di garanzia: <ul style="list-style-type: none"> • Vita Privata 		X
	• Vita Privata&Conduzione	X	
	• Proprietà&Conduzione	X	X
LIFE STYLE		X	

Art. 10 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO/ AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

10.1 - Dichiarazione relative alle circostanze del rischio

La Società presta il suo consenso all'Assicurazione e determina il Premio dovuto unicamente in base alle dichiarazioni rese dal Contraente in fase di sottoscrizione, sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

10.2 – Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

10.3 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile; in tale caso la Società rinuncia al diritto di recesso.

Art. 11 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* (e/o l'*Assicurato*) deve comunicare per iscritto alla *Società* l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ad eccezione dell'eventuale "Polizza condominiale" o di polizze acquisite in modo automatico o accessorie ad altri servizi.

I suddetti casi di esenzione non valgono per la comunicazione in caso di Sinistro, che è sempre dovuta a tutti gli Assicuratori. Se per i medesimi rischi infatti coesistono più assicurazioni il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio quello dovuto dall'*Assicuratore* insolvente, superi l'ammontare del danno, **la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale** in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri *Assicuratori* senza tener conto dello *Scoperto* e/o *Franchigia* il cui ammontare verrà dedotto successivamente all'importo così calcolato.

È fatto comunque divieto di stipulare diverse assicurazioni separate con la *Compagnia*, per il medesimo rischio. In caso di *Sinistro*, qualora si riscontri l'esistenza di detta pluralità di assicurazioni con la *Società*, quelle sottoscritte successivamente alla prima non possono dare luogo ad alcun *Indennizzo* ed il *Contraente* avrà diritto esclusivamente all'integrale rimborso del *Premio* imponibile non goduto.

Art. 12 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, per tutte le garanzie, vale nel territorio italiano. Fanno eccezione:

- la garanzia Tutela Legale, limitatamente all'opzione "vita privata", che vale anche per casi assicurativi che insorgono in Europa, **semprechè il Foro competente ove procedere si trovi in questi territori;**
- la garanzia RC Capofamiglia, che vale per i casi assicurativi che insorgono in tutto il mondo.
- la Garanzia Life Style, che vale per i sinistri che si verificano in qualsiasi parte del mondo purchè la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano. **In riferimento all'evento Perdita di Impiego vale tuttavia solo sul territorio dello Stato italiano ed il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla legge italiana.**

Art. 13 – INDICIZZAZIONE

Se espressamente scelta dal *Contraente* e richiamata sul *Modulo di Polizza*, la *Compagnia* procede in occasione di ogni scadenza annuale della *Polizza*, all'adeguamento dei valori in base all'indice FOI – Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica.

L'indicizzazione si applica a:

- Premi;
- somme assicurate;
- eventuali limiti di Indennizzo se espressi in cifra assoluta.

Il calcolo della variazione è effettuato nel modo che segue:

- alla *Polizza* è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza annuale della *Polizza* si considera l'indice FOI del mese di giugno dell'anno solare precedente a quello della scadenza;
- si effettua il confronto tra i due indici;
- se la differenza è positiva si avrà una variazione in aumento, se negativa in diminuzione, se non c'è differenza non ci sarà alcuna variazione.

L'indicizzazione non verrà applicata alle seguenti garanzie: Assistenza, Responsabilità Civile e Tutela Legale.

Art. 14 – DIRITTO DI RECESSO

14.1 – Recesso in caso di sinistro

In caso di *Sinistro*, le *Parti* possono recedere dal contratto entro **60** (sessanta) giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'*Indennizzo*.

Il recesso esercitato dal *Contraente* ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il recesso esercitato dalla *Società* ha efficacia dopo **30** (trenta) giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.

In tutti i casi, entro il **15°** (quindicesimo) giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la *Società* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Il pagamento o la riscossione dei *Premi* venuti a scadenza dopo la denuncia del *Sinistro* o qualunque altro atto delle *Parti* non potranno essere interpretati come rinuncia delle *Parti* stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

14.2 – Recesso in caso di polizza pluriennale

Per le *Polizze* con DURATA PLURIENNALE, essendo stata, in questo caso, praticata dalla *Società* una riduzione del *Premio* del 10%, rispetto a quello previsto, per la stessa copertura, dal contratto con DURATA ANNUALE, in base all'Art. 1899 del Codice Civile (così come rivisto dall'art. 21, 3° comma della legge 99/2009) il *Contraente*, **se il contratto supera i 5 anni, trascorso il quinquennio ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 (sessanta) giorni con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.** In tale caso la *Società* provvederà a rimborsare al *Contraente* il *Premio* imponibile pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza di *Polizza*.

Art. 15 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Con il presente contratto, è possibile personalizzare il livello di copertura, scegliendo le Garanzie, tra quelle offerte (proposte in funzione della destinazione ed uso dell'immobile) ed i Massimali/Somme assicurate.

Il *Premio* assicurativo dell'*Abitazione assicurata* è determinato in base alla risultanza di tali scelte ed all'applicazione di coefficienti attribuiti principalmente in base alle caratteristiche costruttive, all'età dell'immobile, alla zona territoriale dell'ubicazione del rischio, alla destinazione d'uso dell'unità abitativa ed al livello del Piano abitativo. Il premio è inoltre soggetto a *sconti tecnici* applicati automaticamente nei seguenti casi:

- con l'acquisto congiunto di tutte le seguenti Garanzie: Incendio Fabbricato e Contenuto, Furto, RC Fabbricato e RC Conduzione;
- con l'attivazione della "Franchigia frontale" (a valere su tutte le Garanzie acquistate delle Sezioni Incendio, RC e Furto);
- in presenza di dichiarazione della "Polizza Condominiale" (a valere sulle Garanzie Incendio Fabbricato ed RC Fabbricato);
- in presenza di dichiarazione di Impianto antifurto, valido e funzionante (a valere per la Garanzia Furto).

Il *Premio* inerente alle garanzie "RC Capofamiglia" (opzione "Vita Privata" e opzione "Vita Privata & Conduzione") è influenzato dalla Zona di residenza del nucleo familiare assicurato e soggetto all'applicazione automatica di uno *sconto tecnico* ove scelta l'attivazione della "Franchigia Frontale".

Le garanzie "Tutela legale", "Assistenza" e "Life Style" prevedono invece premi fissi (in particolare per "Life Style" i premi sono imputati in base al *Massimale* scelto) e non soggetti a sconti tecnici.

Art. 16 – SOMME ASSICURATE E CUMULI PER EVENTO

Le *Somme assicurate* sono indicate in *Polizza* in corrispondenza di ogni Garanzia.

In caso di evento garantito che colpisca una pluralità di *Beni* assicurati con la *Società*, l'esborso massimo di quest'ultima a favore di tutti i beni coinvolti non potrà in alcun caso superare la somma di € **5.000.000**. Di conseguenza, qualora gli indennizzi complessivamente dovuti dalla *Società* eccedano il limite sopraindicato, l'*Indennizzo* spettante per ogni *Bene* assicurato sarà ridotto in proporzione alle singole somme da ciascuno assicurate e la *Società* restituirà ai *Contraenti* il *Premio* in proporzione alla somma non liquidata.

Art. 17 – BUONA FEDE

A parziale deroga del paragrafo **10.1** (Dichiarazione relative alle circostanze del rischio) le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione da parte del *Contraente/Assicurato* di mutamenti aggravanti il rischio, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, a **patto che tali inesattezze o omissioni:**

- non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio;
- e che l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.

La *Compagnia* ha comunque il diritto di **percepire la differenza di premio** corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 18 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* perde il diritto all'*Indennizzo* se:

- aumenta dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del *Sinistro*;
- sottrae/occulta/manomette i beni rimasti dopo il *Sinistro*;
- modifica o altera le tracce o i residui del *Sinistro*.

Art. 19 – CLAUSOLA BROKER/GESTIONE DEL CONTRATTO

Qualora il presente contratto venga intermediato da un broker, come identificato nel Modulo di Polizza, le Parti prendono atto che tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi relativi alla *Polizza*, avverranno anche per il tramite del Broker che provvederà al successivo versamento alla *Compagnia* assicuratrice.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker, nel nome e per conto del *Contraente/Assicurato*, alla *Compagnia*, si intenderà come fatta dal *Contraente/Assicurato*. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal *Contraente/Assicurato* al broker si intenderà come fatta alla *Compagnia*.

Con la sottoscrizione della *Polizza* il *Contraente* conferisce mandato al broker di rappresentarlo ai fini del *contratto*. È convenuto pertanto che ogni comunicazione fatta al broker dalla *Compagnia* si considererà come fatta al *Contraente* e ogni comunicazione fatta dal broker alla *Compagnia* si considererà come fatta dal *Contraente*.

COSA È POSSIBILE ASSICURARE

Sezione A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI

Le “**Garanzie**” e le correlate “**Estensioni Facoltative**” previste dalla presente sezione sono **operanti solo se** espressamente indicate come “**comprese**” nel *Modulo di Polizza* in relazione all’ubicazione del *Bene assicurato* ivi indicato.

Garanzia “INCENDIO FABBRICATO”

(Garanzia Principale, facoltativa)

Art. 20 – OGGETTO DELLA COPERTURA INCENDIO FABBRICATO

La *Società* risponde, entro la *Somma Assicurata* indicata nel *Modulo di Polizza*, dei danni materiali e diretti causati al “*Fabbricato*” assicurato dagli eventi che seguono:

- a) Incendio (compresi i guasti arrecati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o arrestare l’*incendio* e anche quelli arrecati dall’*Assicurato* o da terzi allo scopo di limitare il danno);
- b) Esplosione, *Implosione* e *Scoppio* (vedasi esclusioni specifiche);
- c) Fulmine (eccetto i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici che rientrano tra i “Fenomeni elettrici” per i quali deve essere operante la specifica “Estensione Facoltativa”).
- d) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, corpi e veicoli spaziali;
- e) Onda sonora determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- f) Urto di veicoli stradali (o natanti) non appartenenti all’*Assicurato* né al suo servizio;
- g) Caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- h) Sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas e vapori a seguito degli eventi a), b), c) o guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del *Fabbricato*.

Per ogni *Sinistro* il pagamento dell’*Indennizzo* verrà effettuato, in base all’evento che lo ha determinato, con l’applicazione delle *Franchigie* e/o *Scoperti* e/o *Limiti di Indennizzo* che, se presenti, sono indicati nel testo contrattuale che segue.

✚ 20.1 – Colpa grave

La garanzia opera anche se gli eventi di cui sopra sono causati con *Colpa Grave* dell’*Assicurato*, dei suoi familiari conviventi o delle persone di cui l’*Assicurato* debba rispondere a norma di legge.

✚ 20.2 – Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso di dolo, la *Società* rinuncia al diritto di *surroga* che le compete, ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici, inquilini, purché l’*Assicurato* a sua volta non eserciti l’azione nei confronti del responsabile.

✚ 20.3 – Quota di parti comuni

Nel caso in cui l’*Abitazione assicurata* occupi solo una parte di *Fabbricato*, la garanzia si estende anche alla quota di parti comuni di proprietà dell’*Assicurato*.

✚ 20.4 – Trasloco

Se l’*Assicurazione* è riferita alla *Dimora abituale*, in caso di trasloco ad altra *Dimora abituale*, previa comunicazione scritta da parte del *Contraente* e/o dell’*Assicurato* del cambio di ubicazione da effettuarsi in ogni caso prima del trasloco, la Garanzia sarà operante sia nell’*Abitazione assicurata* indicata nel *Modulo di Polizza*, sia in quella nuova, per un massimo di 7 (sette) giorni a decorrere dalla data nella quale il *Contraente/Assicurato* dichiara alla *Società* di iniziare le operazioni di trasloco. La Garanzia, limitatamente a tale periodo, verrà prestata su entrambe le *Abitazioni*, a parziale deroga del paragrafo 5 che segue, a “*Primo Rischio Assoluto*” e cioè senza applicare il disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile. Di conseguenza la somma assicurata indicata in *Polizza* rappresenta il limite di *Indennizzo* per uno o più sinistri che si verificassero durante predetto periodo.

Sono esclusi i danni che si verificassero durante il trasporto.

Trascorso tale periodo l’*Assicurazione* varrà esclusivamente sulla nuova abitazione purché la stessa risponda ai requisiti di assicurabilità indicati all’Art.9 e previa specifica accettazione scritta da parte della *Società* che dovrà adeguare il contratto secondo le caratteristiche del nuovo rischio assicurato, calcolando il nuovo *Premio* per l’annualità successiva nonché l’eventuale conguaglio dovuto per il periodo di copertura in corso.

In assenza di comunicazioni scritte (o in caso di tardive comunicazioni rispetto alle tempistiche su indicate) o nel caso in cui il nuovo rischio non risponda ai requisiti di assicurabilità, la *Società* non terrà il nuovo rischio in copertura e sarà tenuta unicamente alla restituzione, al *Contraente*, del pro-rata del *Premio* imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

✚ 20.5 – Forma e tipo di garanzia

L’*Assicurazione* è prestata con i seguenti criteri (validi anche per le Estensioni Facoltative, **ove non diversamente specificato**):

- **Forma di garanzia:** a “*Valore Intero*” o a “*Primo Rischio Assoluto*” (a seconda della scelta effettuata dal *Contraente* e indicata nel *Modulo di Polizza* in corrispondenza della Garanzia);
- **Tipo di garanzia:** “*Valore a nuovo*”.

✚ 20.6 – Estensioni sempre operanti

La Società inoltre, in seguito ad un *Sinistro* indennizzabile in base agli eventi assicurati, provvede al rimborso, nei limiti di Indennizzo indicati di seguito nella tabella riepilogativa, facente parte integrante delle *Condizioni di Assicurazione*, e fino alla concorrenza del **20%** del danno indennizzabile con il massimo di **€ 50.000** per evento ed anno assicurativo, delle **spese consequenziali**, purché documentate, sostenute per i casi sotto riportati:

Demolizione e sgombero	La demolizione, lo sgombero, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento alla più vicina discarica o a quella imposta dall'Autorità, dei residui del <i>Sinistro</i> .
Rimozione e ricollocamento dell'arredamento	La rimozione, il deposito ed il ricollocamento dell' <i>Arredamento</i> domestico, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati occupati dall' <i>Assicurato</i> (operante purché attiva la Garanzia "Incendio Contenuto").
Alloggio temporaneo	L'alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali assicurati danneggiati, occupati dall' <i>Assicurato</i> come <i>Dimora abituale</i> , e resi inabitabili a seguito di <i>Sinistro</i> . Nessun <i>Indennizzo</i> spetterà all' <i>Assicurato</i> per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.
Perdita pigioni	La perdita delle pigioni per il periodo strettamente necessario al ripristino dei locali assicurati, con il massimo di un anno.
Rifacimento documenti	Le spese sostenute per il rifacimento materiale dei documenti di famiglia.
Oneri di urbanizzazione	Gli oneri di urbanizzazione eventualmente sostenuti o che si dovessero sostenere.
Oneri di ricostruzione	Gli oneri di ricostruzione dell' <i>Abitazione assicurata</i> in base alle disposizioni vigenti al momento del <i>Sinistro</i> .
Onerari di progettisti	Gli onorari dovuti ai professionisti per la riprogettazione dell' <i>Abitazione assicurata</i> e la direzione dei lavori di ricostruzione. L'importo delle parcelle non deve eccedere i limiti previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non deve riguardare prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo.
Oneri notarili	Gli atti notarili per il riacquisto di una nuova abitazione a seguito della distruzione di quella assicurata.
Rimpiazzo del combustibile	Le spese necessarie per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito dagli impianti a servizio dell' <i>abitazione assicurata</i> o del <i>fabbricato</i> per la parte di quota di proprietà.

✚ 20.7 - Estensioni facoltative (con premio aggiuntivo)

(Operanti se singolarmente acquistate ed indicate come "comprese" nel Modulo di Polizza)

Qualora operanti, l'*Assicurazione* si intende estesa, nell'ambito della somma assicurata della *Garanzia* principale ed entro i relativi Massimali annui esplicitati in *Polizza*, anche ad ulteriori eventi, come di seguito indicato:

EVENTI ATMOSFERICI	<p>La Garanzia opera, nei limiti indicati nella Tabella che segue, per i danni diretti e materiali ai <i>Beni assicurati</i> causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine</i>, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su una pluralità di beni, assicurati o meno, posti nelle vicinanze; ▪ <i>Bagnamento da acqua piovana verificatisi all'interno del Fabbricato</i> purché conseguente e avvenuto contestualmente a rotture o lesioni provocate al <i>tetto</i>, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto precedente (inclusi, in tal caso anche i danni da bagnatura al <i>Contenuto</i>, se operante la Garanzia "Incendio Contenuto"). ▪ <i>Sovraccarico di neve sul tetto</i> che provochi il crollo totale o parziale del <i>tetto</i> e/o delle pareti del <i>Fabbricato</i>, compresi i conseguenti danni da bagnatura verificatisi all'interno dei locali dell'<i>Abitazione assicurata</i> (incluso in tal caso anche i danni da bagnatura al <i>Contenuto</i> se operante la Garanzia "Incendio Contenuto").
EVENTI SOCIOPOLITICI	<p>La Garanzia opera, nei limiti indicati nella Tabella che segue, per i danni diretti e materiali ai <i>Beni assicurati</i> dovuti ad atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio e atti di <i>terrorismo</i>.</p> <p>In riferimento ai danni diretti a <i>Lastre e Pannelli solari /Fotovoltaici</i> dovuti agli "eventi sociopolitici" di cui sopra, gli stessi saranno garantiti entro i sotto limiti indicati alla tabella che segue.</p> <p>In deroga alle esclusioni comuni di sezione, qualora operante la presente estensione, sono compresi i danni materiali e diretti ai <i>Beni assicurati</i> da <i>Esplosione</i> e <i>Scoppio</i> di ordigni esplosivi.</p>
FENOMENO ELETTRICO	<p>La Garanzia opera, nei limiti indicati nella Tabella che segue, per i danni diretti e materiali causati a macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici o elettronici, centraline e batterie per impianti</p>

(ad esempio impianti fotovoltaici) relativi ai *Beni assicurati* dovuti a scariche, correnti, corto circuito ed altri fenomeni elettrici.

L'Assicurazione è sempre prestata, per tali eventi, nella Forma di garanzia a **Primo Rischio Assoluto**.

In riferimento ai danni da *Fenomeno elettrico* ai computer e agli strumenti multimediali elettronici portatili sotto carica, nonché agli apparecchi elettronici ad uso domestico collegati all'impianto elettrico (coperti esclusivamente se assicurato il *Contenuto*), gli stessi saranno garantiti entro i sotto limiti indicati alla tabella che segue.

SPARGIMENTO D'ACQUA

La Garanzia opera, nei limiti indicati nella Tabella che segue, per i danni materiali e diretti causati ai *Beni assicurati* da spargimento d'acqua dovuto a:

- **Rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici** (inclusi i *tubi interrati*), **impianti igienici e tecnici esistenti nel Fabbricato**;
- **Rottura accidentale delle apparecchiature idrosanitarie o di elettrodomestici** (lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, scaldabagni e simili) e dei relativi raccordi collegati agli impianti fissi del *Fabbricato*, **qualora operante** la Garanzia "Incendio Contenuto";
- **Rottura per effetto di gelo** di tubazioni degli impianti fissi installati nel *Fabbricato*. Si precisa tuttavia che se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di **48 ore consecutive**, la franchigia indicata in *Polizza* si intende raddoppiata;
- **Traboccamento o rigurgito** di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel *Fabbricato*;
- **Occlusione di tubazioni** relative ad impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel *Fabbricato*.

RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI

A parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni della precedente Estensione facoltativa la *Società* rimborsa, entro i limiti indicati nella Tabella che segue:

- a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini della precedente garanzia "spargimento d'acqua": le spese strettamente necessarie e connesse per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni, e i relativi raccordi murati, degli impianti la cui **rottura accidentale** ha causato la fuoriuscita di acqua condotta, nonché le spese, necessariamente sostenute per demolire e ricostruire le parti del *Fabbricato* assicurato e per sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del *Sinistro*;
- a seguito di **dispersione di gas** degli impianti di distribuzione (di competenza dell'*Assicurato*) posti al servizio dell'*Abitazione assicurata*, purché accertata dall'azienda erogatrice e che comporti lo sospensione dell'erogazione da parte della stessa: le spese sostenute per riparare o sostituire il tratto di condotta (intesa come insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori) che ha dato origine alla dispersione di gas nonché le relative spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parti del *Fabbricato* assicurato, lo sgombero ed il trasporto al più vicino scarico i residuati del *Sinistro*.

LASTRE

La *Società* indennizza, nei limiti indicati nella Tabella che segue, le spese sostenute per la sostituzione di *Lastre* con altre nuove eguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione, la cui rottura sia stata causata da eventi accidentali non altrimenti previsti in altra garanzia e/o estensione della presente Sezione A);

L'Assicurazione è sempre prestata nella Forma di garanzia a "**Primo Rischio Assoluto**".

PANNELLI SOLARI

La *Società* indennizza, nei limiti indicati nella Tabella che segue, i danni materiali e diretti subiti dai *Pannelli solari* (termici e/o fotovoltaici), installati sui tetti, purché in aderenza agli stessi e saldamente ancorati, del *Fabbricato* assicurato (per la sola quota di spettanza dell'*Assicurato* nel caso di appartamento in condominio) il cui danneggiamento sia dovuto a:

- uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine e fulmini.
- crollo del tetto per sovraccarico di neve (**qualora operante** l'estensione "Eventi Atmosferici");
- eventi sociopolitici (**qualora operante** l'estensione "Eventi Sociopolitici");
- fenomeno elettrico (**qualora operante** l'estensione "Fenomeno Elettrico");

L'Assicurazione è sempre prestata nella Forma di garanzia a "**Primo Rischio Assoluto**".

20.8 - Limiti e massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA INCENDIO FABBRICATO																																					
MASSIMALI	<p>È possibile assicurare i Fabbricati entro le seguenti somme assicurate indicate in polizza in corrispondenza della garanzia INCENDIO FABBRICATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Forma di assicurazione a Valore Intero: da un minimo di € 50.000 ad un massimo di € 1.000.000. ▪ Forma di assicurazione a Primo rischio assoluto: da un minimo di € 50.000 ad un massimo di € 350.000. <p>Entro la somma assicurata vengono garantiti i danni diretti conseguenti a Incendio, Esplosione, Implosione, Scoppio, Fulmine, Caduta aeromobili, Onda sonora, Urto di veicoli stradali, Caduta di ascensori /montacarichi, Fumo gas o vapori.</p>																																				
LIMITAZIONI	<p>Le seguenti prestazioni vengono liquidate entro la somma assicurata Incendio Fabbricato, con i seguenti limiti massimi di indennizzo per periodo assicurato:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">PRESTAZIONI SEMPRE OPERANTI</th> <th style="width: 50%;">LIMITI D'INDENNIZZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✓ <i>Demolizione e sgombero;</i></td> <td>Fino al 15% dell'importo indennizzabile a termini di polizza;</td> </tr> <tr> <td>✓ <i>Rimozione e ricollocamento dell'arredo;</i></td> <td rowspan="4">Complessivamente per sinistro: fino al 10% dell'importo indennizzabile a termini di polizza;</td> </tr> <tr> <td>✓ <i>Alloggio temporaneo;</i></td> </tr> <tr> <td>✓ <i>Perdita pigioni;</i></td> </tr> <tr> <td>✓ <i>Rifacimento documenti;</i></td> </tr> <tr> <td>✓ <i>Oneri di urbanizzazione;</i></td> <td rowspan="4">Complessivamente per sinistro: fino al 10% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di € 2.000 (per sinistro/anno assicurativo).</td> </tr> <tr> <td>✓ <i>Oneri di ricostruzione;</i></td> </tr> <tr> <td>✓ <i>Onerari dei progettisti;</i></td> </tr> <tr> <td>✓ <i>Onerari notarili;</i></td> </tr> <tr> <td>✓ <i>Rimpiazzo del combustibile;</i></td> <td>Fino al limite massimo di € 1.500 (per sinistro/anno assicurativo).</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">ESTENSIONI FACOLTATIVE (con premio aggiuntivo)</th> <th style="width: 50%;">LIMITI D'INDENNIZZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">SPARGIMENTO D'ACQUA</td> <td> <p>Danni diretti ai locali del Fabbricato assicurato dovuti a spargimento di acqua, per:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">a) Rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e tecnici</td> <td style="width: 50%;">Entro il massimale annuo "Spargimento d'Acqua" assicurato e indicato in Polizza. (Limite massimo annuo per le dimore saltuarie di € 50.000 per danni ai locali).</td> </tr> <tr> <td>b) Rottura accidentale di tubi /impianti interrati</td> <td>Fino al limite massimo di € 2.000 (per sinistro/ anno assicurativo).</td> </tr> <tr> <td>c) Rottura accidentale di apparecchiature idrosanitarie o di elettrodomestici e relativi raccordi</td> <td>Fino al 15% del massimale annuo "Spargimento d'Acqua" assicurato ed indicato in Polizza, con il limite massimo di € 15.000 (per sinistro/anno assicurativo).</td> </tr> <tr> <td>d) Gelo (Esclusi i tubi interrati)</td> <td>Fino al limite massimo di € 8.000 (ridotto per le dimore saltuarie ad € 5.000) per sinistro/anno assicurativo.</td> </tr> <tr> <td>e) Traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici e tecnici.</td> <td>Fino al limite massimo di € 2.000 (per sinistro/anno assicurativo).</td> </tr> <tr> <td>f) Occlusione di tubazioni</td> <td>Entro il massimale annuo "Spargimento d'Acqua" assicurato ed indicato in Polizza.</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI</td> <td> <p>Danni al Fabbricato, per rottura accidentale, di:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">a) Tubi non interrati</td> <td style="width: 50%;">Entro il massimale annuo "Ricerca e riparazione guasti" assicurato ed indicato in Polizza.</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	PRESTAZIONI SEMPRE OPERANTI	LIMITI D'INDENNIZZO	✓ <i>Demolizione e sgombero;</i>	Fino al 15% dell'importo indennizzabile a termini di polizza;	✓ <i>Rimozione e ricollocamento dell'arredo;</i>	Complessivamente per sinistro: fino al 10% dell'importo indennizzabile a termini di polizza;	✓ <i>Alloggio temporaneo;</i>	✓ <i>Perdita pigioni;</i>	✓ <i>Rifacimento documenti;</i>	✓ <i>Oneri di urbanizzazione;</i>	Complessivamente per sinistro: fino al 10% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di € 2.000 (per sinistro/anno assicurativo).	✓ <i>Oneri di ricostruzione;</i>	✓ <i>Onerari dei progettisti;</i>	✓ <i>Onerari notarili;</i>	✓ <i>Rimpiazzo del combustibile;</i>	Fino al limite massimo di € 1.500 (per sinistro/anno assicurativo).	ESTENSIONI FACOLTATIVE (con premio aggiuntivo)	LIMITI D'INDENNIZZO	SPARGIMENTO D'ACQUA	<p>Danni diretti ai locali del Fabbricato assicurato dovuti a spargimento di acqua, per:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">a) Rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e tecnici</td> <td style="width: 50%;">Entro il massimale annuo "Spargimento d'Acqua" assicurato e indicato in Polizza. (Limite massimo annuo per le dimore saltuarie di € 50.000 per danni ai locali).</td> </tr> <tr> <td>b) Rottura accidentale di tubi /impianti interrati</td> <td>Fino al limite massimo di € 2.000 (per sinistro/ anno assicurativo).</td> </tr> <tr> <td>c) Rottura accidentale di apparecchiature idrosanitarie o di elettrodomestici e relativi raccordi</td> <td>Fino al 15% del massimale annuo "Spargimento d'Acqua" assicurato ed indicato in Polizza, con il limite massimo di € 15.000 (per sinistro/anno assicurativo).</td> </tr> <tr> <td>d) Gelo (Esclusi i tubi interrati)</td> <td>Fino al limite massimo di € 8.000 (ridotto per le dimore saltuarie ad € 5.000) per sinistro/anno assicurativo.</td> </tr> <tr> <td>e) Traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici e tecnici.</td> <td>Fino al limite massimo di € 2.000 (per sinistro/anno assicurativo).</td> </tr> <tr> <td>f) Occlusione di tubazioni</td> <td>Entro il massimale annuo "Spargimento d'Acqua" assicurato ed indicato in Polizza.</td> </tr> </tbody> </table>	a) Rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e tecnici	Entro il massimale annuo "Spargimento d'Acqua" assicurato e indicato in Polizza. (Limite massimo annuo per le dimore saltuarie di € 50.000 per danni ai locali).	b) Rottura accidentale di tubi /impianti interrati	Fino al limite massimo di € 2.000 (per sinistro/ anno assicurativo).	c) Rottura accidentale di apparecchiature idrosanitarie o di elettrodomestici e relativi raccordi	Fino al 15% del massimale annuo "Spargimento d'Acqua" assicurato ed indicato in Polizza, con il limite massimo di € 15.000 (per sinistro/anno assicurativo).	d) Gelo (Esclusi i tubi interrati)	Fino al limite massimo di € 8.000 (ridotto per le dimore saltuarie ad € 5.000) per sinistro/anno assicurativo.	e) Traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici e tecnici.	Fino al limite massimo di € 2.000 (per sinistro/anno assicurativo).	f) Occlusione di tubazioni	Entro il massimale annuo "Spargimento d'Acqua" assicurato ed indicato in Polizza.	RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI	<p>Danni al Fabbricato, per rottura accidentale, di:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">a) Tubi non interrati</td> <td style="width: 50%;">Entro il massimale annuo "Ricerca e riparazione guasti" assicurato ed indicato in Polizza.</td> </tr> </tbody> </table>	a) Tubi non interrati	Entro il massimale annuo "Ricerca e riparazione guasti" assicurato ed indicato in Polizza.
PRESTAZIONI SEMPRE OPERANTI	LIMITI D'INDENNIZZO																																				
✓ <i>Demolizione e sgombero;</i>	Fino al 15% dell'importo indennizzabile a termini di polizza;																																				
✓ <i>Rimozione e ricollocamento dell'arredo;</i>	Complessivamente per sinistro: fino al 10% dell'importo indennizzabile a termini di polizza;																																				
✓ <i>Alloggio temporaneo;</i>																																					
✓ <i>Perdita pigioni;</i>																																					
✓ <i>Rifacimento documenti;</i>																																					
✓ <i>Oneri di urbanizzazione;</i>	Complessivamente per sinistro: fino al 10% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di € 2.000 (per sinistro/anno assicurativo).																																				
✓ <i>Oneri di ricostruzione;</i>																																					
✓ <i>Onerari dei progettisti;</i>																																					
✓ <i>Onerari notarili;</i>																																					
✓ <i>Rimpiazzo del combustibile;</i>	Fino al limite massimo di € 1.500 (per sinistro/anno assicurativo).																																				
ESTENSIONI FACOLTATIVE (con premio aggiuntivo)	LIMITI D'INDENNIZZO																																				
SPARGIMENTO D'ACQUA	<p>Danni diretti ai locali del Fabbricato assicurato dovuti a spargimento di acqua, per:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">a) Rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e tecnici</td> <td style="width: 50%;">Entro il massimale annuo "Spargimento d'Acqua" assicurato e indicato in Polizza. (Limite massimo annuo per le dimore saltuarie di € 50.000 per danni ai locali).</td> </tr> <tr> <td>b) Rottura accidentale di tubi /impianti interrati</td> <td>Fino al limite massimo di € 2.000 (per sinistro/ anno assicurativo).</td> </tr> <tr> <td>c) Rottura accidentale di apparecchiature idrosanitarie o di elettrodomestici e relativi raccordi</td> <td>Fino al 15% del massimale annuo "Spargimento d'Acqua" assicurato ed indicato in Polizza, con il limite massimo di € 15.000 (per sinistro/anno assicurativo).</td> </tr> <tr> <td>d) Gelo (Esclusi i tubi interrati)</td> <td>Fino al limite massimo di € 8.000 (ridotto per le dimore saltuarie ad € 5.000) per sinistro/anno assicurativo.</td> </tr> <tr> <td>e) Traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici e tecnici.</td> <td>Fino al limite massimo di € 2.000 (per sinistro/anno assicurativo).</td> </tr> <tr> <td>f) Occlusione di tubazioni</td> <td>Entro il massimale annuo "Spargimento d'Acqua" assicurato ed indicato in Polizza.</td> </tr> </tbody> </table>	a) Rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e tecnici	Entro il massimale annuo "Spargimento d'Acqua" assicurato e indicato in Polizza. (Limite massimo annuo per le dimore saltuarie di € 50.000 per danni ai locali).	b) Rottura accidentale di tubi /impianti interrati	Fino al limite massimo di € 2.000 (per sinistro/ anno assicurativo).	c) Rottura accidentale di apparecchiature idrosanitarie o di elettrodomestici e relativi raccordi	Fino al 15% del massimale annuo "Spargimento d'Acqua" assicurato ed indicato in Polizza, con il limite massimo di € 15.000 (per sinistro/anno assicurativo).	d) Gelo (Esclusi i tubi interrati)	Fino al limite massimo di € 8.000 (ridotto per le dimore saltuarie ad € 5.000) per sinistro/anno assicurativo.	e) Traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici e tecnici.	Fino al limite massimo di € 2.000 (per sinistro/anno assicurativo).	f) Occlusione di tubazioni	Entro il massimale annuo "Spargimento d'Acqua" assicurato ed indicato in Polizza.																								
a) Rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e tecnici	Entro il massimale annuo "Spargimento d'Acqua" assicurato e indicato in Polizza. (Limite massimo annuo per le dimore saltuarie di € 50.000 per danni ai locali).																																				
b) Rottura accidentale di tubi /impianti interrati	Fino al limite massimo di € 2.000 (per sinistro/ anno assicurativo).																																				
c) Rottura accidentale di apparecchiature idrosanitarie o di elettrodomestici e relativi raccordi	Fino al 15% del massimale annuo "Spargimento d'Acqua" assicurato ed indicato in Polizza, con il limite massimo di € 15.000 (per sinistro/anno assicurativo).																																				
d) Gelo (Esclusi i tubi interrati)	Fino al limite massimo di € 8.000 (ridotto per le dimore saltuarie ad € 5.000) per sinistro/anno assicurativo.																																				
e) Traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici e tecnici.	Fino al limite massimo di € 2.000 (per sinistro/anno assicurativo).																																				
f) Occlusione di tubazioni	Entro il massimale annuo "Spargimento d'Acqua" assicurato ed indicato in Polizza.																																				
RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI	<p>Danni al Fabbricato, per rottura accidentale, di:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">a) Tubi non interrati</td> <td style="width: 50%;">Entro il massimale annuo "Ricerca e riparazione guasti" assicurato ed indicato in Polizza.</td> </tr> </tbody> </table>	a) Tubi non interrati	Entro il massimale annuo "Ricerca e riparazione guasti" assicurato ed indicato in Polizza.																																		
a) Tubi non interrati	Entro il massimale annuo "Ricerca e riparazione guasti" assicurato ed indicato in Polizza.																																				



	<p>b) Tubi interrati</p> <p>c) Tubi di gas</p>	<p>Entro il massimale annuo "Ricerca e riparazione guasti" assicurato ed indicato in Polizza, con il limite massimo di € 2.000 (per sinistro/anno assicurativo).</p> <p>Entro il massimale annuo "Ricerca e riparazione guasti" assicurato ed indicato in Polizza, con il limite massimo di € 2.000 (per sinistro/anno assicurativo).</p>
EVENTI SOCIOPOLITICI	<p>Danni al Fabbricato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Atti vandalici o dolosi / ✓ Scioperi e Tumulti popolari / ✓ Sommosse e Sabotaggio / ✓ Atti di terrorismo 	<p>Entro il massimale annuo "Eventi sociopolitici" assicurato ed indicato in polizza, con il limite del 30% con il massimo di € 75.000 per gli Atti di terrorismo.</p>
EVENTI ATMOSFERICI	<p>Danni diretti al Fabbricato dovuti a:</p> <p>a) Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.</p> <p>b) Acqua piovana (danni da bagnamento)</p> <p>c) Sovraccarico di neve (danni da crollo e conseguente bagnatura dei locali e del contenuto).</p>	<p>Entro il massimale annuo "Eventi atmosferici" assicurato ed indicato in Polizza.</p> <p>Entro il massimale annuo "Eventi atmosferici" assicurato ed indicato in polizza, con il limite massimo di € 20.000 per annualità di polizza.</p> <p>Fino al 50% del massimale annuo "Eventi atmosferici" assicurato ed indicato in polizza.</p>
FENOMENO ELETTRICO	<p>Danni al Fabbricato</p>	<p>Entro il massimale annuo "Fenomeno Elettrico" assicurato ed indicato in Polizza.</p>
LASTRE	<p>Danni alle lastre del Fabbricato assicurato per:</p> <p>a) Eventi accidentali</p> <p>b) Eventi atmosferici (crollo del tetto per sovraccarico di neve)</p> <p>c) Eventi sociopolitici</p>	<p>Fino al massimale annuo assicurato dell'estensione facoltativa "Lastre" indicato in Polizza.</p> <p>Fino al massimale annuo assicurato dell'estensione facoltativa "Lastre" indicato in Polizza.</p> <p>Fino al massimale annuo assicurato dell'estensione facoltativa "Lastre" indicato in Polizza, con il limite massimo di € 1.500 per sinistro/anno assicurativo.</p>
PANNELLI SOLARI	<p>Danni ai Pannelli solari/fotovoltaici, saldamente installati sui tetti del Fabbricato assicurato, da eventi quali:</p> <p>a) Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, fulmini;</p> <p>b) Crollo del tetto per sovraccarico di neve (opera in presenza di estensione "Eventi Atmosferici")</p> <p>c) Eventi sociopolitici (opera in presenza di estensione "Eventi Sociopolitici")</p> <p>d) Fenomeno elettrico (opera in presenza di estensione "Fenomeno Elettrico")</p>	<p>Entro il massimale annuo assicurato dell'estensione facoltativa "Pannelli solari", indicato nel Modulo di Polizza.</p> <p>Fino al 10% del massimale assicurato per l'estensione facoltativa "Eventi atmosferici" della Garanzia <i>Incendio Fabbricato</i>, con il limite massimo di € 10.000 per sinistro/ anno assicurativo e comunque non oltre il massimale annuo "Pannelli Solari" indicato in Polizza.</p> <p>Entro il massimale annuo "Pannelli Solari" e fino al 70% del massimale annuo dell'estensione facoltativa "Eventi sociopolitici", della Garanzia <i>Incendio Fabbricato</i>, indicato nel Modulo di polizza</p> <p>Entro il massimale annuo "Pannelli Solari" e fino al massimale annuo dell'estensione facoltativa "Fenomeno Elettrico" della Garanzia <i>Incendio Fabbricato</i> indicato in Polizza.</p>
SCOPERTO		



	<p>Se dichiarata dal <i>Contraente</i> la presenza della “Polizza Condominiale” e qualora la stessa fosse al momento del <i>Sinistro</i> inesistente o inoperante, la liquidazione del danno, in riferimento alla Garanzia “Incendio Fabbriato”, subirà una riduzione del 20% (Scoperto).</p> <p>Qualora siano convenuti sia lo <i>Scoperto</i> che la <i>franchigia</i>, in caso di <i>Sinistro</i> la <i>Società</i> rimborserà all'<i>Assicurato</i> la somma liquidata a termini di <i>Polizza</i> sotto deduzione della percentuale di <i>Scoperto</i>, con il minimo pari all'importo della <i>Franchigia</i>.</p> <p>Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 30%.</p>																																										
FRANCHIGIA	<p>FRANCHIGIA FRONTALE</p> <p>Se opzionata dal <i>Contraente</i> e valorizzata a “SI” sul <i>Modulo di Polizza</i>, verrà applicata, per ogni <i>Sinistro</i>, la Franchigia frontale pari ad € 350, con l'avvertenza che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ eventuali <i>Scoperti/Franchigie</i> di importo superiore previsti nelle specifiche prestazioni, prevalgono su di essa. ✓ eventuali <i>Scoperti/ Franchigie</i> di importo inferiore previsti nelle specifiche prestazioni, sono sostituiti da quest'ultima. <p>In assenza di Franchigia frontale, l'assicurazione è prestata, limitatamente alle prestazioni che seguono, con l'applicazione della franchigia standard (a valere per ogni sinistro):</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="7">SPARGIMENTO D'ACQUA</td> <td colspan="2">Danni al Fabbriato per Spargimento di acqua, dovuto a:</td> </tr> <tr> <td>a) Rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e tecnici</td> <td>Franchigia di € 100</td> </tr> <tr> <td>b) Rottura accidentale di tubi /impianti interrati</td> <td>Franchigia di € 200</td> </tr> <tr> <td>c) Rottura accidentale di apparecchiature idrosanitarie o di elettrodomestici e relativi raccordi</td> <td>Franchigia di € 100</td> </tr> <tr> <td>d) Gelo</td> <td>Franchigia di € 200 Franchigia raddoppiata per abitazione sprovvista di impianto di riscaldamento o non funzionante da oltre 48 ore.</td> </tr> <tr> <td>e) Traboccamento o rigurgito di Impianti idrici, igienici e tecnici.</td> <td>Franchigia di € 100</td> </tr> <tr> <td>f) Occlusione di tubazioni</td> <td>Franchigia di € 100</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI</td> <td colspan="2">Danni al Fabbriato, per rottura accidentale, di:</td> </tr> <tr> <td>a) Tubi non interrati</td> <td>Franchigia di € 100</td> </tr> <tr> <td>b) Tubi interrati</td> <td>Franchigia di € 200</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c) Tubi di gas</td> <td>Franchigia di € 100</td> </tr> <tr> <td>EVENTI SOCIOPOLITICI</td> <td colspan="2"> Danni al Fabbriato per: ✓ Atti vandalici o dolosi / ✓ Scioperi e Tumulti popolari / ✓ Sommosse e Sabotaggio / ✓ Atti di terrorismo </td> </tr> <tr> <td rowspan="4">EVENTI ATMOSFERICI</td> <td colspan="2">Danni diretti al Fabbriato (Ilocali assicurati) dovuti a:</td> </tr> <tr> <td>a) Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.</td> <td rowspan="3">Franchigia di € 100 La franchigia si raddoppia per locali interrati</td> </tr> <tr> <td>b) Acqua piovana (danni da bagnamento)</td> </tr> <tr> <td>c) Sovraccarico di neve (danni da crollo e conseguente bagnatura dei locali e del contenuto).</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Danni al Fabbriato (Ilocali assicurati)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Franchigia di € 150</td> </tr> </table>		SPARGIMENTO D'ACQUA	Danni al Fabbriato per Spargimento di acqua, dovuto a:		a) Rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e tecnici	Franchigia di € 100	b) Rottura accidentale di tubi /impianti interrati	Franchigia di € 200	c) Rottura accidentale di apparecchiature idrosanitarie o di elettrodomestici e relativi raccordi	Franchigia di € 100	d) Gelo	Franchigia di € 200 Franchigia raddoppiata per abitazione sprovvista di impianto di riscaldamento o non funzionante da oltre 48 ore .	e) Traboccamento o rigurgito di Impianti idrici, igienici e tecnici.	Franchigia di € 100	f) Occlusione di tubazioni	Franchigia di € 100	RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI	Danni al Fabbriato , per rottura accidentale, di:		a) Tubi non interrati	Franchigia di € 100	b) Tubi interrati	Franchigia di € 200		c) Tubi di gas	Franchigia di € 100	EVENTI SOCIOPOLITICI	Danni al Fabbriato per: ✓ Atti vandalici o dolosi / ✓ Scioperi e Tumulti popolari / ✓ Sommosse e Sabotaggio / ✓ Atti di terrorismo		EVENTI ATMOSFERICI	Danni diretti al Fabbriato (Ilocali assicurati) dovuti a:		a) Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.	Franchigia di € 100 La franchigia si raddoppia per locali interrati	b) Acqua piovana (danni da bagnamento)	c) Sovraccarico di neve (danni da crollo e conseguente bagnatura dei locali e del contenuto).		Danni al Fabbriato (Ilocali assicurati)			Franchigia di € 150	
SPARGIMENTO D'ACQUA	Danni al Fabbriato per Spargimento di acqua, dovuto a:																																										
	a) Rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e tecnici	Franchigia di € 100																																									
	b) Rottura accidentale di tubi /impianti interrati	Franchigia di € 200																																									
	c) Rottura accidentale di apparecchiature idrosanitarie o di elettrodomestici e relativi raccordi	Franchigia di € 100																																									
	d) Gelo	Franchigia di € 200 Franchigia raddoppiata per abitazione sprovvista di impianto di riscaldamento o non funzionante da oltre 48 ore .																																									
	e) Traboccamento o rigurgito di Impianti idrici, igienici e tecnici.	Franchigia di € 100																																									
	f) Occlusione di tubazioni	Franchigia di € 100																																									
RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI	Danni al Fabbriato , per rottura accidentale, di:																																										
	a) Tubi non interrati	Franchigia di € 100																																									
	b) Tubi interrati	Franchigia di € 200																																									
	c) Tubi di gas	Franchigia di € 100																																									
EVENTI SOCIOPOLITICI	Danni al Fabbriato per: ✓ Atti vandalici o dolosi / ✓ Scioperi e Tumulti popolari / ✓ Sommosse e Sabotaggio / ✓ Atti di terrorismo																																										
EVENTI ATMOSFERICI	Danni diretti al Fabbriato (Ilocali assicurati) dovuti a:																																										
	a) Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.	Franchigia di € 100 La franchigia si raddoppia per locali interrati																																									
	b) Acqua piovana (danni da bagnamento)																																										
	c) Sovraccarico di neve (danni da crollo e conseguente bagnatura dei locali e del contenuto).																																										
	Danni al Fabbriato (Ilocali assicurati)																																										
	Franchigia di € 150																																										





	FENOMENO ELETTRICO		
	LASTRE	Danni alle <i>lastre</i> appartenenti al <i>Fabbricato</i> per	
		a) Eventi accidentali	Franchigia di € 100
		b) Eventi atmosferici (crollo del tetto per sovraccarico di neve)	
	c) Eventi sociopolitici		
	PANNELLI SOLARI	Danni ai Pannelli solari/fotovoltaici, saldamente installati sui tetti, da eventi quali:	
		a) Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, fulmini.	Franchigia di € 100
		b) Crollo del tetto per sovraccarico di neve	
		c) Eventi sociopolitici	
		d) Fenomeno elettrico	

Garanzia “INCENDIO CONTENUTO”

(Garanzia Principale, facoltativa)

Art. 21 – OGGETTO DELLA COPERTURA INCENDIO CONTENUTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai *Beni assicurati* (per la partita “**Contenuto**”) posti nell’*Abitazione assicurata* ed è prestata sino alla concorrenza della **somma assicurata indicata nel Modulo di Polizza**.

Si precisa che **nel caso di abitazione locata, data in usufrutto o Comodato a terzi**:

- se la *Polizza* è stipulata dal **proprietario** dei locali, resta inteso che viene assicurato il solo *Contenuto* appartenente al proprietario stesso e non all’inquilino, salvo patto scritto contrario con la Compagnia da regolare attraverso apposita appendice;- se la *Polizza* è stipulata dal **conduttore** dei locali (locatario, usufruttuario o comodatario), si intende assicurato il solo *Contenuto* appartenente a quest’ultimo e non al proprietario dei locali, salvo patto scritto contrario con la Compagnia da regolare attraverso apposita appendice.

Per la presente *Assicurazione* operano le medesime condizioni della Garanzia “Incendio Fabbricato”, a cui si rimanda, limitatamente all’Art. 20 ed ai paragrafi 20.1 (Colpa grave), 20.2 (Rinuncia alla rivalsa), 20.3, (quota di parti comuni) 20.4 (Trasloco), 20.5 (Forma di garanzia).

Non operano, per questa garanzia, le “Estensioni sempre operanti” previste dalla Garanzia Incendio Fabbricato (indicate al paragrafo 20.6) e, in riferimento al paragrafo 20.7- (Estensioni facoltative con premio aggiuntivo) l’assicurazione opera, ove risulti indicata nel modulo di polizza l’acquisto della specifica estensione, limitatamente a: Spargimento d’acqua, Fenomeno Elettrico, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Lastre.

21.1 - Limiti e massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA INCENDIO CONTENUTO																	
MASSIMALI	<p>È possibile assicurare i beni, contenuti nell’abitazione indicata nel modulo di polizza, entro le seguenti somme assicurate indicate in polizza in corrispondenza della garanzia INCENDIO CONTENUTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Forma di assicurazione a Valore Intero: da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 250.000 ▪ Forma di assicurazione a Primo rischio assoluto: da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 75.000. <p>Entro la somma assicurata vengono garantiti i danni diretti conseguenti a: Incendio, Esplosione, Implosione, Scoppio, Fulmine, Caduta aeromobili, Onda sonora, Urto di veicoli stradali, Caduta di ascensori /montacarichi, Fumo gas o vapori.</p>																
LIMITAZIONI	<p>Limitatamente alle categorie sottoindicate, l’Assicurazione è prestata con i seguenti limiti per sinistro ed anno assicurativo:</p> <p>Gioielli e Preziosi: entro il 30% della Somma Assicurata con il massimo di € 35.000 per la dimora abituale ed € 1.500 per la dimora saltuaria;</p> <p>Oggetti Pregiati: entro il 50% della Somma Assicurata con il limite massimo per singolo oggetto di € 15.000 per la dimora abituale ed € 1.500 per la dimora saltuaria;</p> <p>Documenti personali e d’archivio: fino ad un massimo di € 1.500;</p> <p>Valori: entro il 5% della Somma Assicurata con il massimo di € 1.500 per il denaro contante ed € 2.500 per gli altri Valori.</p> <p>Le seguenti estensioni vengono liquidate entro la somma assicurata annuale Incendio Contenuto, con i seguenti limiti massimi di indennizzo per periodo assicurato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTENSIONI FACOLTATIVE (con Premio Aggiuntivo)</th> <th>LIMITI D’INDENNIZZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SPARGIMENTO D’ACQUA</td> <td>Danni diretti ai beni, contenuti nei locali assicurati, da spargimento di acqua, per:</td> </tr> <tr> <td>a) Rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e tecnici</td> <td>Entro il massimale annuo assicurato “Spargimento d’Acqua” indicato in Polizza. (Limite massimo annuo per le dimore saltuarie di € 30.000).</td> </tr> <tr> <td>b) Rottura accidentale di tubi /impianti interrati</td> <td>Fino al limite massimo di € 2.000 (per sinistro/anno assicurativo).</td> </tr> <tr> <td>c) Rottura accidentale di apparecchiature idrosanitarie o di elettrodomestici e relativi raccordi</td> <td>Fino al 15% del massimale annuo assicurato “Spargimento d’Acqua” indicato in Polizza, con il limite massimo di € 15.000 (per sinistro/anno assicurativo).</td> </tr> <tr> <td>d) Gelo</td> <td>Fino al limite massimo di € 8.000 (ridotto per le dimore saltuarie ad € 5.000) per sinistro/anno assicurativo.</td> </tr> <tr> <td>e) Traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici e tecnici.</td> <td>Fino al limite massimo di € 2.000 (per sinistro/anno assicurativo).</td> </tr> <tr> <td>f) Occlusione di tubazioni</td> <td>Entro il massimale annuo assicurato “Spargimento d’Acqua” indicato in Polizza.</td> </tr> </tbody> </table>	ESTENSIONI FACOLTATIVE (con Premio Aggiuntivo)	LIMITI D’INDENNIZZO	SPARGIMENTO D’ACQUA	Danni diretti ai beni, contenuti nei locali assicurati, da spargimento di acqua, per:	a) Rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e tecnici	Entro il massimale annuo assicurato “ Spargimento d’Acqua ” indicato in Polizza. (Limite massimo annuo per le dimore saltuarie di € 30.000).	b) Rottura accidentale di tubi /impianti interrati	Fino al limite massimo di € 2.000 (per sinistro/anno assicurativo).	c) Rottura accidentale di apparecchiature idrosanitarie o di elettrodomestici e relativi raccordi	Fino al 15% del massimale annuo assicurato “ Spargimento d’Acqua ” indicato in Polizza, con il limite massimo di € 15.000 (per sinistro/anno assicurativo).	d) Gelo	Fino al limite massimo di € 8.000 (ridotto per le dimore saltuarie ad € 5.000) per sinistro/anno assicurativo.	e) Traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici e tecnici.	Fino al limite massimo di € 2.000 (per sinistro/anno assicurativo).	f) Occlusione di tubazioni	Entro il massimale annuo assicurato “ Spargimento d’Acqua ” indicato in Polizza.
ESTENSIONI FACOLTATIVE (con Premio Aggiuntivo)	LIMITI D’INDENNIZZO																
SPARGIMENTO D’ACQUA	Danni diretti ai beni, contenuti nei locali assicurati, da spargimento di acqua, per:																
a) Rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e tecnici	Entro il massimale annuo assicurato “ Spargimento d’Acqua ” indicato in Polizza. (Limite massimo annuo per le dimore saltuarie di € 30.000).																
b) Rottura accidentale di tubi /impianti interrati	Fino al limite massimo di € 2.000 (per sinistro/anno assicurativo).																
c) Rottura accidentale di apparecchiature idrosanitarie o di elettrodomestici e relativi raccordi	Fino al 15% del massimale annuo assicurato “ Spargimento d’Acqua ” indicato in Polizza, con il limite massimo di € 15.000 (per sinistro/anno assicurativo).																
d) Gelo	Fino al limite massimo di € 8.000 (ridotto per le dimore saltuarie ad € 5.000) per sinistro/anno assicurativo.																
e) Traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici e tecnici.	Fino al limite massimo di € 2.000 (per sinistro/anno assicurativo).																
f) Occlusione di tubazioni	Entro il massimale annuo assicurato “ Spargimento d’Acqua ” indicato in Polizza.																



	EVENTI SOCIOPOLITICI	Danni diretti al Contenuto per: ✓ Atti vandalici o dolosi/ ✓ Scioperi e Tumulti popolari / ✓ Sommosse e Sabotaggio / ✓ Atti di terrorismo	Entro il massimale annuo “ Eventi sociopolitici ” indicato in polizza, con il limite del 30% con il massimo di € 75.000 per gli Atti di terrorismo .
	EVENTI ATMOSFERICI	Danni diretti al Contenuto dovuto a:	
		a) Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.	Entro il massimale annuo assicurato “ Eventi atmosferici ” indicato in polizza.
		b) Acqua piovana (danni al contenuto da bagnamento)	Entro il massimale annuo assicurato “ Eventi atmosferici ” indicato in polizza con il limite massimo rispettivamente di € 20.000 per annualità di polizza.
	c) Sovraccarico di neve (danni da crollo e conseguente bagnatura del contenuto).	Fino al 50% dell'annuo assicurato “ Eventi atmosferici ” indicato in polizza.	
FENOMENO ELETTRICO	Danni diretti al Contenuto:	Entro il massimale annuo assicurato “ Fenomeno Elettrico ” indicato in Polizza con il sottolimito (per sinistro/anno assicurativo) del 30% con il massimo di € 3.000 per: ▪ Computer e strumenti multimediali elettronici portatili sotto carica ▪ Apparecchi elettronici ad uso domestico collegati all'impianto elettrico.	
LASTRE	Danni alle lastre (vetri/cristalli) contenuti nei locali assicurati dovuti a:		
	a) Eventi accidentali	Fino al massimale annuo assicurato dell'estensione facoltativa “ Lastre ” indicato in Polizza.	
	b) Eventi atmosferici (crollo del tetto per sovraccarico di neve)	Fino al massimale annuo assicurato dell'estensione facoltativa “ Lastre con il limite massimo di € 1.000 per sinistro/anno assicurativo.”.	
	c) Eventi sociopolitici	Fino al massimale annuo assicurato dell'estensione facoltativa “ Lastre con il limite massimo di € 1.500 per sinistro/anno assicurativo.	
SCOPERTO	NON OPERANTE		
FRANCHIGIA	FRANCHIGIA FRONTALE: Se opzionata dal <i>Contraente</i> e valorizzata a “SI” sul <i>Modulo di Polizza</i> , verrà applicata, per ogni <i>Sinistro</i> , la Franchigia frontale pari ad € 350 , con l'avvertenza che: ✓ eventuali <i>Franchigie</i> di importo superiore previsti nelle specifiche prestazioni, prevalgono su di essa. ✓ eventuali <i>Franchigie</i> di importo inferiore previsti nelle specifiche Garanzie, sono sostituiti da quest'ultima. In assenza di Franchigia frontale, l'assicurazione è prestata, limitatamente alle prestazioni che seguono , con l'applicazione della franchigia standard, di seguito indicata (a valere per ogni sinistro):		
	SPARGIMENTO D'ACQUA	Danni diretti ai beni , contenuti nei locali assicurati, da spargimento di acqua, per:	
		a) Rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e tecnici	Franchigia di € 100
		b) Rottura accidentale di tubi /impianti interrati	Franchigia di € 200
c) Rottura accidentale di apparecchiature idrosanitarie o di elettrodomestici e relativi raccordi	Franchigia di € 100		



		d) Gelo	Franchigia di € 200 Franchigia raddoppiata per abitazione sprovvista di impianto di riscaldamento o non funzionante da oltre 48 ore.
		e) Traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici e tecnici	Franchigia di € 100
		f) Occlusione di tubazioni	Franchigia di € 100
	EVENTI SOCIOPOLITICI	Danni al Contenuto per: ✓ Atti vandalici o dolosi / ✓ Scioperi e Tumulti popolari / ✓ Sommosse e Sabotaggio / ✓ Atti di terrorismo	Franchigia di € 100
	EVENTI ATMOSFERICI	Danni al Contenuto dovuti a:	
		a) Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.	Franchigia di € 100 La franchigia si raddoppia per locali interrati
		b) Acqua piovana (danni da bagnamento)	
		c) Sovraccarico di neve (danni da crollo e conseguente bagnatura dei locali e del contenuto).	
	FENOMENO ELETTRICO	Danni al contenuto	Franchigia di € 150
	LASTRE	Danni agli oggetti in vetro/cristallo contenuti nei locali assicurati per:	
	a) Eventi accidentali	Franchigia di € 100	
	b) Eventi atmosferici (crollo del tetto per sovraccarico di neve)		
	c) Eventi sociopolitici		

Garanzia "CATASTROFALE"

(Garanzia facoltativa)

➔ Garanzia "TERREMOTO – danni ai locali"

Art. 22 – OGGETTO DELLA COPERTURA TERREMOTO – DANNI AI LOCALI

La *Compagnia*, fino alla *Somma Assicurata* indicata nel *Modulo di Polizza* in corrispondenza dell'ente "FABBRICATO" ed entro i *limiti di indennizzo* indicati al paragrafo che segue (22.3 - *Limiti e massimali*), risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di *incendio, esplosione, scoppio* – arrecati ai **locali assicurati**, causati da **Terremoto** purché il **Fabbricato assicurato** si trovi in un'area individuata tra quelle interessate dal **Terremoto** nei provvedimenti assunti dalle **Autorità competenti**.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni ai locali sono considerati pertanto un singolo sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Per la garanzia operano alcune esclusioni per le quali si rimanda al capitolo "cosa non è possibile assicurare".

✚ 22.1 – Quota di parti comuni

In caso di *abitazione assicurata* che fa parte di un condominio, la garanzia si estende anche alle quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune.

✚ 22.2 – Estensione di garanzia

La *Compagnia*, in seguito ad un *Sinistro* indennizzabile ai sensi della presente garanzia, provvede, fino alla *Somma assicurata* indicata in polizza in corrispondenza dell'ente "fabbricato" e nei limiti di Indennizzo **indicati nella tabella riepilogativa del paragrafo che segue**, al rimborso delle spese supplementari, purché documentate, sostenute per:

- **demolire, sgomberare, trasportare**, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del sinistro;
- **rimuovere, depositare e ricollocare** il *contenuto*, quando tali spese si rendono necessarie per il ripristino dei locali danneggiati;
- **l'alloggio temporaneo dell'Assicurato**, nel periodo di inagibilità del *Fabbricato assicurato*, per il tempo necessario al ripristino dei locali assicurati danneggiati, **occupati dall'Assicurato come Dimora abituale**, e resi inabitabili a seguito di *Sinistro*.
- **Nessun Indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.**

22.3 - **Limiti e Massimali**

Di seguito vengono indicati i massimali e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA "TERREMOTO - DANNI AI LOCALI"	
<u>SOMMA ASSICURATA FABBRICATO</u>	
MASSIMALI	<p>E' possibile assicurare i locali del <i>fabbricato assicurato</i> dall'evento terremoto, scegliendo liberamente la somma assicurata a partire da € 50.000 fino ad € 500.000, da intendersi per sinistro e periodo assicurato annuo, nella forma a P.R.A.</p> <p>Tale importo deve intendersi quale esposizione massima annua della <i>Compagnia</i> riferita all'ente "fabbricato".</p>
<u>LIMITI DI INDENNIZZO</u>	
LIMITAZIONI	<p>La garanzia opera entro i seguenti limiti di indennizzo: fino al 90% della Somma Assicurata Fabbricato.</p> <p>La <i>Compagnia</i> rimborsa le spese supplementari, di cui al paragrafo 18.2 (Estensione di Garanzia), fino al 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di <i>Polizza</i>, con il massimo di € 10.000 per evento, fermo il <i>Limite di Indennizzo</i> previsto in <i>Polizza</i> per la garanzia.</p> <p>Le spese dovute a "Rimozione, deposito e ricollocamento del Contenuto", saranno liquidate con il seguente sottolimito: fino ad un massimo di € 5.000 per evento.</p> <p style="text-align: center;"><u>FRANCHIGIA</u></p> <p>La Garanzia è prestata previa applicazione della seguente Franchigia assoluta prevista per ciascun Sinistro: 10% della Somma Assicurata Fabbricato.</p>

➔ **Garanzia "TERREMOTO – danni al contenuto"**

(Garanzia opzionale, acquistabile in abbinamento alla garanzia "Terremoto – danni ai locali")

Art. 24 – **OGGETTO DELLA COPERTURA TERREMOTO – DANNI AL CONTENUTO**

La *Compagnia*, fino alla *Somma Assicurata* indicata nel *Modulo di Polizza* in corrispondenza dell'ente "CONTENUTO" ed entro i *limiti di indennizzo* indicati al paragrafo che segue (24.1 - *Limiti e massimali*), risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di *incendio, esplosione, scoppio* – arrecati al *contenuto* riposto nei locali assicurati, causati da *Terremoto* purché il *Fabbricato* assicurato si trovi in un'area individuata tra quelle interessate dal *Terremoto* nei provvedimenti assunti dalle *Autorità competenti*.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni al contenuto sono considerati pertanto un singolo sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Per la garanzia operano alcune esclusioni per le quali si rimanda al capitolo "cosa non è possibile assicurare".

24.1 – **Limiti e Massimali**

Di seguito vengono indicati i massimali e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA "TERREMOTO – DANNI AL CONTENUTO"	
<u>SOMMA ASSICURATA CONTENUTO</u>	
MASSIMALI	<p>E' possibile assicurare il <i>contenuto</i> dei locali del <i>fabbricato assicurato</i> dall'evento terremoto, entro l'importo fisso pari al 20% della Somma Assicurata Fabbricato, con il massimo di € 100.000 per sinistro e periodo assicurato annuo, nella forma a P.R.A..</p>



	Tale importo deve intendersi quale esposizione massima annua della <i>Compagnia</i> riferita all'ente "contenuto".
LIMITAZIONI	<p style="text-align: center;">LIMITI DI INDENNIZZO</p> <p>La garanzia opera entro i seguenti limiti di indennizzo: fino al 90% della Somma Assicurata Contenuto</p> <p style="text-align: center;">FRANCHIGIA</p> <p>La Garanzia è prestata previa applicazione della seguente Franchigia assoluta prevista per ciascun Sinistro: 10% della Somma Assicurata Contenuto.</p>

➔ Garanzia "ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – danni ai locali"

(Garanzia Opzionale, vendibile solo se acquistata la garanzia "Terremoto – danni ai locali")

Art. 25 – OGGETTO DELLA COPERTURA ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – DANNI AI LOCALI

La *Compagnia*, fino alla *Somma Assicurata* indicata nel *Modulo di Polizza* in corrispondenza dell'ente "FABBRICATO" ed entro i *limiti di indennizzo* indicati al paragrafo che segue (25.3 – *Limiti e massimali*), risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di *incendio, esplosione, scoppio* – arrecati ai **locali assicurati**, causati dai seguenti eventi:

Alluvione / Inondazione, ovvero fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da **terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze;**

- *Flash Flood*, ovvero rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto *evento* sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Agli effetti della presente garanzia i danni verificati da *Alluvione / Inondazione* sono considerati parte di un unico sinistro se si sono verificati nelle 504 ore successive ad un medesimo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

Per la garanzia operano alcune esclusioni per le quali si rimanda al capitolo "cosa non è possibile assicurare".

✚ 25.1 – Quota di parti comuni

In caso di *abitazione assicurata* che fa parte di un condominio, la garanzia si estende anche alle quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune.

✚ 25.2 – Estensione di garanzia

Si intendono incluse in copertura le spese supplementari consequenziali ad un sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, come indicato al paragrafo 18.2 (Estensione di garanzia) della Garanzia "Terremoto – danni ai locali".

✚ 25.3 – Limiti e Massimali

Di seguito vengono indicati i massimali e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA	
GARANZIA "ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD - DANNI AI LOCALI"	
MASSIMALI	<p style="text-align: center;"><u>SOMMA ASSICURATA FABBRICATO</u></p> <p>E' possibile assicurare i locali del <i>fabbricato assicurato</i>, per i danni diretti dovuti ad Alluvione, Inondazione, Flash Flood, scegliendo liberamente la somma assicurata a partire da € 50.000 fino ad € 500.000, per sinistro e periodo assicurato annuo, nella forma a P.R.A.</p> <p>Tale importo deve intendersi quale esposizione massima annua della <i>Compagnia</i> riferita all'ente "<i>fabbricato</i>".</p>
LIMITAZIONI	<p style="text-align: center;"><u>LIMITI DI INDENNIZZO</u></p> <p>La garanzia opera entro i seguenti limiti di indennizzo: fino al 90% della Somma Assicurata Fabbricato.</p>



	<p>La <i>Compagnia</i> rimborsa le spese supplementari, di cui al paragrafo 20.2 (Estensione di Garanzia), fino al 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza, con il massimo di € 10.000 per evento, fermo il Limite di Indennizzo previsto in Polizza per la garanzia.</p> <p>Le spese dovute a "Rimozione, deposito e ricollocamento del Contenuto", saranno liquidate con il seguente sottolimito: fino ad un massimo di € 5.000 per evento.</p> <p style="text-align: center;"><u>FRANCHIGIA</u></p> <p>La Garanzia è prestata previa applicazione della seguente Franchigia assoluta prevista per ciascun Sinistro: 10% della Somma Assicurata Fabbriato.</p>
--	--

➔ Garanzia "ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD - danni al contenuto"

(Garanzia Opzionale, vendibile solo se acquistata sia la garanzia "Alluvione, Inondazione, Flash Flood - danni ai locali" che la garanzia "Terremoto – danni al contenuto")

Art. 26 – OGGETTO DELLA COPERTURA ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – DANNI AL CONTENUTO

La *Compagnia*, fino alla *Somma Assicurata* indicata nel *Modulo di Polizza* in corrispondenza dell'ente "CONTENUTO" ed entro i *limiti di indennizzo* indicati al paragrafo che segue (**26.1 - Limiti e massimali**), risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di *incendio, esplosione, scoppio* – arrecati al **contenuto riposto nei locali assicurati**, causati dai seguenti eventi:

- *Alluvione / Inondazione*, ovvero fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da **terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze;**
- *Flash Flood*, ovvero rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto *evento* sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Agli effetti della presente garanzia i danni verificati da Alluvione / Inondazione sono considerati parte di un unico sinistro se si sono verificati nelle 504 ore successive ad un medesimo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

Per la garanzia operano alcune esclusioni per le quali si rimanda al capitolo "cosa non è possibile assicurare".

➔ 26.1 - Limiti e Massimali

Di seguito vengono indicati i massimali e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA	
GARANZIA "ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD - DANNI AL CONTENUTO"	
MASSIMALI	<p style="text-align: center;"><u>SOMMA ASSICURATA CONTENUTO</u></p> <p>E' possibile assicurare il <i>contenuto</i> dei locali del <i>fabbriato assicurato</i> dall'<i>evento</i> Alluvione, Inondazione, Flash Flood, entro l'importo fisso pari al 20% della Somma Assicurata Fabbriato, con il massimo di € 100.000 per sinistro e periodo assicurato annuo, nella forma a P.R.A.</p> <p>Tale importo deve intendersi quale esposizione massima annua della <i>Compagnia</i> riferita all'ente "<i>contenuto</i>".</p>
LIMITAZIONI	<p style="text-align: center;"><u>LIMITI DI INDENNIZZO</u></p> <p>La garanzia opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> – entro i seguenti limiti di indennizzo: fino al 90% della Somma Assicurata Contenuto. – per il <i>contenuto</i> posto in locali interrati e seminterrati con il seguente sottolimito: 20% della Somma Assicurata Contenuto. <p style="text-align: center;"><u>FRANCHIGIA</u></p> <p>La Garanzia è prestata previa applicazione della seguente Franchigia assoluta prevista per ciascun Sinistro: 10% della Somma Assicurata Contenuto.</p>



Sezione B) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Le **Garanzie** previste dalla presente sezione sono **operanti solo se** espressamente indicate come **“comprese”** nel *Modulo di Polizza*:
 - in corrispondenza del *Fabbricato assicurato* (per le Garanzie R.C. “Fabbricato” e R.C. “Conduzione”);
 - in relazione al *Nucleo Familiare assicurato* (per le Garanzie R.C. Capofamiglia opzioni “Vita Privata” / “Vita Privata & Conduzione”).

Garanzia “R.C. FABBRICATO”

(Garanzia Principale, facoltativa)

Art. 27 – OGGETTO DELLA COPERTURA R.C. FABBRICATO

La *Società*, entro la somma assicurata indicata nel *Modulo di Polizza* (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di *Polizza*), tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni diretti (morte, lesioni personali, danneggiamenti a *Cose*) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un **fatto accidentale derivante dalla proprietà** (cd “*RC della proprietà*”).

In particolare, la garanzia opera per la responsabilità civile che ricade sull'*Assicurato* in qualità di **proprietario** (o comproprietario) dell'*Abitazione assicurata* indicata nel *Modulo di Polizza* (ad eccezione di quanto escluso nella specifica sezione).

È compresa tanto la responsabilità per i danni di cui l'*Assicurato* debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere per la propria quota condominiale, in base ai millesimi ricollegabili al *Fabbricato*, per le parti di edificio di proprietà comune (ad eccezione di quanto escluso nella specifica sezione).

Per ogni *Sinistro* il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato, in base all'evento che lo ha determinato, con l'applicazione delle *Franchigie e/o Scoperti e/o Limiti di Indennizzo* che, se presenti, sono indicati nella tabella riepilogativa che segue salvo, in riferimento alla sola *Franchigia*, se diversamente pattuito ed indicato nel *Modulo di Polizza*.

✦ 27.1 – Pluralità di assicurati “proprietari” unicità del massimale

La proprietà (o comproprietà) dell'*Abitazione assicurata* deve risultare a fronte di comprovata documentazione. Se la garanzia opera per più Assicurati (comproprietari), il *Massimale* per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, a ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

✦ 27.2 – Estensioni sempre operanti

La Garanzia si intende inoltre estesa a:

1. Colpa Grave	dell' <i>Assicurato</i> proprietario dell' <i>Abitazione assicurata</i> .
2. Pertinenze del fabbricato	per la responsabilità derivante dalla proprietà di parchi e giardini (purché di estensione non superiore ai 10 ettari), alberi (inclusa la caduta accidentale degli alberi o parti di essi) ed aree scoperte (non gravate da servitù pubblica), impianti sportivi ad uso privato, impianti fotovoltaici, impianti solari termici, strade private e recinzioni in genere, cancelli anche automatici, purché tutti di pertinenza del <i>Fabbricato</i> .
3. Committenza lavori	per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di Ordinaria e Straordinaria Manutenzione , ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti l' <i>Abitazione assicurata</i> , purché tali lavori vengano effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti da impresa titolare di una <i>Polizza</i> propria. Tale estensione verrà prestata a secondo rischio , cioè per l'eventuale parte di danno non coperta dalla <i>Polizza</i> dell'impresa, ed entro i limiti di indennizzo indicati nella tabella riepilogativa che segue.
4. Interruzioni o sospensioni	per i danni indiretti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni di terzi, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un <i>Sinistro</i> indennizzabile in base alla presente <i>Garanzia</i> . L'assicurazione opera entro i limiti di indennizzo indicati nella tabella riepilogativa che segue.
5. Caduta di neve	per i danni a terzi causati dalla caduta di neve e/o ghiaccio dai <i>tetti</i> del <i>Fabbricato</i> di cui fa parte l' <i>Abitazione assicurata</i> , purché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti Autorità. L'assicurazione opera entro i limiti di indennizzo indicati nella tabella riepilogativa che segue.
6. Ricorso Terzi	per i danni a cose di terzi , in seguito a <i>Incendio, Esplosione</i> o <i>Scoppio</i> dell' <i>Abitazione assicurata</i> , con il limite di risarcimento per sinistro indicati nella tabella riepilogativa che segue.
7. Spargimento d'acqua condotta	per i danni a terzi derivanti da spargimento d'acqua condotta conseguente a rottura accidentale o occlusione di impianti idrici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del <i>Fabbricato</i> di cui fa parte l' <i>Abitazione assicurata</i> . L'assicurazione opera entro i limiti di indennizzo indicati nella tabella riepilogativa che segue.

(Prestazione operante purché attiva l'estensione "Spargimento d'acqua" della Garanzia Incendio Fabbricato).

8. Rigurgito di fognature

per i **dati a terzi** di tracimazione liquidi dovuti a:
 - **rigurgito** di fognature di esclusiva pertinenza del fabbricato ove è ubicata la dimora assicurata.
 - **otturazione** delle tubature dei servizi igienico – sanitari.

L'assicurazione opera ed entro i limiti di indennizzo indicati nella tabella riepilogativa che segue.

(Prestazione operante purché attiva l'estensione "Spargimento d'acqua" della Garanzia Incendio Fabbricato).

La Garanzia, per i precedenti punti **6, 7 e 8**, opera anche nei confronti di parenti e affini non conviventi con l'Assicurato in qualità di condomini danneggiati, in quanto considerati terzi.

27.3 - Limiti e massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA R.C. FABBRICATO														
MASSIMALI	L'Assicurato può scegliere alla sottoscrizione fra 5 opzioni di massimale: € 500.000 / 750.000 / 1.000.000 / 1.500.000 / 2.000.000 (RD) . Il massimale selezionato opera per sinistro/anno assicurativo.													
LIMITAZIONI, FRANCHIGIE e/o SCOPERTI	<p><u>SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI</u> Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi: a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente garanzia; b) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, qualsiasi altro parente od affine; c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio; d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera b).</p> <p><u>FRANCHIGIA FRONTALE</u> Se opzionata dal <i>Contraente</i> e valorizzata a "SI" sul <i>Modulo di Polizza</i>, verrà applicata, per ogni <i>Sinistro</i>, la Franchigia frontale pari ad € 350, con l'avvertenza che: ✓ eventuali <i>Scoperti/ Minimi di Scoperto/ franchigie</i> di importo superiore previsti nelle specifiche prestazioni, prevalgono su di essa. ✓ eventuali <i>Scoperti/ Minimi di Scoperto/ franchigie</i> di importo inferiore previsti nelle specifiche prestazioni, sono sostituiti da quest'ultima. In assenza di Franchigia frontale, l'assicurazione è prestata, limitatamente alle prestazioni che seguono, con l'applicazione della franchigia standard e/o scoperto (come segue) a valere per ogni sinistro.</p> <p><u>SCOPERTO</u> Se dichiarata dal <i>Contraente</i> la presenza della "Polizza Condominiale" e qualora la stessa fosse al momento del <i>Sinistro</i> inesistente o inoperante, la liquidazione del danno subirà una riduzione del 20% (Scoperto). Qualora siano convenuti sia lo <i>Scoperto</i> che la <i>franchigia</i>, in caso di <i>Sinistro</i> la <i>Società</i> rimborserà all'<i>Assicurato</i> la somma liquidata a termini di <i>Polizza</i> sotto deduzione della percentuale di Scoperto, con il minimo pari all'importo della franchigia.</p> <p><u>LIMITI DELLE PRESTAZIONI</u> Le prestazioni della garanzia R.C. Fabbricato operano con le seguenti limitazioni:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">PRESTAZIONE</th> <th style="text-align: center;">LIMITI D'INDENNIZZO</th> <th style="text-align: center;">FRANCHIGIA (E/O SCOPERTO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">• Committenza Lavori</td> <td>Entro la Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 300.000 per sinistro/anno assicurativo.</td> <td style="text-align: center;">Non prevista</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">• Interruzioni o sospensioni</td> <td>Fino al 15% della Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 100.000 per sinistro/anno assicurativo.</td> <td style="text-align: center;">Non prevista</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">• Caduta neve e/o ghiaccio dai tetti (purché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti Autorità)</td> <td>Entro la Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 200.000 per sinistro.</td> <td style="text-align: center;">Non prevista</td> </tr> </tbody> </table>		PRESTAZIONE	LIMITI D'INDENNIZZO	FRANCHIGIA (E/O SCOPERTO)	• Committenza Lavori	Entro la Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 300.000 per sinistro/anno assicurativo.	Non prevista	• Interruzioni o sospensioni	Fino al 15% della Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 100.000 per sinistro/anno assicurativo.	Non prevista	• Caduta neve e/o ghiaccio dai tetti (purché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti Autorità)	Entro la Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 200.000 per sinistro.	Non prevista
PRESTAZIONE	LIMITI D'INDENNIZZO	FRANCHIGIA (E/O SCOPERTO)												
• Committenza Lavori	Entro la Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 300.000 per sinistro/anno assicurativo.	Non prevista												
• Interruzioni o sospensioni	Fino al 15% della Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 100.000 per sinistro/anno assicurativo.	Non prevista												
• Caduta neve e/o ghiaccio dai tetti (purché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti Autorità)	Entro la Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 200.000 per sinistro.	Non prevista												

	<ul style="list-style-type: none"> • Ricorso Terzi 	Entro la Somma Assicurata indicata in Polizza per la garanzia RC Fabbriato, per sinistro/anno assicurativo.	Franchigia di € 200 in caso di sinistri che coinvolgono condòmini, parenti o affini dell'assicurato.
	<ul style="list-style-type: none"> • Spargimento d'acqua condotta 	Entro il 5% della Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite di € 100.000 (ridotto ad € 30.000 per le case saltuarie, vuote e/o inoccupate).	Franchigia di € 100 Franchigia raddoppiata in caso di sinistri che coinvolgono condòmini parenti o affini dell'assicurato.
	<ul style="list-style-type: none"> • Rigurgito di fognature 	Entro la Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 10.000 per sinistro/anno assicurativo.	

Garanzia "R.C. CONDUZIONE"

(Garanzia Principale, facoltativa)

Art. 28 – OGGETTO DELLA COPERTURA R.C. CONDUZIONE

La Società, entro la Somma assicurata indicata nel **Modulo di Polizza**, tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni diretti (morte, lesioni personali, danneggiamenti a Cose) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale legato alla normale attività di conduzione dell'abitazione indicata in Polizza e, laddove la stessa faccia parte di un condominio o di un Fabbriato plurifamiliare, delle relative parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato stesso, se proprietario.

Con la presente garanzia si intendono rispettivamente Assicurati (in base all'uso dell'Abitazione assicurata dichiarato nel Modulo di Polizza):

USO:	ASSICURATI:
a) Abitazione di proprietà , in uso proprio quale <u>Dimora abitabile o secondaria</u> :	il soggetto identificato in <u>Polizza</u> in qualità di proprietario , che la utilizza, ed il suo <u>Nucleo Familiare</u> convivente;
b) Abitazione tenuta in locazione come <u>Dimora abitabile o secondaria</u> :	il soggetto identificato in <u>Polizza</u> in qualità di inquilino (locatario o con diritto di abitazione) ed il suo <u>Nucleo Familiare</u> convivente.

Sono compresi:

1. i danni a terzi causati dalla normale attività di **conduzione dei locali assicurati** (inclusi quelli intercomunicanti adibiti ad ufficio privato o studio professionale dell'Assicurato). Per quanto concerne i danni a terzi da occlusione accidentale di impianti fognari la Garanzia opera nei limiti di indennizzo di cui alla tabella riepilogativa che segue;
2. i danni a terzi derivanti **dall'uso o proprietà degli apparecchi domestici** (comprese le antenne radiotelevisive) e **dell'Arredamento** (esclusi i danni da spargimento d'acqua, per i quali la garanzia opera come da punto successivo 3);
3. i danni a terzi, esclusi i danni diretti cagionati ai locali tenuti in locazione, **conseguenti allo spargimento di acqua** dovuta a rottura accidentale di apparecchiature e macchine ad uso domestico utilizzate esclusivamente per la conduzione dell'Abitazione assicurata, nei limiti di indennizzo di cui alla tabella riepilogativa che segue;
4. **i danni indiretti, da interruzioni o sospensioni** – totali o parziali – dell'utilizzo di beni di terzi, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro indennizzabile in base alla presente Garanzia, nei limiti di indennizzo di cui alla tabella riepilogativa che segue;
5. i **danni** per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per **danni causati a terzi dagli addetti ai servizi domestici e badanti** durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'Abitazione assicurata;
6. **i danni fisici subiti da badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici regolarmente assunti**, nell'ambito delle loro mansioni presso l'Abitazione assicurata, nei limiti di indennizzo di cui alla tabella riepilogativa che segue;

La Garanzia, ad eccezione del punto 6, opera anche nei confronti di parenti e affini non conviventi con l'Assicurato in qualità di condòmini danneggiati, in quanto considerati terzi.

Per ogni *Sinistro* il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato, in base all'evento che lo ha determinato, con l'applicazione delle *Franchigie e/o Scoperti e/o Limiti di Indennizzo* che, se presenti, sono indicati nella Tabella che segue.

✚ 28.1 – Estensioni sempre operanti

Per le presente garanzia si intendono inclusi in copertura i seguenti eventi:

- **Colpa grave** (dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi);
- **Rischio locativo**: la Società si impegna a tenere indenne l'Assicurato, conduttore dell'abitazione indicata nel *Modulo di Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di Legge (artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile), per danni materiali e diretti cagionati ai locali da egli tenuti in locazione (o in *Comodato d'uso*), in conseguenza ad un *Sinistro* causato da **Incendio, Esplosione o Scoppio**, nell'ambito della conduzione dell'*Abitazione assicurata*.

✚ 28.2 – Casi Particolari

Qualora l'*Abitazione assicurata* fosse inserita in un contesto condominiale e **concessa, dall'Assicurato proprietario, in uso a terzi** (condotta in affitto o in *comodato d'uso*) come risultante dal *Modulo di Polizza*, la Garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare al condomino, proprietario dell'*Abitazione assicurata*, dal fatto dell'inquilino per i danni dallo stesso cagionati a terzi, locali e/o contenuto di altri condomini, nell'uso dell'appartamento assicurato, **fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dell'inquilino responsabile.**

✚ **28.3 – Pluralità di assicurati “proprietari”, unicità del massimale**

La proprietà (o comproprietà) dell'*Abitazione assicurata* deve risultare a fronte di comprovata documentazione. Se la garanzia opera per più Assicurati (comproprietari), il *Massimale* per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, a ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

✚ **28.4 – Coesistenza di altra copertura**

In caso di coesistenza di altra copertura stipulata per il medesimo rischio da terzi, la presente *Assicurazione* varrà quale **secondo rischio** e cioè in eccedenza rispetto ai massimali della predetta copertura. Qualora analoga condizione sia prevista anche nell'altra copertura, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

✚ **28.5 – Limiti e massimali**

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA R.C. CONDUZIONE								
MASSIMALI	L'Assicurato può scegliere alla sottoscrizione fra 5 opzioni di massimale fra: € 250.000 / € 500.000 / € 750.000 / 1.000.000 / 1.500.000 / 2.000.000 (RD) Il massimale selezionato opera per sinistro/anno assicurativo.							
LIMITAZIONI, FRANCHIGIE e/o SCOPERTI	<p><u>SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI</u> Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi:</p> <p>a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente <i>garanzia</i>;</p> <p>b) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, qualsiasi altro parente od affine, salvo se e quanto espressamente esteso dalla presente garanzia.</p> <p>c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, salvo quanto previsto al punto 6 (Art. 28).</p> <p>d) quando l'<i>Assicurato</i> non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera b).</p> <p><u>FRANCHIGIA FRONTALE</u> Se opzionata dal <i>Contraente</i> e valorizzata a "SI" sul <i>Modulo di Polizza</i>, verrà applicata, per ogni <i>Sinistro</i>, la Franchigia frontale pari ad € 350, con l'avvertenza che:</p> <p>✓ eventuali <i>Scoperti/ Minimi di Scoperto/ franchigie</i> di importo superiore previsti nelle specifiche prestazioni, prevalgono su di essa.</p> <p>✓ eventuali <i>Scoperti/ Minimi di Scoperto/ franchigie</i> di importo inferiore previsti nelle specifiche prestazioni, sono sostituiti da quest'ultima.</p> <p>In assenza di Franchigia frontale, l'assicurazione è prestata, limitatamente alle prestazioni che seguono, con l'applicazione della franchigia standard (a valere per ogni sinistro).</p> <p><u>SCOPERTO</u></p> <p>✓ Se dichiarata dal <i>Contraente</i> la presenza della "Polizza Condominiale" e qualora la stessa fosse al momento del <i>Sinistro</i> inesistente o inoperante, la liquidazione del danno, per la conduzione della quota parte condominiale comune, subirà una riduzione del 20% (Scoperto):</p> <p>✓ Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 30%.</p> <p>✓ Qualora siano convenuti sia lo <i>Scoperto</i> che la franchigia, in caso di <i>Sinistro</i> la <i>Società</i> rimborserà all'<i>Assicurato</i> la somma liquidata a termini di <i>Polizza</i> sotto deduzione della percentuale di <i>Scoperto</i>, con il minimo pari all'importo della <i>franchigia</i>.</p> <p><u>LIMITI DELLE PRESTAZIONI</u> Le prestazioni della garanzia R.C. Conduzione operano con le seguenti limitazioni:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">PRESTAZIONE</th> <th style="text-align: center;">LIMITI D'INDENNIZZO</th> <th style="text-align: center;">FRANCHIGIA (E/O SCOPERTO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">• Occlusione accidentale di impianti fognari.</td> <td>Entro la Somma assicurata indicata in <i>Polizza</i>, con il limite massimo di € 5.000 per sinistro/anno assicurativo.</td> <td>Franchigia di € 100 Franchigia raddoppiata in caso di sinistri che</td> </tr> </tbody> </table>		PRESTAZIONE	LIMITI D'INDENNIZZO	FRANCHIGIA (E/O SCOPERTO)	• Occlusione accidentale di impianti fognari.	Entro la Somma assicurata indicata in <i>Polizza</i> , con il limite massimo di € 5.000 per sinistro/anno assicurativo.	Franchigia di € 100 Franchigia raddoppiata in caso di sinistri che
PRESTAZIONE	LIMITI D'INDENNIZZO	FRANCHIGIA (E/O SCOPERTO)						
• Occlusione accidentale di impianti fognari.	Entro la Somma assicurata indicata in <i>Polizza</i> , con il limite massimo di € 5.000 per sinistro/anno assicurativo.	Franchigia di € 100 Franchigia raddoppiata in caso di sinistri che						

	<ul style="list-style-type: none"> • Spargimento d'acqua da rottura accidentale apparecchiature e macchine ad uso domestico. 	Entro il 15% della Somma assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 100.000 per sinistro/anno assicurativo (ridotto ad € 30.000 per le abitazioni ad uso saltuario).	coinvolgano condòmini parenti o affini dell'assicurato.
	<ul style="list-style-type: none"> • Interruzioni o sospensioni attività. 	Fino al 15% della Somma assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 100.000 per sinistro/anno assicurativo	Scoperto del 10% dell'indennizzo (Minimo € 100)
	<ul style="list-style-type: none"> • Danni fisici subiti da badanti e addetti ai servizi domestici. 	Fino al 50% della Somma assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 200.000 per singola persona.	Non prevista
	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio locativo. 	Fino alla Somma assicurata indicata in Polizza per la Garanzia RC Conduzione.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Danni a cose di terzi (ospiti presso l'abitazione). 	Fino alla Somma assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 2.000 per sinistro.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Danni a cose di terzi da incendio (abitazione locata in uso di terzi). 	Fino al 15% della Somma assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 100.000 per sinistro/anno assicurativo	

Garanzia "R.C. CAPOFAMIGLIA - opzione Vita Privata"

(Garanzia opzionale)

Art. 29 – OGGETTO DELLA COPERTURA R.C. CAPOFAMIGLIA OPZIONE VITA PRIVATA

La Società, entro la Somma assicurata indicata nel **Modulo di Polizza**, tiene indenne l'Assicurato e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica convivente, risultanti dal certificato di Stato di Famiglia (in seguito chiamati Assicurati), di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni diretti (morte, lesioni personali, danneggiamenti a Cose) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata (ad eccezione di quanto escluso nella specifica sezione).

Per ogni *Sinistro* il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato, in base all'evento che lo ha determinato, con l'applicazione delle *Franchigie e/o Scoperti e/o Limiti di Indennizzo* che, se presenti, sono indicati nella tabella riepilogativa che segue.

A maggior chiarimento si precisa che la presente Garanzia comprende i danni cagionati a terzi, nel tempo libero e di relazione e nella famiglia con figli, determinati da:

- a) proprietà o uso di biciclette e monopattini, anche elettrici, velocipedi in genere, golf cars, barche senza motore, canoe, surf e simili;
- b) utilizzo di carrozzelle per disabili (anche se elettriche) purché scoperte e circolanti su strada se non soggette ad obbligo di assicurazione RCA.
- c) utilizzo di camere d'albergo e di locali di villeggiatura: il risarcimento verrà prestato entro i limiti di cui alla tabella riepilogativa che segue;
- d) attività di tempo libero (bricolage, pesca giardinaggio, campeggio, hobbistica, modellismo);
- e) attività di volontariato prestate anche presso associazioni ma non come iscritti alle stesse;
- f) esercizio di attività sportive, in qualità di dilettante, compresa la nautica a remi ed a vela, purché l'imbarcazione sia senza motore e di lunghezza inferiore a mt 6,50;
- g) somministrazione di cibi e bevande agli ospiti dell'Assicurato (che provochino intossicazione od avvelenamento o reazioni allergiche);
- h) fatti di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, anche quando si trovano all'estero per soggiorni studio. Qualora l'Assicurato sia separato o divorziato, la garanzia è comunque operante per i fatti dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio poiché affidati all'altro genitore o se in affidamento congiunto anche quando il figlio viva prevalentemente presso l'altro genitore);
- i) giochi dei bambini;
- j) partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche (per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico);
- k) utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti iscritti nello stato di famiglia dell'Assicurato al momento del Sinistro: il risarcimento verrà prestato entro i limiti di cui alla tabella riepilogativa che segue;
- l) attività di babysitter, regolarmente assunti (addetti alla cura dei figli dell'Assicurato), per i fatti che riguardano le loro mansioni;
- m) danni fisici involontariamente causati a babysitter regolarmente assunti durante le loro mansioni: il risarcimento verrà prestato alla tabella riepilogativa che segue;
- n) fatti dei figli minori dell'Assicurato quando sono affidati a persone, non facenti parte del Nucleo Familiare dell'Assicurato, che svolgono temporaneamente ed a titolo gratuito l'attività di sorveglianza: il risarcimento verrà prestato entro i limiti di cui alla tabella riepilogativa che segue (ad eccezione di quanto escluso nella specifica sezione);

- o) messa in moto o guida di:
1. veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'Assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
 2. ciclomotori da parte di figli minori o incapaci per legge, limitatamente al caso in cui l'Assicuratore della RC obbligatoria non risponda per non operatività della garanzia dovuta alla violazione delle norme di legge sul trasporto di persone (ad eccezione di quanto escluso nella specifica sezione).

29.1 – Estensione Animali domestici (operante con premio aggiuntivo)

(Estensione facoltativa, operante qualora indicata come “compresa” nel Modulo di Polizza)

La garanzia “RC Capofamiglia opzione Vita privata” viene estesa, entro i limiti di cui alla tabella riepilogativa che segue, ai danni causati a terzi da *Animali Domestici* di proprietà o detenuti dall'Assicurato e dal suo Nucleo Familiare convivente, che abbiano come conseguenza:

- a) morte o lesioni corporali di persone;
- b) morte o lesioni corporali di altri animali;
- c) danneggiamento o deterioramento di cose di terzi.

Relativamente ai danni “a” e “b” provocati dai cani, la copertura è efficace, senza limitazioni. Tuttavia, nel caso in cui il danno sia provocato dal cane condotto in difformità agli obblighi di legge (a titolo di esempio, il non utilizzo del guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico), verrà applicato lo scoperto indicato al paragrafo successivo.

La garanzia si estende, pur con le diverse limitazioni, anche ai seguenti eventi:

1) Affido temporaneo gratuito:

La Società interviene nel caso in cui l'animale assicurato venga temporaneamente affidato ad una persona esterna al *Nucleo Familiare*, compresi i collaboratori domestici, per:

- ✓ i danni che l'animale arreca ad altre persone, diverse dal custode dell'animale, ed alle loro Cose ed animali;
- ✓ le lesioni corporali da cui derivi un' *Invalidità Permanente*, causate dall'animale al custode dell'animale.

Per le lesioni subite dal custode il risarcimento verrà prestato entro i limiti di cui alla tabella riepilogativa che segue.

Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

2) Lesioni ai figli dell'Assicurato:

La Società interviene per le lesioni corporali, da cui derivi un' *Invalidità Permanente*, causate dall'animale domestico ai figli dell'Assicurato minori di 14 anni.

Per tali eventi il risarcimento verrà prestato entro i limiti di cui alla tabella riepilogativa che segue. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

3) Partecipazione a fiere e mostre:

La Società interviene per i danni causati dall'animale a terzi durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza. La copertura è prestata per i danni ad altri animali entro i limiti di cui alla tabella riepilogativa che segue.

29.2 - Limiti e massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA R.C. CAPOFAMIGLIA OPZIONE VITA PRIVATA	
MASSIMALI	L'Assicurato può scegliere alla sottoscrizione fra 5 opzioni di massimale: € 250.000 / € 500.000 / € 750.000 / 1.000.000 / 1.500.000 / 2.000.000 (RD) Il massimale selezionato opera per sinistro/anno assicurativo. L'estensione della Responsabilità Civile Terzi agli “Animali domestici” è operante, ove acquistata, entro il massimale della garanzia principale “Rc Capofamiglia” con il sotto limite del 50% (come meglio indicato nel <i>Modulo di polizza</i>).
LIMITAZIONI, FRANCHIGIE e/o SCOPERTI	<u>SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI</u> Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi: a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente <i>garanzia</i> ; b) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, qualsiasi altro parente od affine, salvo quanto previsto, limitatamente alle lesioni personali subite dai figli dell'Assicurato minori di 14 anni, per l'estensione di garanzia agli “Animali domestici” (come da precedente paragrafo 29.1, al punto 2); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, salvo quanto previsto: - per i danni fisici involontariamente causati a babysitter regolarmente assunti durante le loro mansioni (al punto “n” dell'art. 22 della “Garanzia RC Capofamiglia opzione vita privata”); - per l'affido temporaneo gratuito dell'animale domestico (al punto “1” del paragrafo 29.1 “Estensione Animali domestici”). <u>FRANCHIGIA FRONTALE</u> Se opzionata dal <i>Contraente</i> e valorizzata a “SI” sul <i>Modulo di Polizza</i> , verrà applicata, per ogni <i>Sinistro</i> , la Franchigia frontale pari ad € 350 , con l'avvertenza che: ✓ eventuali <i>Scoperti/ Minimi di Scoperto</i> di importo superiore previsti nelle specifiche prestazioni, prevalgono su di essa.



✓ eventuali Scoperti/ Minimi di Scoperto di importo inferiore previsti nelle specifiche prestazioni, sono sostituiti da quest'ultima.

SCOPERTO

Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 30%. Qualora siano convenuti sia lo Scoperto che la franchigia, in caso di Sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza sotto deduzione della percentuale di Scoperto, con il minimo pari all'importo della franchigia.

LIMITI DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni della garanzia R.C. Capofamiglia vita privata e la relativa estensione aggiuntiva "animali domestici" operano con le seguenti limitazioni:

PRESTAZIONE	LIMITI D'INDENNIZZO	FRANCHIGIA (E/O SCOPERTO)
• Danni a terzi nel tempo libero e di relazione e nella famiglia con figli	Fino alla Somma assicurata indicata in Polizza, con il limite del 50% per sinistri avvenuti in USA e CANADA	Non previsti
• Danni a locali di villeggiatura di terzi e/o alberghi (Art. 22, punto c)	Fino alla Somma assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 200.000 per sinistro/anno assicurativo.	Non previsti
• Danni durante l'uso di appartamenti o camere in affitto da parte di figli studenti (Art. 22, punto l)	Fino alla Somma assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 200.000 per sinistro/anno assicurativo.	Non previsti
• Danni fisici involontariamente causati a babysitter e sorvegliati temporanei (Art. 22, punti m ed n)	Fino al 50% della Somma assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 200.000 per singola persona.	Non previsti
• Danni a terzi (persone o animali) da parte di cani condotti in difformità di norme di legge.	Fino al 50% della Somma assicurata indicata in Polizza.	Scoperto del 20% dell'indennizzo (con il minimo di € 250)
• Danni a terzi (persone o animali) da parte di propri animali domestici (eccetto i cani) tenuti in osservanza alla legge.	Fino alla Somma assicurata indicata in Polizza.	Non previsti
• Danni a cose di terzi da parte degli animali domestici.	Fino alla Somma assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 10.000 per sinistro.	Scoperto del 10% dell'indennizzo (con il massimo di € 5.000) e franchigia pari a € 25
• Affido temporaneo gratuito dell'animale domestico per lesioni al custode	Fino al 50% della Somma assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 200.000 per singola persona.	Scoperto del 10% dell'indennizzo (con il minimo di € 250)
• Lesioni da parte dell'animale domestico ai figli minori di 14 anni dell'assicurato, con conseguente Invalidità Permanete.	Fino alla Somma assicurata indicata in Polizza.	Scoperto del 10% dell'indennizzo (con il minimo di € 250)
• Partecipazione dell'animale domestico a fiere e mostre (per danni ad altri animali)	Entro il limite di risarcimento massimo di € 2.500 per sinistro/anno assicurativo.	Scoperto del 10% dell'indennizzo (con il minimo di € 250)

Garanzia "R.C. CAPOFAMIGLIA - opzione Vita Privata & Conduzione"

(Garanzia principale, obbligatoria nella formula di assicurazione riferita al solo "Nucleo Familiare")

Art. 30 – OGGETTO DELLA COPERTURA R.C. CAPOFAMIGLIA OPZIONE "VITA PRIVATA & CONDUZIONE"



La Società, entro la Somma assicurata indicata nel **Modulo di Polizza**, tiene indenne l'Assicurato e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica convivente, risultanti dal certificato di Stato di Famiglia (in seguito chiamati Assicurati), di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni diretti (morte, lesioni personali, danneggiamenti a Cose) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito:

- della **Vita Privata** del nucleo familiare assicurato;
- della **Conduzione della dimora abituale** in Italia, ove risiede il soggetto assicurato identificato in polizza unitamente al suo nucleo familiare convivente;
- della **Conduzione dell'eventuale dimora saltuaria** in Italia, utilizzata (in uso proprio) dal soggetto assicurato identificato in polizza unitamente al suo nucleo familiare convivente.

In riferimento alla "**Vita privata**", la Garanzia comprende i danni cagionati a terzi, nel tempo libero e di relazione e nella famiglia con figli, determinati da **tutti gli eventi** indicati all'Art. 29 della precedente Garanzia "RC Capofamiglia Vita Privata".

In riferimento alla "**Conduzione**" della dimora, abituale o saltuaria, del nucleo familiare assicurato, la Garanzia comprende i danni cagionati a terzi come indicato ai **punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6** dell'art.28 della precedente Garanzia "RC Conduzione".

In caso di coesistenza di altra copertura stipulata per il medesimo rischio da terzi, la presente Assicurazione varrà quale secondo rischio e cioè in eccedenza rispetto ai massimali della predetta copertura. Qualora analoga condizione sia prevista anche nell'altra copertura, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

Per ogni *Sinistro* il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato, in base all'evento che lo ha determinato, con l'applicazione delle *Franchigie e/o Scoperti e/o Limiti di Indennizzo* che, se presenti, sono indicati nella Tabella riepilogativa che segue.

✚ 30.1 – **Estensione Animali domestici (operante con premio aggiuntivo)**

(Estensione facoltativa, operanti qualora indicata come "compresa" nel Modulo di Polizza)

La garanzia "RC Capofamiglia opzione Vita privata & Conduzione" viene estesa, qualora acquistata, anche ai danni causati a terzi da *Animali Domestici* di proprietà o detenuti dall'Assicurato e dal suo Nucleo Familiare convivente.

In riferimento all'operatività e coperture di tale estensione, si rimanda integralmente al normativo della precedente garanzia "RC Capofamiglia opzione Vita privata" al paragrafo **29.1** nonché alla relativa tabella delle limitazioni.

✚ 30.2 - **Limiti e massimali**

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA R.C. CAPOFAMIGLIA OPZIONE "VITA PRIVATA & CONDUZIONE"	
MASSIMALI	<p>L'Assicurato può scegliere alla sottoscrizione fra 5 opzioni di massimale: € 250.000 / € 500.000 / € 750.000 / 1.000.000 / 1.500.000 / 2.000.000 (RD)</p> <p>Il massimale selezionato opera per sinistro/anno assicurativo.</p> <p>L'estensione della Responsabilità Civile Terzi agli "Animali domestici" è operante, ove acquistata, entro il massimale della garanzia principale "Rc Capofamiglia" con il sotto limite del 50% (come meglio indicato nel <i>Modulo di polizza</i>).</p>
LIMITAZIONI, FRANCHIGIE e/o SCOPERTI	<p><u>SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI</u></p> <p>Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente <i>garanzia</i>; il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, qualsiasi altro parente od affine, salvo quanto previsto, limitatamente alle lesioni personali subite dai figli dell'Assicurato minori di 14 anni, per l'estensione di garanzia agli "Animali domestici" (come da precedente paragrafo 29.1, al punto 2) e salvo quanto specificatamente esteso dalla Garanzia RC Conduzione (all'art. 28) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, salvo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ quanto previsto al punto 6 (Art. 28) della Garanzia RC Conduzione; ▪ per i danni fisici involontariamente causati a babysitter regolarmente assunti durante le loro mansioni (al punto "n" dell'art. 29 della "Garanzia RC Capofamiglia opzione vita privata"); ▪ per l'affido temporaneo gratuito dell'animale domestico (al punto "L" del paragrafo 29.1 "Estensione Animali domestici"). <p><u>FRANCHIGIA FRONTALE</u></p> <p>Se opzionata dal <i>Contraente</i> e valorizzata a "SI" sul <i>Modulo di Polizza</i>, verrà applicata, per ogni <i>Sinistro</i>, la Franchigia frontale pari ad € 350, con l'avvertenza che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ eventuali <i>Scoperti/ Minimi di Scoperto/ franchigie</i> di importo superiore previsti nelle specifiche prestazioni, prevalgono su di essa. ✓ eventuali <i>Scoperti/ Minimi di Scoperto/ franchigie</i> di importo inferiore previsti nelle specifiche prestazioni, sono sostituiti da quest'ultima. <p><u>SCOPERTO</u></p> <p>Se dichiarata dal <i>Contraente</i> la presenza della "Polizza Condominiale" e qualora la stessa fosse al momento del <i>Sinistro</i> inesistente o inoperante, la liquidazione del danno, per la conduzione della quota parte condominiale comune, subirà una riduzione del 20% (Scoperto).</p>



**Global
Assistance**

- ✓ Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del **30%**.
- ✓ Qualora siano convenuti sia lo *Scoperto* che la *franchigia*, in caso di *Sinistro* la *Società* rimborserà all'*Assicurato* la somma liquidata a termini di *Polizza* sotto deduzione della percentuale di Scoperto, con il minimo pari all'importo della *franchigia*.

LIMITI DELLE PRESTAZIONI

Per i limiti di indennizzo per singola prestazione, relative franchigie standard e/o scoperti, si rimanda integralmente alle Tabelle della Garanzia **RC Conduzione**, Garanzia **RC Capofamiglia opzione "vita privata"** e la relativa estensione aggiuntiva **"animali domestici"**.



Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

(Garanzia Opzionale)

Art. 31 – OGGETTO DELLA COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

La *Compagnia*, entro il **massimale scelto e indicato nel Modulo di Polizza** (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di Polizza) tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per:

- gli infortuni sul lavoro** subiti dai *prestatori di lavoro* di cui l'Assicurato si avvalga per l'esercizio dell'*attività* assicurata, (ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l'azione di rivalsa intrapresa dall'INAIL agli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche e art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, e successive modifiche);
- morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente**, verificatisi a seguito di *infortunio* subito dai *prestatori di lavoro* di cui l'Assicurato si avvalga per l'esercizio dell'*attività* assicurata, ai sensi del Codice Civile e a titolo di risarcimento dei danni non rientranti al precedente punto 1.

L'*assicurazione* è operante alla condizione che al momento del sinistro:

- l'Assicurato sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'*assicurazione obbligatoria INAIL*, qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro.

L'*assicurazione* conserva la propria validità qualora l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato stesso o delle persone delle quali debba rispondere.

Ad esempio, nel caso di errato inquadramento da parte del datore di lavoro delle mansioni del dipendente.

L'*Assicurazione* opera anche per le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS. Eventuali azioni di regresso e/o di surroga intraprese da Enti diversi non rientrano nella garanzia.

Limitatamente alle azioni di rivalsa intraprese dall'INAIL, i titolari ed i soci sono equiparati ai *prestatori di lavoro*.

L'*assicurazione* vale per i fatti accaduti durante il periodo di efficacia dell'*Assicurazione* ed è prestata con l'applicazione della franchigia indicata nella tabella di cui al paragrafo 24.2.

Da tale assicurazione sono in ogni caso escluse le Malattie Professionali.

Per la presente garanzia si intende richiamato e valido il paragrafo 17 (Buona Fede).

Art. 23.1 - Limiti e massimali

L'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo. Il *Massimale* stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di *Risarcimento*, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	
MASSIMALI	L'Assicurato può scegliere alla sottoscrizione fra 4 opzioni di massimale: € 500.000 / 1.000.000 / 1.500.000 / 2.000.000 (RD) Il massimale selezionato opera per sinistro/anno assicurativo.
LIMITAZIONI, FRANCHIGIE e/o SCOPERTI	<p><u>SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI</u> Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.O.:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'Assicurato, il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, come pure qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; il Titolare e/o il legale rappresentante, l'Amministratore, i Soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede <p><u>FRANCHIGIA</u> Prevista una franchigia pari a € 2.600 per prestatore di lavoro infortunato.</p>

Sezione C) FURTO

Le **Garanzia**” prevista dalla presente sezione è **operante solo se**, in corrispondenza dell'*Abitazione assicurata* indicata nel *Modulo di Polizza*, è espressamente indicata come “**compresa**”; stesso dicasi per le categorie di *beni assicurati*.

Garanzia “FURTO”

(Garanzia opzionale)

Art. 32 – OGGETTO DELLA COPERTURA FURTO

La Garanzia è prestata per i *beni assicurati* (indicati alla definizione “**Contenuto**”) posti nell'*Abitazione assicurata*, ed opera sino alla concorrenza della *Somma assicurata* e relativi massimali, indicati nel *Modulo di polizza*, per singola categoria di beni.

La *Società*, fermo restando quanto previsto al paragrafo 32.5, indennizza i danni materiali e diretti relativi alla sottrazione del contenuto, causati da:

<p>a) Furto:</p>	<p>A condizione che l'autore del <i>furto</i> si sia introdotto nell'abitazione e nelle relative pertinenze non comunicanti quali box, cantine, vani tecnici contenenti i <i>beni assicurati</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o simili, uso fraudolento di chiavi; ▪ per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; ▪ in modo clandestino, asportando poi le cose assicurate a locali chiusi;
<p>b) Rapina o Estorsione:</p>	<p>Verificatasi nell'abitazione contenente i <i>beni assicurati</i>, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi all'interno; la consegna degli enti assicurati deve comunque avvenire all'interno dei locali contenenti gli stessi enti.</p>
<p>c) Furto con destrezza:</p>	<p>Ovvero <i>furto</i> commesso nell'abitazione contenente i <i>beni assicurati</i>, con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'<i>Assicurato</i> o di altra persona del suo <i>Nucleo Familiare</i> purché di età superiore a 14 anni (tranne quanto esplicitamente escluso nella specifica sezione). Il risarcimento verrà prestato entro i limiti di cui alla tabella riepilogativa che segue</p>
<p>d) Furto commesso dai domestici:</p>	<p><i>Furto</i> commesso o agevolato, nell'abitazione contenente i <i>beni assicurati</i>, con dolo o <i>colpa grave</i> dagli addetti ai servizi domestici, e dai collaboratori familiari in genere, purché regolarmente alle dipendenze dell'<i>Assicurato</i>. Per questo evento ciascun Sinistro è liquidato entro i limiti di cui alla tabella riepilogativa che segue. La garanzia opera solo per Abitazioni Assicurate usate come Dimora abituale.</p>
<p>e) Furto nelle dipendenze e/o pertinenze non comunicanti con l'Abitazione assicurata:</p>	<p><i>Furto</i> di cose (tranne quanto esplicitamente escluso nella specifica sezione) perpetrato nelle dipendenze e/o pertinenze dell'abitazione, quali box, cantine e solai, di pertinenza dei locali contenenti le cose assicurate, ma non comunicanti con essi, aventi le medesime caratteristiche costruttive, mezzi di protezione e di chiusura indicati al paragrafo 32.5 e purché ad uso esclusivo dell'<i>Assicurato</i> e di persone del suo <i>Nucleo Familiare</i>. Il risarcimento verrà prestato entro i limiti di cui alla tabella riepilogativa che segue.</p>

✚ 32.1 – Estensione sempre operanti

La garanzia è altresì estesa ai seguenti casi:

<p>a) Danni ai Beni assicurati:</p>	<p>I danni materiali e diretti subiti dai <i>beni assicurati</i> in conseguenza di <i>Furto</i>, <i>Rapina</i> o <i>Estorsione</i>, commessi o tentati.</p>
<p>b) Furto di fissi e infissi:</p>	<p>I danni materiali e diretti causati dal <i>furto</i> di <i>fissi</i> o <i>infissi</i> posti a chiusura e protezione dell'abitazione contenente i <i>beni assicurati</i>, fino al limite massimo di cui alla tabella riepilogativa che segue.</p>
<p>c) Guasti cagionati dai ladri:</p>	<p>I guasti cagionati dai ladri ai locali assicurati in occasione di <i>furto</i> o <i>rapina</i>, tentati o commessi, indennizzabili a termini di <i>Polizza</i> fino al limite massimo di cui alla tabella riepilogativa che segue.</p>

d) Atti vandalici e dolosi:	I danni materiali e diretti da atti vandalici o dolosi compiuti dai ladri, in occasione di <i>furto</i> o di <i>rapina</i> , tentati o consumati, indennizzabili a termini di <i>Polizza</i> . Il risarcimento verrà effettuato entro i limiti di cui alla tabella riepilogativa che segue.
e) Rifacimento documenti:	Le spese sostenute per il rifacimento di documenti personali, sottratti o danneggiati in occasione degli eventi assicurati, fino al limite massimo di cui alla tabella riepilogativa che segue. La garanzia è prestata anche in caso di eventi verificatisi all'esterno dell'abitazione contenente i <i>beni assicurati</i> .
f) Sostituzione o modifica serrature:	Le spese documentate sostenute per sostituire o modificare le serrature poste a protezione degli accessi esterni dell' <i>Abitazione assicurata</i> , in caso di <i>furto</i> , <i>scippo</i> , <i>rapina</i> o smarrimento (denunciati all'Autorità) delle relative chiavi, fino al limite massimo di cui alla tabella riepilogativa che segue. La sostituzione delle serrature deve essere eseguita entro 48 ore dalla perdita del possesso delle chiavi.
Inoltre (a valere esclusivamente per le dimore abituali) sono operanti le ulteriori estensioni:	
g) Furto in Cassetta di sicurezza:	<i>Furto</i> delle collezioni, dei <i>gioielli e preziosi e valori</i> contenuti in <i>cassette di sicurezza</i> poste in camere corazzate all'interno di Istituti di Credito ubicati in Italia, entro il limite di cui alla tabella riepilogativa che segue. Questa garanzia è prestata in eccedenza a somme già assicurate a favore dell'Assicurato dall'Istituto di credito.
h) Furto in locali di villeggiatura:	<i>Furto e Rapina</i> di effetti personali al seguito dell'Assicurato o del suo <i>Nucleo Familiare</i> in alberghi o locali di villeggiatura non di proprietà occupati temporaneamente e limitatamente alla permanenza in luogo. La garanzia è estesa anche ai locali di proprietà dell'Assicurato occupati esclusivamente e temporaneamente dall'Assicurato o dalle persone del suo <i>Nucleo Familiare</i> per il periodo di villeggiatura, ma limitatamente alla loro permanenza in luogo. La garanzia vale per danni subiti ovunque nel mondo, ed è indennizzabile fino al limite massimo di cui alla tabella riepilogativa che segue.
i) Rimborso spese accertamenti diagnostici, onorari medici:	Le spese sostenute per gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali in conseguenza di lesioni subite dall'Assicurato o da altra persona del suo <i>Nucleo Familiare</i> in occasione di <i>Scippo</i> , <i>Estorsione</i> e <i>Rapina</i> , consumata o tentata. Le spese mediche sono rimborsate fino al limite massimo di cui alla tabella riepilogativa che segue.
j) Indennizzo speciale:	Viene riconosciuto un Indennizzo supplementare, entro il limite massimo di cui alla tabella riepilogativa che segue, a titolo di compensazione dei disagi di qualsiasi natura subiti in occasione di eventi indennizzabili a termini di <i>Polizza</i> . La garanzia è operante in caso di Sinistro indennizzabile non inferiore ad € 10.000.

✚ 33.3 – Opzione facoltativa “SCIPPO E RAPINA” (con premio aggiuntivo)

(operante se indicata come “compresa” nel Modulo di Polizza)

La Società indennizza, fino al Massimale indicato nel Modulo di Polizza, i danni materiali e diretti alle Cose assicurate (tranne quanto esplicitamente escluso nella specifica sezione) a seguito di **Scippo o Rapina avvenuti all'esterno dell'abitazione**, subiti dall'Assicurato (Proprietario o Locatario dell'*Abitazione assicurata* per la quale è operante la garanzia Furto) e/o dal suo *Nucleo Familiare* convivente. Sono comprese in garanzia le spese mediche, **riconosciute nei limiti di cui alla tabella riepilogativa che segue**, sostenute in conseguenza a lesioni corporali subite in occasione degli eventi di cui alla presente garanzia.

✚ 33.4 – Forma e Tipo di garanzia

L'Assicurazione è prestata, con i seguenti criteri:

- Forma di garanzia: a “*Primo Rischio Assoluto*”;
- Tipo di garanzia: a “*Valore reale*”.

✚ 33.5 – Trasloco

Se l'Assicurazione è riferita alla *Dimora* abituale dell'Assicurato, in caso di trasloco di quest'ultimo ad altra *Dimora* abituale, previa comunicazione scritta da parte del *Contraente* e/o dell'Assicurato del cambio di ubicazione da effettuarsi in ogni caso prima del trasloco, la *Garanzia* sarà operante sia nell'*Abitazione assicurata* indicata nel Modulo di Polizza, sia in quella nuova, per un massimo di 7 (sette) giorni a decorrere dalla data nella quale il *Contraente/Assicurato* dichiara alla Società di iniziare le operazioni di trasloco.

Sono esclusi i furti che si dovessero verificare durante il trasloco.

Trascorso tale periodo l'Assicurazione varrà esclusivamente sulla nuova abitazione purché la stessa risponda ai requisiti di assicurabilità indicati all'Art. 9 e previa specifica accettazione scritta da parte della Società che dovrà adeguare il contratto secondo le caratteristiche e l'ubicazione del nuovo rischio assicurato procedendo al calcolo del nuovo Premio per l'annualità successiva nonché dell'eventuale conguaglio dovuto per il periodo di copertura in corso.

In assenza di comunicazioni scritte (o in caso di tardive comunicazioni rispetto alle tempistiche su indicate) o nel caso in cui il nuovo rischio non risponda ai requisiti di assicurabilità, la Società non terrà il nuovo rischio in copertura e sarà tenuta unicamente alla restituzione, al Contraente, del pro-rata del Premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

✚ 33.6 – Condizioni di operatività

L'Assicurazione è prestata a condizione che:

a) Destinazione d'uso dell'abitazione

i locali siano adibiti a civile abitazione, compresi eventuale ufficio o studio professionale se coesistente. Le eventuali dipendenze devono essere ad esclusivo servizio dell'unità immobiliare.

b) Caratteristiche costruttive del Fabbricato

l'unità immobiliare abbia pareti esterne e copertura costruite in *Materiali incombustibili e/o* in legno. Inoltre, qualora la linea di gronda sia posta verticalmente a meno di 4 metri dal suolo, il tetto della casa dovrà essere costruito senza lucernari o con lucernari protetti con inferriate o con vetrocemento armato non apribile.

c) Mezzi di chiusura ordinari dei locali

ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate e situata in linea verticale a meno di 4 metri:

- dal suolo o da superfici acquee,
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale)

sia difesa, per tutta la sua estensione da:

- robusti infissi (realizzati in legno, o in materia plastica rigida, o in vetro antisfondamento, o in metallo o lega metallica)
- chiusi da idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro (nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse aperture purché queste non permettano l'ingresso in casa senza che vi sia stata forzatura delle relative strutture).

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di Sinistro garantito dalla presente Assicurazione, la Società corrisponderà l'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza:

- senza applicazione di limitazioni nei seguenti casi:

1. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati (punto "c"), ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette;
2. se l'introduzione nei locali avviene attraverso breccia o sfondamento di parte del Fabbricato con caratteristiche costruttive conforme al punto "b", la Società corrisponderà l'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza senza alcuna eccezione a tale titolo.

- con l'applicazione di limitazioni (scoperto) nei seguenti:

3. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme al punto "c", oppure attraverso breccia o sfondamento di Fabbricato non avente caratteristiche conformi al punto "b";
4. se l'introduzione nei locali avviene attraverso finestre o portefinestre i cui mezzi di protezione e chiusura non sono posti in essere ed all'interno dei locali stessi vi è presenza di persone;
5. se l'impianto d'allarme dichiarato in Polizza risulta inattivo;
6. se i danni da Furto, Rapina ed Estorsione sono riferiti alla dimora saltuaria, durante il periodo di sua abitazione.

d) Presenza di Impianto di allarme

Qualora fosse stata dichiarata in Polizza la presenza di Impianto di antifurto a protezione dell'Abitazione assicurata (ovvero qualora fosse valorizzato a "SI" la dichiarazione di "Abitazione Protetta da Antifurto") la Garanzia Furto è prestata a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

- ✓ i locali contenenti i Beni assicurati devono essere protetti da impianto automatico di allarme antifurto le cui caratteristiche tecniche risultano dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice;
- ✓ l'Assicurato si impegna a far effettuare la manutenzione dell'impianto esclusivamente a ditta specializzata – con regolare contratto di manutenzione - almeno una volta l'anno, ed a presentare, su richiesta della Società, il relativo certificato di manutenzione;
- ✓ l'Assicurato si impegna inoltre a far effettuare esclusivamente alla suddetta o analoga ditta specializzata tutte le operazioni relative ad eventuali sostituzioni e/o modifiche ed a prendere tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.
- ✓ l'impianto deve essere messo in funzione ogni volta che nei locali contenenti i Beni assicurati non vi sia presenza di persone.

✚ 33.7 – Riduzioni della somma assicurata

In caso di Sinistro, le Somme Assicurate dell'annualità in corso e quelle relative a ciascun bene assicurato (inclusi i relativi limiti di Indennizzo) si intendono ridotte di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.

Se a seguito dello stesso Sinistro la Società decide di recedere dal Contratto di Assicurazione, verrà rimborsato il Premio pagato e non goduto per le restanti garanzie.

✚ 33.8 - Limiti e massimali

Di seguito vengono indicati i massimali e gli eventuali limiti di operatività

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA
--

GARANZIA FURTO

<p>MASSIMALI</p>	<p>L'Assicurato può scegliere alla sottoscrizione fra le seguenti opzioni di massimale: € 5.000 / € 10.000 / € 20.000 / 30.000 / 40.000 / € 50.000 / € 75.000 / € 100.000 / € 200.000. Il massimale selezionato opera per sinistro/anno assicurativo. È prevista la possibilità, esclusivamente per le opzioni di massimali € 100.000 e € 200.000, di estendere (con premio aggiuntivo) i massimali delle sottocategorie "Pregiati" e "Gioielli e Preziosi", fermo il limite massimo di indennizzo per singolo bene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per oggetti "Pregiati" fino ad ulteriori € 40.000 (per multipli di € 10.000) ovvero: <ul style="list-style-type: none"> - con massimale pari ad € 100.000, fino alla somma massima di € 70.000; - con massimale pari ad € 200.000, fino alla somma massima di € 100.000 ▪ per oggetti "Preziosi" fino ad ulteriori € 20.000 (per multipli di € 5.000) ovvero: <ul style="list-style-type: none"> - con massimale pari ad € 100.000, fino alla somma massima di € 40.000; - con massimale pari ad € 200.000, fino alla somma massima di € 60.000. 										
<p>LIMITAZIONI, FRANCHIGIE e/o SCOPERTI</p>	<p><u>FRANCHIGIA FRONTALE</u> Se opzionata dal <i>Contraente</i> e valorizzata a "SI" sul <i>Modulo di Polizza</i>, verrà applicata, per ogni <i>Sinistro</i> la Franchigia frontale pari ad € 350, con l'avvertenza che: eventuali scoperti/minimi di <i>Scoperto/Franchigie</i> di importo superiore previsti nella <i>Garanzia</i>, prevalgono sulla franchigia frontale; eventuali scoperti/minimi di <i>Scoperto/Franchigie</i> di importo inferiore previsti nella <i>Garanzia</i>, sono sostituiti dalla franchigia frontale.</p> <p><u>SCOPERTO</u> Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 40%. Qualora siano convenuti sia lo <i>Scoperto</i> che la <i>franchigia</i>, in caso di <i>Sinistro</i> la <i>Società</i> rimborserà all'<i>Assicurato</i> la somma liquidata a termini di <i>Polizza</i> sotto deduzione della percentuale di <i>Scoperto</i>, con il minimo pari all'importo della franchigia.</p> <p><u>LIMITI DI INDENNIZZO PER CATEGORIE DI BENE:</u> Per le categorie di beni sotto indicate, l'<i>assicurazione</i> è prestata con i seguenti limiti:</p> <table border="1" data-bbox="268 1075 1500 1444"> <thead> <tr> <th>Categorie di Beni</th> <th>Limiti di indennizzo massimi calcolati sulla <i>somma assicurata</i> Furto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Pregiati</u> Sempre inclusi</td> <td>Entro il relativo <i>massimale</i> annuo, indicato nel <i>Modulo di Polizza</i>, con il limite per ogni singolo bene del 30% con il massimo di € 30.000.</td> </tr> <tr> <td><u>Gioielli e Preziosi</u> Sempre inclusi</td> <td>Entro il relativo <i>massimale</i> annuo, indicato nel <i>Modulo di Polizza</i>, con il limite per ogni singolo bene del 20% con il massimo di € 20.000.</td> </tr> <tr> <td><u>Valori e Denaro contante</u> (OPZIONALE)</td> <td>Entro il relativo <i>massimale</i> annuo indicato nel <i>Modulo di Polizza</i>, con il limite per Sinistro del 5% con il massimo di € 10.000.</td> </tr> <tr> <td><u>Scippo e rapina</u> (OPZIONALE)</td> <td>Entro il relativo <i>massimale</i> annuo indicato nel <i>Modulo di Polizza</i>, con il limite per Sinistro del 5% con il massimo di € 10.000 ed il sotto-limite di € 200, per ogni dispositivo elettronico</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per i casi particolari che seguono, valgono le seguenti limitazioni in sostituzione di quanto sopra indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ se i beni sono contenuti in <i>Cassaforte</i> ed il Furto è avvenuto violando la stessa mediante rottura, scasso o l'asportazione della stessa, o con uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili: l'<i>Assicurazione</i> è prestata entro il limite del massimale annuo previsto in <i>Polizza</i> per ogni categoria di bene, con il limite per ogni singolo bene del 50% della Somma Assicurata con un massimo di € 40.000, fermo il limite di Indennizzo per il denaro contante, pari al 5% della Somma Assicurata con il massimo di € 10.000 per sinistro; ✓ se i beni sono contenuti in una cassetta di sicurezza in banca: l'<i>Assicurazione</i> è prestata entro il limite del massimale annuo previsto in <i>Polizza</i> per ogni categoria di bene, con il limite del 60% della Somma Assicurata con un massimo di € 50.000 per sinistro ed annualità di polizza; ✓ per le Cose riposte nelle dipendenze non comunicanti con i locali di abitazione: complessivamente fino al 5% del massimale annuo assicurato, con il massimo di € 3.500 per annualità assicurativa (con il limite per biciclette e apparecchiature elettroniche e particolari di € 500 per singolo oggetto e di € 2.000 per annualità assicurativa). <p><u>LIMITI DI OPERATIVITÀ</u> In riferimento ai seguenti casi di cui al <i>paragrafo 24.5</i> la liquidazione subirà, per ogni sinistro, una riduzione dovuta all'applicazione di uno scoperto del 20% sull'indennizzo liquidabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme al punto "c"; ▪ se l'introduzione nei locali avviene attraverso breccia o sfondamento di <i>Fabbricato</i> non avente caratteristiche conformi al punto "b"; 	Categorie di Beni	Limiti di indennizzo massimi calcolati sulla <i>somma assicurata</i> Furto	<u>Pregiati</u> Sempre inclusi	Entro il relativo <i>massimale</i> annuo, indicato nel <i>Modulo di Polizza</i> , con il limite per ogni singolo bene del 30% con il massimo di € 30.000.	<u>Gioielli e Preziosi</u> Sempre inclusi	Entro il relativo <i>massimale</i> annuo, indicato nel <i>Modulo di Polizza</i> , con il limite per ogni singolo bene del 20% con il massimo di € 20.000.	<u>Valori e Denaro contante</u> (OPZIONALE)	Entro il relativo <i>massimale</i> annuo indicato nel <i>Modulo di Polizza</i> , con il limite per Sinistro del 5% con il massimo di € 10.000.	<u>Scippo e rapina</u> (OPZIONALE)	Entro il relativo <i>massimale</i> annuo indicato nel <i>Modulo di Polizza</i> , con il limite per Sinistro del 5% con il massimo di € 10.000 ed il sotto-limite di € 200, per ogni dispositivo elettronico
Categorie di Beni	Limiti di indennizzo massimi calcolati sulla <i>somma assicurata</i> Furto										
<u>Pregiati</u> Sempre inclusi	Entro il relativo <i>massimale</i> annuo, indicato nel <i>Modulo di Polizza</i> , con il limite per ogni singolo bene del 30% con il massimo di € 30.000.										
<u>Gioielli e Preziosi</u> Sempre inclusi	Entro il relativo <i>massimale</i> annuo, indicato nel <i>Modulo di Polizza</i> , con il limite per ogni singolo bene del 20% con il massimo di € 20.000.										
<u>Valori e Denaro contante</u> (OPZIONALE)	Entro il relativo <i>massimale</i> annuo indicato nel <i>Modulo di Polizza</i> , con il limite per Sinistro del 5% con il massimo di € 10.000.										
<u>Scippo e rapina</u> (OPZIONALE)	Entro il relativo <i>massimale</i> annuo indicato nel <i>Modulo di Polizza</i> , con il limite per Sinistro del 5% con il massimo di € 10.000 ed il sotto-limite di € 200, per ogni dispositivo elettronico										



- se l'introduzione nei locali avviene attraverso finestre o portefinestre i cui mezzi di protezione e chiusura non sono posti in essere ed all'interno dei locali stessi vi è presenza di persone;
- ove dichiarata in polizza la presenza di un impianto di allarme a protezione dell'abitazione assicurata:
 - in caso di inattivazione o mancato funzionamento dell'impianto d'allarme;
 - in caso di non corrispondenza/rispetto delle condizioni/requisiti di cui al punto "d";
- se i danni da *Furto*, *Rapina* ed *Estorsione* sono riferiti alla dimora saltuaria nel periodo di sua abitazione.

LIMITI DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni della Garanzia FURTO operano con le seguenti limitazioni:

PRESTAZIONE	LIMITI D'INDENNIZZO	FRANCHIGIA (E/O SCOPERTO)
Furto di oggetti contenuti nell'abitazione assicurata:		
• Furto con destrezza	Entro la Somma Assicurata indicata in Polizza.	Scoperto del 20% dell'indennizzo con il minimo di € 150
• Furto commesso dai domestici	Entro la Somma Assicurata indicata in Polizza, con il limite massimo di € 5.000 per sinistro/ anno di assicurazione.	
• Furto del contenuto nella dimora saltuaria nel periodo di sua disabitazione	Entro la Somma Assicurata indicata in Polizza (vedasi le specifiche esclusioni).	
• Furto nelle dipendenze e/o pertinenze non comunicanti con l'Abitazione assicurata	Entro il 5% del massimale annuo assicurato, con il massimo di € 5.000 per annualità assicurativa (con il limite per biciclette e apparecchiature elettroniche e particolari di € 750 per singolo oggetto, e di € 2.000 per annualità assicurativa.	Franchigia di € 150
• Furto di fissi ed infissi	Entro il 30% del massimale annuo assicurato con il massimo di € 4.000 per annualità assicurativa.	
• Guasti cagionati dai ladri	Entro il 30% del massimale annuo assicurato con il massimo di € 2.000 per annualità assicurativa.	Scoperto del 20% dell'indennizzo con il minimo di € 250
• Atti vandalici e dolosi	Entro il 10% del massimale annuo assicurato con il massimo di € 5.000 per annualità assicurativa.	
• Rifacimento documenti	Fino al limite di € 500 (per sinistro/ annualità assicurativa).	Non presenti
• Sostituzione o modifica serrature	Fino al limite di € 500 (per sinistro/ annualità assicurativa).	
• Furto in cassette di sicurezza	Entro il 60% del massimale annuo assicurato con il massimo di € 50.000 per sinistro/annualità assicurativa.	Scoperto del 20% dell'indennizzo con il minimo di € 250
• Furto in locali di villeggiatura	Entro il 25% del massimale annuo assicurato, con il massimo di € 10.000 per sinistro/annualità assicurativa, con il sotto-limite di € 1.300 per <i>Gioielli</i> e <i>Preziosi</i> , ed € 250 per carte valori e denaro contante.	
• Rimborso spese accertamenti diagnostici, onorari medici	Fino al limite di € 2.000 (per sinistro/ annualità assicurativa).	Non presenti
• Indennizzo speciale	Fino al 5% dal danno indennizzabile, con il massimo di € 5.000 (per sinistro/anno assicurativo).	
Furto all'esterno dell'abitazione:		
• Scippo e rapina	Entro il massimale assicurato " scippo e rapina " indicato in polizza, con il limite di € 2.000 (per sinistro/ annualità assicurativa) per spese mediche dovute a lesioni conseguenti allo scippo.	Scoperto del 10% dell'indennizzo con il minimo di € 100 (elevato ad € 500 per minori 14 anni)

Sezione D) ASSISTENZA

La **Garanzia** della presente Sezione è **operante**, in riferimento all'Abitazioni assicurata, solo se espressamente indicata come "**compresa**" nel *Modulo di Polizza*.

Garanzia "ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE"

(Garanzia opzionale)

Art. 34 – OGGETTO DELLA COPERTURA ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

Con la presente garanzia si intendono operanti, in riferimento all'*Abitazione assicurata*, le prestazioni che seguono (**per le esclusioni si rimanda alla specifica sezione**) erogate in forma diretta. Pertanto, l'*Assicurato*, per poter beneficiare delle prestazioni, dovrà informare immediatamente del *Sinistro* la Centrale Operativa che autorizzerà preventivamente gli interventi o le spese.

1) Invio di un idraulico per interventi urgenti

Quando intervenga una rottura, una otturazione od un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'*Abitazione assicurata* che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua all'Abitazione, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento, la *Società*, per il tramite della *Centrale Operativa*, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un idraulico per risolvere il problema.

Resta a carico della *Società* l'uscita dell'idraulico e la manodopera sino alla concorrenza del *Massimale* di € 200 per evento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un idraulico, la *Società* provvederà a rimborsare all'*Assicurato* le spese sostenute, per l'uscita dell'artigiano e per la manodopera, sino al *Massimale* di € 250, dietro presentazione di regolare fattura.

2) Invio di un fabbro per interventi urgenti

Quando l'*Assicurato* necessiti del pronto intervento di un fabbro in seguito a *Furto* o tentato *Furto* con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'*Abitazione assicurata*, oppure in caso di rottura delle chiavi di casa o di mal funzionamento della serratura tale da non consentire l'ingresso nella propria abitazione, la *Società*, per il tramite della *Centrale Operativa*, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un fabbro per risolvere il problema.

Restano a carico della *Società* i costi relativi l'uscita del fabbro e la manodopera sino ad un massimo di € 200 per evento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della *Centrale Operativa*, risultasse impossibile reperire un fabbro, la *Società* provvederà a rimborsare all'*Assicurato* le spese sostenute, per l'uscita dell'artigiano, e per la manodopera, sino al *Massimale* di € 250, dietro presentazione di regolare fattura.

3) Invio di un elettricista per interventi urgenti

Quando intervenga un guasto all'impianto elettrico dell'*Abitazione assicurata* che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo di *Incendio*, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento di *Manutenzione straordinaria*, la *Società*, per il tramite della *Centrale Operativa*, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un elettricista per risolvere il problema, tenendone a carico i costi relativi all'uscita dell'elettricista e la manodopera sino alla concorrenza del *Massimale* di € 200 per evento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della *Centrale Operativa*, risultasse impossibile reperire un elettricista, la *Società* provvederà a rimborsare all'*Assicurato* le spese sostenute, per l'uscita dell'artigiano e per la manodopera, sino al *Massimale* di € 250, dietro presentazione di regolare fattura.

4) Invio di un serrandista per interventi urgenti

Qualora sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle serrande dell'*Abitazione assicurata*, in modo tale da non poterne più garantire la sicurezza, in seguito a furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento, la *Società*, per il tramite della *Centrale Operativa*, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un Artigiano per risolvere il problema, tenendone a carico i costi relativi all'uscita del tecnico serrandista e la manodopera sino alla concorrenza del *Massimale* di € 200 per evento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un tecnico serrandista, la *Società* provvederà a rimborsare all'*Assicurato* le spese sostenute, per l'uscita dell'artigiano e per la manodopera, sino al *Massimale* di € 250, dietro presentazione di regolare fattura.

5) Invio di un vetraio

Qualora la sicurezza dei locali assicurati, a seguito di sinistro, non sia garantita e l'*Assicurato* necessiti di un vetraio, la *Società*, per il tramite della *Centrale Operativa*, provvede ad inviare, in orario diurno, feriale ed entro 24 ore dalla richiesta, un artigiano per risolvere il problema, tenendone a carico i costi relativi all'uscita e la manodopera sino alla concorrenza del *Massimale* di € 200 per evento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un Vetraio, la *Società* provvederà a rimborsare all'*Assicurato* le spese sostenute, per l'uscita dell'artigiano e per la manodopera, sino al *Massimale* di € 250, dietro presentazione di regolare fattura.

6) Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici

Quando intervenga un guasto a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, e congelatore **fuori garanzia** (ovvero quando sia scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la *Società*, per il tramite della *Centrale Operativa*, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un tecnico per risolvere il problema, tenendone a carico i costi relativi all'uscita e alla manodopera sino alla concorrenza del *Massimale* di **€ 200** per evento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un tecnico riparatore, la *Società* provvederà a rimborsare all'*Assicurato* le spese sostenute, per l'uscita del tecnico e per la manodopera, sino al *Massimale* di **€ 250**, dietro presentazione di regolare fattura.

7) Recupero dati informatici

Qualora a seguito di un evento dannoso occorso all'*Abitazione assicurata*, indennizzabile ai sensi della Sezione Incendio o Furto, se operante, e per il quale è stata fatta regolare denuncia di sinistro alla *Società*, rimanga danneggiata l'unità di memoria hard disk interno del personal computer di proprietà dell'*Assicurato* e si renda necessario il recupero dei dati informatici in esso contenuti la *Centrale Operativa* mette in atto le procedure per il recupero del contenuto di tale supporto, tramite proprio fornitore.

La prestazione opera sino alla concorrenza del *Massimale* di **€ 200** per evento ed include, esclusivamente:

- l'attività di data recovery;
- la presa in carico, il trasporto e la riconsegna del bene.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire uno specialista informatico, la *Società* provvederà a rimborsare all'*Assicurato* le spese sostenute per l'attività del recupero dei dati da parte di tecnico informatico da lui reperito, sino al *Massimale* di **€ 250**, dietro presentazione di regolare fattura.

8) Spese di albergo

Quando a seguito di uno dei suddetti eventi o in caso di forza maggiore, l'*Assicurato* debba, per obiettive ragioni di inagibilità, lasciare la propria abitazione, la *Società*, per il tramite della *Centrale Operativa*, provvede a prenotare un albergo per l'*Assicurato* ed i suoi familiari, tenendo a proprio carico i costi del pernottamento sino alla concorrenza del *Massimale* di **€ 120** per persona con il massimo di **€ 500** per evento.

9) Invio di una guardia giurata

Qualora a seguito di *Furto* con effrazione o tentata effrazione ai *fissi ed infissi* dei locali assicurati e nell'impossibilità di chiusura degli stessi, la *Società*, per il tramite della *Centrale Operativa*, provvede a reperire un servizio di vigilanza per il piantonamento dell'*Abitazione assicurata*. Tale servizio verrà prestato per un periodo massimo di **8** ore entro le **24** ore successive al verificarsi dell'evento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della *Centrale Operativa*, risultasse impossibile reperire ed inviare un servizio di vigilanza, la *Società* provvederà al rimborso all'*Assicurato* delle spese sostenute per farvi fronte autonomamente, entro il *Massimale* di cui sopra, dietro presentazione di idonea documentazione.

10) Rientro dell'Assicurato in seguito a Sinistro avvenuto alla sua abitazione

Qualora l'*Assicurato* si trovi in viaggio in Italia o all'estero e avvenga un *Sinistro* (*Furto, Incendio, Scoppio* ed allagamento) alla propria abitazione di gravità tale da richiedere la sua presenza in loco, la *Società* per il tramite della *Centrale Operativa*, provvede ad organizzare il rientro dell'*Assicurato* con il mezzo ritenuto più idoneo (biglietto ferroviario di prima classe o aereo in classe economica) tenendo a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza del *Massimale* di **€ 500** per evento e per periodo di *Assicurazione*.

34.1 - Limiti e massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE	
MASSIMALI	La presente garanzia non offre opzioni di massimali.
LIMITAZIONI	Le singole prestazioni di assistenza sono fornite ciascuna entro il massimale ivi indicato e fino ad un massimo di tre volte nel periodo di durata dell' <i>Assicurazione</i> . Le prestazioni hanno tutte efficacia in Italia (tranne se diversamente indicato) .
FRANCHIGIE	NON OPERANTI
SCOPERTI	NON OPERANTI

Sezione E) TUTELA LEGALE

Le **Garanzie** previste dalla presente Sezione sono **operanti solo se** espressamente indicate come **“comprese”** nel **Modulo di Polizza**:

- a) **in relazione all’Abitazione assicurata**: per la Garanzia Tutela Legale - opzione “Proprietà & Conduzione”;
- b) **in relazione al Nucleo Familiare assicurato**: per le Garanzie Tutela Legale - opzione “Vita Privata” o Tutela Legale - opzione “Vita Privata & Conduzione”).

Garanzia “TUTELA LEGALE – opzione Vita Privata”

(Garanzia opzionale)

Art. 35 – OGGETTO DELLA COPERTURA TUTELA LEGALE OPZIONE “VITA PRIVATA”

La **Società** assicura, in sede extragiudiziaria e giudiziaria, nel limite del **Massimale** indicato nel **Modulo di Polizza** che deve intendersi per evento, con il limite per anno assicurativo di **€ 30.000**, l’assistenza legale e i relativi oneri che non possono essere richiesti alla controparte, che si rendano necessari per la tutela degli interessi dell’**Assicurato** nei casi espressamente indicati al successivo paragrafo. Tali oneri sono quelli relativi a:

1. **Spese per l’intervento di un Legale** incaricato per la gestione del caso assicurativo;
2. **Spese del Legale di controparte** nei casi di soccombenza a seguito di esito negativo di causa civile;
3. **Spese di giustizia**;
4. **Spese per l’intervento di Periti di parte, purché detta nomina sia stata concordata con la Società e quelli nominati dal Giudice (C.T.U.)**;
5. **Spese per transazioni** relative a cause civili **purché detta soluzione sia stata autorizzata dalla Società**;
6. **Il Contributo Unificato** (D.L. n. 28 del 11/03/2002), se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
7. **Spese relative al tentativo obbligatorio di conciliazione** (D.Lgs. n° 28 del 04/03/2010).
8. **Spese riferite alla mediazione obbligatoria** (D.Lgs.28/2010 e successive integrazioni/modifiche), se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettante agli Organismi pubblici;
9. **Redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria** se funzionali ed a sostegno delle richieste dell’Assicurato.

✚ 35.1 - Prestazione operanti

La copertura è prevista a seguito di eventi inerenti alla **vita privata** dell’**Assicurato** e dei componenti il suo **Nucleo Familiare** ed è riferita esclusivamente ai seguenti casi:

1. sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento **danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi**;
2. sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento per **danni extracontrattuali da persone e/o a cose subiti e derivanti da incidenti stradali** nei quali l’**Assicurato** è rimasto coinvolto come *pedone, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti all’Assicurazione obbligatoria o come trasportato* di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici.
3. sostenere la difesa in **procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Per i primi due casi è compreso l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno in sede penale a mezzo di costituzione di parte civile.

✚ 35.2 - Insorgenza del caso assicurativo - Operatività

Ai fini dell’operatività della Garanzia per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’**Assicurato**, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;
- in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa **viene prestata** per i casi assicurativi che siano insorti:

- dalle ore 24,00 dal pagamento del **Premio**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali o Difesa penale;
- con un periodo di **carenza**, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia **si estende** ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati **denunciati** alla **Società**, nei modi e nei termini del successivo Art. 40.3, e comunque non oltre **24** (ventiquattro) mesi dall’insorgenza del Sinistro (art. 2952 del Codice Civile).

✚ 35.3 - Limiti e massimali

Di seguito vengono indicati i **massimali** e gli eventuali limiti di operatività

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA TUTELA LEGALE OPZIONE “VITA PRIVATA”

MASSIMALI	La presente garanzia prevede un’unica opzione di massimale, pari ad € 10.000 .
LIMITAZIONI	DELIMITAZIONI E OPERATIVITÀ La copertura opera con le seguenti delimitazioni:

	<ul style="list-style-type: none"> - l'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. - Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi. - È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio territorialmente competente. - Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. - Per i casi assicurativi diversi dall'esercizio di pretese di danni extracontrattuali o difesa penale: decorre trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza.
FRANCHIGIE	NON OPERANTI
SCOPERTI	NON OPERANTI

Garanzia “TUTELA LEGALE – opzione Proprietà & Conduzione”

(Garanzia opzionale)

Art. 36 – OGGETTO DELLA COPERTURA TUTELA LEGALE OPZIONE “PROPRIETÀ & CONDUZIONE”

La Società assicura, in sede extragiudiziarie e giudiziaria, nel limite del *Massimale* indicato nel *Modulo di Polizza* che deve intendersi per evento, con il limite per anno assicurativo di **€ 30.000**, l'assistenza legale e i relativi oneri che non possono essere richiesti alla controparte, che si rendano necessari per la tutela degli interessi dell'Assicurato nei casi espressamente indicati al successivo paragrafo. Tali oneri sono quelli relativi a:

1. **Spese per l'intervento di un Legale** incaricato per la gestione del caso assicurativo;
2. **Spese del Legale di controparte** nei casi di soccombenza a seguito di esito negativo di causa civile;
3. **Spese di giustizia;**
4. **Spese per l'intervento di Periti di parte**, purché detta nomina sia stata concordata con la Società e quelli nominati dal Giudice (C.T.U.);
5. **Spese per transazioni** relative a cause civili **purché detta soluzione sia stata autorizzata dalla Società;**
6. **Il Contributo Unificato** (D.L. n. 28 del 11/03/2002), se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
7. **Spese relative al tentativo obbligatorio di conciliazione** (D.Lgs. n° 28 del 04/03/2010).
8. **Spese riferite alla mediazione obbligatoria** (D.Lgs.28/2010 e successive integrazioni/modifiche), se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettante agli Organismi pubblici;
9. **Redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria** se funzionali ed a sostegno delle richieste dell'Assicurato.

✚ 36.1 - Prestazione operanti

La copertura è prevista a seguito di eventi riferiti alla proprietà e/o conduzione dell'Abitazione assicurata ed è estesa, in riferimento alla conduzione, anche ai componenti del Nucleo Familiare dell'Assicurato.

Le prestazioni operano nei confronti dell'Assicurato (e delle persone risultanti dal suo Stato di Famiglia) in qualità di Conduttore o Proprietario dell'abitazione identificata in Polizza (in caso di **comproprietà la Garanzia opera esclusivamente per la quota parte di proprietà dell'Assicurato identificato**) ed è riferita esclusivamente ai seguenti casi:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento **danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;**
2. sostenere controversie relative a **diritti reali in qualità di proprietario dell'Abitazione assicurata, identificata in Polizza;**
3. Sostenere la difesa in **procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Per i primi due casi è compreso l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno in sede penale a mezzo di costituzione di parte civile.

✚ 36.2 - Insorgenza del caso assicurativo - Operatività

Ai fini dell'operatività della Garanzia per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi: **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;**
- in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla **data della prima violazione.**

La garanzia assicurativa **viene prestata** per i casi assicurativi che siano insorti:

- dalle ore 24,00 dal pagamento del **Premio**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali o Difesa penale;
- con un periodo di **carenza** contrattuale, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia **si estende** ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo Art. 40.3, e comunque **non oltre 24** (ventiquattro) mesi dall'insorgenza del Sinistro (art. 2952 del Codice Civile).

36.3 - Limiti e massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA TUTELA LEGALE OPZIONE “PROPRIETÀ & CONDUZIONE”	
MASSIMALI	La presente garanzia prevede un'unica opzione di massimale, pari ad € 10.000 .
LIMITAZIONI	<p>DELIMITAZIONI E OPERATIVITA'</p> <p>La copertura opera con le seguenti delimitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. - Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi. - È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio territorialmente competente. - Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. - Per i casi assicurativi diversi dall'esercizio di pretese di danni extracontrattuali o difesa penale: decorre trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza.
FRANCHIGIE	NON OPERANTI
SCOPERTI	NON OPERANTI

Garanzia “TUTELA LEGALE – opzione Vita Privata & Conduzione”

(Garanzia opzionale)

Art. 37 – OGGETTO DELLA COPERTURA TUTELA LEGALE OPZIONE “VITA PRIVATA & CONDUZIONE”

La Società assicura, in sede extragiudiziaria e giudiziaria, nel limite del *Massimale* indicato nel *Modulo di Polizza* che deve intendersi per evento, con il limite per anno assicurativo di € **30.000**, l'assistenza legale e i relativi oneri che non possono essere richiesti alla controparte, che si rendano necessari per la tutela degli interessi dell'Assicurato nei casi espressamente indicati al successivo paragrafo.

Tali oneri sono quelli relativi a:

10. **Spese per l'intervento di un Legale** incaricato per la gestione del caso assicurativo;
11. **Spese del Legale di controparte** nei casi di soccombenza a seguito di esito negativo di causa civile;
12. **Spese di giustizia;**
13. **Spese per l'intervento di Periti di parte, purché detta nomina sia stata concordata con la Società e quelli nominati dal Giudice (C.T.U.);**
14. **Spese per transazioni** relative a cause civili purché detta soluzione sia stata autorizzata dalla Società;
15. **Il Contributo Unificato** (D.L. n. 28 del 11/03/2002), se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
16. **Spese relative al tentativo obbligatorio di conciliazione** (D.Lgs. n° 28 del 04/03/2010).
17. **Spese riferite alla mediazione obbligatoria** (D.Lgs.28/2010 e successive integrazioni/modifiche), se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettante agli Organismi pubblici;
18. **Redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria** se funzionali ed a sostegno delle richieste dell'Assicurato.

37.1 - Prestazione operanti

La copertura è prevista a seguito di eventi inerenti alla vita privata e la conduzione della dimora abituale in Italia, ove risiede il soggetto assicurato, identificato nel Modulo di polizza, unitamente al suo nucleo familiare convivente e la conduzione dell'eventuale dimora saltuaria in Italia, utilizzata (in uso proprio) dal soggetto assicurato unitamente al suo nucleo familiare convivente.

In particolare:

- in riferimento alla vita privata si intendono assicurati i seguenti casi:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento **danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;**
2. sostenere esercizio di pretese al risarcimento per **danni extracontrattuali da persone e/o a cose subiti e derivanti da incidenti stradali** nei quali l'Assicurato è rimasto coinvolto come *pedone, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria o come trasportato* di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici.
3. sostenere la difesa in **procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Per i primi due casi è compreso l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno in sede penale a mezzo di costituzione di parte civile.

- in riferimento alla conduzione si intendono assicurati i seguenti casi:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento **danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, incluso** l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno in sede penale a mezzo di costituzione di parte civile.

2. sostenere la difesa in **procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

✚ **37.2 - Insorgenza del caso assicurativo - Operatività**

Ai fini dell'operatività della Garanzia per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi: **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;**
- in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla **data della prima violazione.**

La garanzia assicurativa **viene prestata** per i casi assicurativi che siano insorti:

- dalle ore 24,00 dal pagamento del Premio, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali o Difesa penale;
- con un periodo di **carenza** contrattuale, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia **si estende** ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo Art. 40.5, e comunque **non oltre 24** (ventiquattro) mesi dall'insorgenza del *Sinistro* (art. 2952 del Codice Civile).

✚ **37.3 - Limiti e massimali**

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA TUTELA LEGALE OPZIONE "VITA PRIVATA e CONDUZIONE"	
MASSIMALI	La presente garanzia prevede un'unica opzione di massimale, pari ad € 10.000 .
LIMITAZIONI	<p>DELIMITAZIONI E OPERATIVITA'</p> <p>La copertura opera con le seguenti delimitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. - Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi. - È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio territorialmente competente. - Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli <i>Assicurati</i> coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. - Per i casi assicurativi diversi dall'esercizio di pretese di danni extracontrattuali o difesa penale: decorre trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza.
FRANCHIGIE	NON OPERANTI
SCOPERTI	NON OPERANTI

Sezione F) LIFE STYLE

La **Garanzia** della presente Sezione è **operante** in riferimento all'Abitazione assicurata, solo se espressamente indicata come "**compresa**" nel *Modulo di Polizza*.

Garanzia "LIFE STYLE"

(Garanzia opzionale)

Art. 38 – OGGETTO DELLA COPERTURA LIFE STYLE

La *Società* rimborsa, nel limite del massimale assicurato indicato nel *modulo di polizza* e **alle condizioni e nei limiti di seguito riportati**, le utenze (come ad esempio le bollette di gas/combustibile per il riscaldamento, luce, acqua, telefono fisso, etc.), domiciliate o non domiciliate in Banca, e le spese condominiali ordinarie facenti capo all'*Abitazione assicurata*, **intestate all'assicurato identificato e/o ai componenti del suo nucleo familiare convivente**, in seguito agli eventi, verificatisi durante la validità del contratto, di cui al paragrafo che segue.

In nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare, per ogni anno assicurativo, somma maggiore di quella assicurata, indicata nel Modulo di Polizza, per singola Abitazione assicurata.

✚ 38.1 – Eventi assicurati

Gli eventi che danno diritto al rimborso delle spese sopra indicate, **riferiti unicamente all'Assicurato identificato in Polizza**, sono:

- **Invalidità Permanente Totale** (in breve "IPT")
- oppure, **in alternativa**, uno dei seguenti, **a seconda dello "status" occupazionale dell'Assicurato risultante al momento del Sinistro**:

- a) **Inabilità Temporanea Totale** (in breve "ITT");
- b) **Perdita Involontaria di Impiego** (in breve "PII").

Premesso che la copertura per gli eventi a) e b) è modulata sulla tipologia dell'attività o professione svolta dall'assicurato (come meglio indicato al paragrafo successivo), l'*Assicurato* non è tenuto ad effettuare, in corso di contratto, comunicazioni preventive alla *Società* del suo cambiamento di attività o di stato professionale che **verrà altresì verificato dalla Società, in caso di Sinistro, ai fini della determinazione delle garanzie applicabili.**

✚ 38.2 – Condizioni di operatività

La garanzia non opera, indipendentemente dalla concreta valutazione del pregresso o attuale stato di salute, per le persone che siano (o siano state) affette da alcoolismo, tossicodipendenza o infezione da HIV. Inoltre, laddove nel corso del contratto si manifestino nell'*Assicurato* una o più di tali affezioni o malattie, lo stesso è tenuto a comunicarlo per iscritto alla *Società*, in quanto tale fattispecie costituisce aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l'*Assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza, la *Società* potrà recedere con effetto immediato ed i sinistri verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie non sono indennizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Di seguito vengono indicate le condizioni di operatività degli eventi che danno diritto alla prestazione:

QUANDO E COME OPERANO

IPT	<p>Quando, a seguito di un Infortunio o di una Malattia avvenuti durante il periodo di validità della <i>Polizza</i>, dopo il periodo di <i>Carenza</i> contrattuale e salvo i casi di esclusione specificati, venga accertata sull'<i>Assicurato</i> un'IP di grado superiore al 66%, la <i>Società</i> rimborserà le bollette delle utenze e le spese condominiali ordinarie facenti capo all'abilitazione assicurata, in scadenza nei 12 mesi successivi il Sinistro (ovvero l'<i>Infortunio</i> certificato da Pronto soccorso, ovvero la prima diagnosi che certifica l'insorgenza della malattia che hanno determinato l'IPT), fermo il periodo di <i>franchigia assoluta</i>, entro il <i>Massimale</i> indicato nel <i>Modulo di Polizza</i> che è da intendersi, per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.</p> <p>La garanzia cessa la sua efficacia qualora nel corso della stessa annualità di <i>Polizza</i> sia già stato denunciato un <i>Sinistro</i> di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia.</p> <p><i>La Garanzia IPT si attiva quale prestazione alternativa o integrativa alla Garanzia ITT o PII, qualora anch'essa contemporaneamente operante, e viceversa.</i></p> <p>Si precisa tuttavia che con la liquidazione del primo <i>Sinistro IPT</i>, non saranno dovute dalla <i>Società</i> ulteriori liquidazioni inerenti alla presente prestazione che pertanto cessa la sua efficacia.</p>
ITT	<p>Quando, in seguito ad un <i>Infortunio</i> certificato da Pronto soccorso o ad una Malattia Grave o ad un <i>Ricovero ospedaliero</i> con un Intervento Chirurgico, l'<i>Assicurato</i> abbia riportato un'Inabilità Temporanea Totale, la <i>Società</i> durante il periodo necessario per guarire dalla Malattia Grave o dalle lesioni riportate a seguito di Infortunio e riprendere l'attività ordinaria, provvede, entro il Massimale indicato nel Modulo di Polizza che è da intendersi per Sinistro e anno assicurativo, al rimborso delle bollette delle utenze e delle spese condominiali ordinarie facenti capo all'abilitazione assicurata in scadenza nei 12 mesi successivi il Sinistro ed entro il periodo di Inabilità totale; fermo il periodo di franchigia e Carenza di seguito specificati).</p> <p>La garanzia è operante esclusivamente con riferimento agli Assicurati che al momento del sinistro risultino svolgere una professione come Lavoratori Autonomi o che risultino essere Non lavoratori (vedasi definizioni).</p> <p>Sono considerate Malattie Gravi i seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ictus: qualsiasi accidente cerebrovascolare che produca sequele neurologiche di durata superiore alle 24 ore e comprenda infarto del tessuto cerebrale, emorragia ed embolizzazione da fonte extracranica. <p>Deve esservi prova di deficit neurologico permanente.</p>



	<ul style="list-style-type: none">- cancro: tumore maligno caratterizzato dalla crescita e dal diffondersi incontrollato di cellule maligne e dall'invasione dei tessuti. Questo comprende la leucemia (di tipo diverso dalla leucemia linfocitica cronica), ma esclude il cancro non invasivo in situ, i tumori in presenza di qualsiasi virus da immunodeficienza e qualsiasi cancro della pelle diverso dal melanoma maligno.- attacco cardiaco: necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante da un apporto insufficiente di sangue nella regione interessata. La diagnosi deve basarsi su tutti e tre i seguenti fattori: anamnesi di precordialgia tipica, nuove alterazioni elettrocardiografiche, aumento degli enzimi cardiaci.- patologia coronarica che richiede intervento chirurgico: intervento chirurgico per correggere il restringimento (stenosi) o l'occlusione di una o più coronarie con innesti di bypass, condotto su soggetti con sintomi anginosi limitati, ma escluse le tecniche non chirurgiche quali l'angioplastica con catetere a palloncino o la risoluzione di un'ostruzione mediante tecniche laser.- insufficienza renale: malattia renale terminale con l'<u>Assicurato</u> sottoposto a dialisi peritoneale o emodialisi regolare o già sottoposto a trapianto renale. <p>Fermo l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il Sinistro al momento del verificarsi degli eventi assicurati si precisa che la liquidazione dell'Indennizzo avverrà, dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle bollette/fatture/spese, in unica soluzione, al termine dell'Inabilità temporanea accertata.</p>
PII	<p>Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori Dipendenti (vedasi definizione) la Società, in caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento dell'Assicurato avvenuto nel periodo di copertura, dopo il periodo di Carenza contrattuale e salvo i casi di esclusione specificati, rimborserà le bollette delle utenze e le spese condominiali ordinarie facenti capo all'abilitazione assicurata, in scadenza nei 12 mesi successivi il Sinistro (sempreché lo stato di Disoccupazione perduri e fermo il periodo di franchigia assoluta) entro il Massimale indicato nel Modulo di Polizza che è da intendersi per Sinistro ed anno assicurativo.</p> <p>Fermo l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il Sinistro al momento del verificarsi della Disoccupazione, si precisa che la liquidazione dell'Indennizzo avverrà, dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle bollette/fatture/spese, in unica soluzione una volta cessato lo stato di Disoccupazione o, comunque, trascorso il periodo massimo di Indennizzo di 12 mesi.</p>

✚ 38.3 – Determinazione del grado di Invalidità permanente

La percentuale di **Invalidità Permanente Totale** da **Infortunio** o malattia è calcolata facendo riferimento ai criteri e percentuali di cui all'allegato n.1 al D.P.R. n. 1124 del 30 Giugno 1965 (Tabella INAIL) e sue successive modifiche e/o integrazioni.

In particolare:

- nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra menzionata, la percentuale di invalidità è stabilita con riferimento alle percentuali dei casi indicati, **tenendo conto della misura nella quale è in via definitiva, diminuita la capacità generica dell'Assicurato all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.**
- per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente **tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione dei presidi correttivi;**
- per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, **le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa;**
- nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, **si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;**
- la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, **fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;**
- in caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, **le percentuali di cui alla tabella sopra indicata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente;**
- per organi o arti che abbiano subito una minorazione, anziché la perdita totale anatomica o funzionale, **le percentuali di invalidità previste dalla Tabella sopra citata per la perdita totale degli stessi, vengono ridotte in proporzione alla loro definitiva perdita funzionalità.**

Ai fini della determinazione del grado dell'IP, verranno prese in considerazione **le conseguenze dirette causate dal singolo Infortunio o dalla singola Malattia denunciata**, avvenuta durante la validità della **Polizza**.

Qualora tali eventi colpiscano un soggetto già affetto da altri infortunio o altre patologie sarà comunque ritenuto **non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.**

Inoltre, nel corso dell'Assicurazione, le Invalidità Permanenti da **Infortunio** o da Malattia già accertate **non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione**, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuovi Infortunio o nuove Malattie. Nel caso quindi l'Infortunio o la Malattia colpisca un soggetto la cui **Invalidità Permanente** sia stata accertata per un precedente **Infortunio** o precedente Malattia, **la valutazione dell'ulteriore Invalidità andrà effettuata in modo autonomo**, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

La percentuale di IP da Infortunio verrà accertata e determinata in Italia (anche in presenza di Infortunio avvenuto all'estero) previa presentazione del certificato di guarigione e comunque non prima che si siano stabilizzati i postumi invalidanti. La Società si impegna a comunicare all'Assicurato, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l'esito della valutazione del sinistro entro **90 (novanta) giorni** dal ricevimento di tale documentazione.

La percentuale di IP da malattia verrà accertata in un periodo compreso fra 6 (sei) e 18 (diciotto) mesi dalla data di presentazione della denuncia della malattia



Tale periodo è convenzionalmente fissato sulla base di criteri medico legali che definiscono le tempistiche necessarie alla stabilizzazione dei postumi in caso di malattia.

Prima del decorso dei **6 (sei)** mesi, la Società non effettuerà alcuna valutazione del grado di invalidità permanente.

Trascorsi i **6 (sei)** mesi sopra indicati e sino allo scadere del **18 (diciotto)** mesi, la Società s'impegna a comunicare all'Assicurato l'esito della valutazione del sinistro entro **90 (novanta)** giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche.

Decorsi i **18 (diciotto)** mesi - indipendentemente dalla guarigione clinica della malattia denunciata ed anche in assenza della produzione da parte dell'Assicurato del certificato medico attestante la guarigione e i postumi invalidanti stabilizzati - la Società effettua comunque la valutazione medico legale atta ad accertare gli eventuali postumi invalidanti e si impegna a comunicare all'Assicurato l'esito della valutazione del sinistro entro **90 (novanta)** giorni, decorrenti dallo scadere dei **18 (diciotto)** mesi.

L'accertamento dell'invalidità può avvenire anche al domicilio dell'Assicurato nel caso in cui sia comprovata la sua impossibilità a recarsi a visita medica.

In ogni caso l'Assicurato deve interrompere il termine di prescrizione (art. 2952 del Codice Civile).

✚38.4 - Limiti e massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA "LIFE STYLE"	
MASSIMALI	L'Assicurato può scegliere alla sottoscrizione fra le seguenti opzioni di massimale: € 1.300/ € 2.500/ € 5.000/ € 10.000. Il massimale selezionato opera per sinistro/anno assicurativo.
LIMITAZIONI	La Garanzia opera, per i sinistri dovuti ad infortunio, malattia e perdita di impiego involontaria, con la seguente carenza: 90 giorni In caso di licenziamento comunicato all'Assicurato o di cui lo stesso sia venuto a conoscenza durante il periodo di <i>Carenza</i> , perché lo stesso abbia diritto agli indennizzi, dovrà essere stato nuovamente assunto come Lavoratore Dipendente e, conseguentemente a ciò, dovrà avere successivamente prestato servizio per un periodo pari alla "ripresa di occupazione" di 180 giorni consecutivi. Nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di Disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente tra gli eventi, l'Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente per un periodo pari alla "ripresa di occupazione" di 180 giorni consecutivi. Nessun Indennizzo sarà inoltre corrisposto per successivi sinistri per Inabilità temporanea totale se, dal termine del Sinistro precedente non è trascorso un termine di "ripresa di occupazione" di 180 giorni consecutivi. Nessun Indennizzo sarà inoltre corrisposto per successivi sinistri relativi alla medesima Malattia grave. La garanzia resta invece in vigore per le altre Malattie gravi già presenti sempreché siano trascorsi 360 giorni dalla chiusura del precedente Sinistro per Malattia grave e sempreché la copertura sia stata regolarmente rinnovata.
FRANCHIGIE	La Garanzia opera: - con una franchigia assoluta di 30 giorni per ogni Sinistro: per la prestazione "Perdita di Impiego"; - con una franchigia relativa per Sinistro, assorbibile, di 7 giorni: per la prestazione Inabilità Temporanea totale
SCOPERTI	NON OPERANTI

COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE

Art. 39 – ESCLUSIONI

Valgono, per le singole Sezioni e Garanzie, le seguenti esclusioni:

<p>SEZIONE A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI</p>	<p>39.1 – <u>Esclusioni comuni della Sezione A) Danni Incendio e Complementari</u></p> <p>La Società non indennizza i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. causati da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazione/occupazione militare; 2. causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3. causati o agevolati con dolo dell'Assicurato o dei familiari con lui conviventi; 4. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, franamento e cedimento del terreno, valanghe e slavine e spostamenti d'aria da questi provocati salvo che non sia acquistata la garanzia Catastrofale; 5. causati da smarrimento o da Furto dei Beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente sezione; 6. subiti da macchine o impianti in conseguenza di Scoppio verificatosi negli stessi, quando lo Scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; 7. subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi e dovuti a mancanza o irregolarità del freddo, anche se conseguenza di eventi previsti dalla presente sezione; 8. indiretti, o che non riguardano la materialità del Bene assicurato; 9. di Esplosione, <i>Implosione</i> e <i>Scoppio</i> verificatesi all'esterno del <i>Fabbricato</i>; 10. da <i>Esplosione</i> e <i>Scoppio</i> di ordigni, se non acquistata l'estensione "Eventi sociopolitici"; 11. causati da Eventi atmosferici, Eventi sociopolitici, Fenomeni elettrici, Spargimento d'acqua se non acquistate, le specifiche estensioni; 12. di Ricerca e riparazioni guasti e di danneggiamento a Lastre e Pannelli solari se non acquistate, le specifiche estensioni. <p>In riferimento alla Garanzia INCENDIO CONTENUTO, in aggiunta a quanto sopra, sono esclusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. gli <i>Oggetti pregiati, Gioielli e Preziosi, Valori</i>, autoveicoli, motocicli, <i>Oggetti particolari</i> di valore unitario superiore a 300 euro e <i>Cose</i> che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale posti nelle dipendenze (quali box, solai, cantine); 14. in ogni caso gli oggetti, ad uso professionale, non espressamente citati alla definizione "Contenuto". <p>Inoltre, in riferimento alle ESTENSIONI FACOLTATIVE valgono le ulteriori specifiche esclusioni:</p> <p>❖ EVENTI ATMOSFERICI</p> <p>Sono esclusi i danni causati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intasamento, <i>traboccamento</i>, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico; 2. Accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua; 3. Mareggiate e penetrazione di acqua marina; 4. Gelo; 5. Cedimento o franamento del terreno; 6. Valanghe o slavine; 7. Insufficiente deflusso dell'acqua piovana, umidità, stillicidio e insalubrità dei locali; <p>Sono esclusi i danni subiti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. <i>Pannelli solari</i>, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del <i>tetto</i> e delle pareti dovuto a sovraccarico di neve e i <i>pannelli solari</i> siano installati sui tetti, in aderenza agli stessi e saldamente ancorati; 9. <i>Lastre</i>, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del <i>tetto</i> e/o pareti dovuto a "sovraccarico di neve sul tetto"; 10. <i>Alberi, giardini e coltivazioni</i>; 11. <i>Serre, tensostrutture e simili</i> 12. <i>Fabbricati in stato di abbandono o in costruzione o in rifacimento o comunque, se in seguito a crollo da sovraccarico da neve, i fabbricati non conformi alle norme di leggi relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo</i>; 13. <i>Tegole ed impermeabilizzazioni, antenne e camini, grondaie in caso di sovraccarico di neve (a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante a seguito del sovraccarico da neve stesso)</i>; 14. <i>Tegole, in ogni caso se non opportunamente e diligentemente curate e mantenute</i>;
---	--

15. *Enti, riconducibili alla partita "Contenuto" posti all'aperto.*

❖ **EVENTI SOCIOPOLITICI**

Si intendono in ogni caso esclusi i danni:

1. di (o conseguenti a) Furto;
2. di Rapina, Estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
3. verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;
4. da scritte o imbrattamento all'esterno dei locali assicurati;
5. avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di cinque giorni consecutivi;
6. di inondazione o frana conseguenti agli eventi sociopolitici suindicati;
7. di contaminazioni da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare, verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo.

❖ **FENOMENO ELETTRICO**

Si intendono in ogni caso esclusi i danni dovuti a:

1. usura,
2. corrosione,
3. difetti di materiale o di fabbricazione,
4. inadeguata o carente manutenzione.

❖ **SPARGIMENTO D'ACQUA**

Si intendono in ogni caso esclusi i danni:

1. derivanti da umidità, stillicidio e infiltrazioni di acqua piovana se non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture per effetto ed ai sensi della presente Garanzia;
2. da occlusione di pluviali e grondaie, inclusa la ricerca e riparazione;
3. causati da usura o carenza di manutenzione;
4. in riferimento alle apparecchiature idrosanitarie:
 - verificatisi durante la loro installazione, o durante operazioni di prova o di collaudo;
 - dovuti a difetto di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
6. di guasto/rottura conseguenti a gelo di condutture interrate ed in ogni caso da impianti di irrigazione;
7. Inoltre, sono escluse le spese di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua (coperto con separata garanzia "Ricerca e Riparazione guasti").

❖ **LASTRE**

Si intendono in ogni caso esclusi i danni:

1. dovuti a scheggiature e/o rigature;
2. derivanti da vizio di costruzione, installazione difettosa, o difetti già esistenti alla data dell'entrata in vigore della Polizza;
3. alle Lastre che costituiscono parte integrante di apparecchiature elettrodomestiche od elettroniche;
4. derivanti da operazioni di trasloco, da rimozione o da lavori sulle lastre o sui mobili, infissi, supporti, sostegni o cornici su cui le stesse sono collocate;
5. alle Lastre che rientrano nella definizione di "Fabbricato" ovvero in quella di "Contenuto", qualora non sia assicurata la rispettiva partita (Incendio Fabbricato e Incendio Contenuto).

Si intende inoltre esclusa:

6. ogni altra spesa non indicata in garanzia;
7. ogni danno indiretto.

❖ **PANNELLI SOLARI**

Si intendono in ogni caso esclusi i danni derivanti da:

1. errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
2. vizi di materiale o del prodotto;
3. carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione o deperimento;
4. naturale e/o graduale deterioramento, anche se causato da effetti degli agenti atmosferici.

In riferimento alla Garanzia CATASTROFALE, in aggiunta a quanto sopra, sono esclusi dall'Assicurazione, per quanto alla garanzia "Alluvione, Inondazione, Flash Flood" (sia per i "danni ai locali" che per i "danni al loro contenuto"), i danni:

1. causati da penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. causati da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, qualora non direttamente correlati all'evento; 3. a fabbricati costruiti in aree golenali.
<p>SEZIONE B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI</p>	<p>39.2 - <u>Esclusioni comuni della Sezione B) Responsabilità Civile Verso Terzi</u></p> <p>La Società non indennizza i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. causati con dolo dell'Assicurato e/o degli appartenenti al suo Nucleo Familiare; 2. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche; 3. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento o contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo; 4. a Cose altrui che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo; 5. da Furto; 6. derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi (salvo quanto previsto alla garanzia RC Fabbriato); 7. derivanti da circolazione di veicoli a motore (salvo se e quanto diversamente previsto dalla Garanzia) o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili; 8. derivanti dall'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti e utilizzati contro le disposizioni di legge od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni di legge; 9. derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore ai 6,5 metri; 10. derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio del paracadutismo e degli sport aerei in genere, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali; 11. derivanti dalla violazione internazionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili; 12. derivanti dall'esercizio della caccia; 13. di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto; 14. di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici; 15. derivanti dall'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast / Affittacamere, nonché dalla responsabilità verso i clienti fruitori di detti servizi; 16. derivanti dalla proprietà e/o possesso di animali domestici, fatta eccezione per la garanzia RC Capofamiglia dove tale esclusione non opera se acquistata la relativa estensione "Animali Domestici", per la quale si intendono in ogni caso esclusi i danni: <ol style="list-style-type: none"> a. causati da cani non in regola con la normativa vigente per la relativa proprietà e detenzione nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati; b. causati da cani non iscritti all'anagrafe canina e/o sprovvisti di libretto sanitario; c. a Cose di proprietà, detenute o possedute dall'Assicurato e/o dagli appartenenti al suo Nucleo Familiare a qualunque titolo; d. ad altri animali domestici di proprietà dell'Assicurato o del suo Nucleo Familiare; e. derivanti dall'esercizio della caccia; f. provocati dagli animali in occasione di ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di day hospital; g. cagionati dagli animali mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per animali; h. conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all'attività di allevamento; i. da Incendio, Esplosione o Scoppio provocato dall'animale; 17. derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato. 18. Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages). 19. La Società non sarà inoltre tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europe, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale. <p><u>GARANZIA RC FABBRICATO</u></p> <p>In riferimento alla Garanzia RC Fabbriato, in aggiunta alle esclusioni comuni di sezione, sono esclusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i fatti accidentali derivanti ed inerenti alla conduzione dell'<i>Abitazione assicurata</i>, coperti con specifica garanzia;

2. per le parti di edificio di proprietà comune, il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini, ossia gli obblighi dei quali ai sensi dell'art. 2055 del Codice Civile devono rispondere tutti i condomini;
3. i danni a cose e/o fabbricati di terzi in stato di rovina;
4. in riferimento alle pertinenze del fabbricato assicurato: i danni da abbattimento o potatura;
5. in riferimento alla committenza di lavori ordinari e straordinari: i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere per vizi dei progetti da esso forniti all'Impresa esecutrice dei lavori o connessi alla direzione dei lavori da parte di persone estranee all'impresa appaltatrice;
6. in riferimento al ricorso terzi: i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
7. in riferimento ai danni da rigurgito di fogna: i danni da rigurgito di fognatura pubblica.

GARANZIA RC CONDUZIONE

In riferimento alla Garanzia RC Conduzione, **in aggiunta alle esclusioni comuni di sezione, sono esclusi:**

1. in riferimento alle parti di proprietà comune: ogni obbligo solidale con gli altri proprietari;
2. i fatti accidentali riconducibili alle specifiche Garanzie RC Fabbricato e RC Capofamiglia ed estensione RC Animali Domestici;
3. i danni a cose e/o fabbricati di terzi in stato di rovina.

GARANZIA RC CAPOFAMIGLIA – OPZIONE VITA PRIVATA

In riferimento alla Garanzia RC Capofamiglia opzione vita privata, **in aggiunta alle esclusioni comuni di sezione, sono esclusi:**

1. i rischi inerenti ad attività professionali;
2. i fatti accidentali riconducibili alla proprietà e/o conduzione degli immobili (coperti dalle specifiche Garanzie);
3. i fatti riconducibili agli animali domestici di proprietà e/o possesso degli Assicurati (se non acquistata tale estensione).
4. l'utilizzo di droni ad uso professionale;
5. l'uso di scooter coperti e quadricicli elettrici, anche se non previsto il possesso di patentino;
6. l'impiego di armi, anche durante la caccia;
7. i danni cagionati a cose di proprietà o in uso al sorvegliante da parte dei figli minori dell'Assicurato quando sono affidati a tali persone;
8. i danni a Cose durante la messa in moto o guida di ciclomotori da parte di figli minori dell'Assicurato (o incapaci per legge).
9. gli animali utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite.

GARANZIA RC CAPOFAMIGLIA – OPZIONE VITA PRIVATA & CONDUZIONE

In riferimento alla Garanzia RC Capofamiglia opzione vita privata & conduzione, **in aggiunta alle esclusioni comuni di sezione, sono esclusi:**

1. i rischi inerenti alle attività professionali;
2. i fatti accidentali riconducibili alla proprietà di immobili;
3. i fatti accidentali riconducibili alla conduzione di appartamenti (di proprietà o in locazione) dati in uso a terzi e/o usati in via esclusiva come domicilio dai singoli familiari e/o utilizzati come studio professionale e/o ufficio;
4. i fatti riconducibili agli animali domestici di proprietà e/o possesso degli Assicurati (se non acquistata tale estensione);
5. l'utilizzo di droni ad uso professionale;
6. l'uso di scooter coperti e quadricicli elettrici, anche se non previsto il possesso di patentino;
7. La caccia con impiego di armi;
8. i danni cagionati a cose di proprietà o in uso al sorvegliante da parte dei figli minori dell'Assicurato quando sono affidati a tali persone;
9. i danni a Cose durante la messa in moto o guida di ciclomotori da parte di figli minori dell'Assicurato (o incapaci per legge).
10. gli animali utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite.

GARANZIA R.C.O

In riferimento alla Garanzia R.C.O **in aggiunta alle esclusioni comuni di sezione, sono esclusi:**

1. asbestosi, silicosi e altre patologie provocate dall'amianto e/o dalla silice, ipoacusie;
2. sindrome da immunodeficienza acquisita;
3. le malattie professionali.

<p>SEZIONE C) FURTO</p>	<p>39.3 - <u>Esclusioni comuni della Sezione C) Furto</u></p> <p>La Società non indennizza i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari; 2. avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio; 3. verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura; 4. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato, ed in ogni caso da: <ol style="list-style-type: none"> a. persone del suo Nucleo Familiare convivente e/o a lui legate da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; b. persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti; c. persone delle quali l'Assicurato deve rispondere; d. incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che li contengono; e. dipendenti dell'Assicurato, salvo il fatto commesso dai domestici come indicato all'Art. 24, al punto "d"; 5. indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali, altri eventuali pregiudizi); 6. da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori verificatosi nella dimora saltuaria nel periodo di disabitazione; 7. da furto di collezioni, gioielli e preziosi e valori non riposti in cassaforte verificatosi nella Dimora abituale quando essa è disabitata o incustodita per più di 30 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 30° giorno di disabitazione; 8. da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori riposti in cassaforte verificatosi nella Dimora abituale quando essa è disabitata o incustodita per più di 45 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 45° giorno di disabitazione; 9. da furto di oggetti pregiati, gioielli, preziosi e valori riposti nelle dipendenze e/o pertinenze non comunicanti con l'Abitazione assicurata (punto "e" dell'art. 24); 10. da furto di valori in riferimento al "furto con destrezza" (punto "d" dell'art. 24); 11. causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del Sinistro; 12. a gioielli, preziosi e valori inerenti alle attività professionali; <p>Inoltre, sono esclusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. in riferimento allo "SCIPPO E RAPINA", gli oggetti destinati alle attività professionali esercitate dall'Assicurato o dai componenti del suo Nucleo Familiare nonché gli oggetti in possesso a persone di età inferiore a 14 anni, salvo che abbiano subito lo <i>Scippo</i> o la <i>Rapina</i> accompagnati da persone maggiorenni. 14. i furti che si dovessero verificare durante il trasloco, salvo quanto previsto all'art 24.4.
<p>SEZIONE D) ASSISTENZA</p>	<p>39.4 - <u>Esclusioni specifiche della Sezione D) Assistenza</u></p> <p>La Società non indennizza i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. verificatisi in conseguenza di terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, inondazioni, frane e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate e altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; 2. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; 3. determinati da dolo dell'Assicurato; 4. verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. <p>Inoltre, sono esclusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. in riferimento a tutte le prestazioni di assistenza: i costi relativi al materiale necessario per la riparazione; 6. in riferimento alle prestazioni di "invio del serrandista per interventi urgenti": i costi relativi alla manodopera, se non rientrano in una situazione di reale emergenza; 7. in riferimento alle prestazioni di assistenza di "Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici": gli elettrodomestici non citati nella prestazione e, in ogni caso, gli elettrodomestici coperti da garanzia del produttore o venditore (che per le riparazioni devono seguire le procedure definite dalle garanzie in essere), i condizionatori; 8. in riferimento alla prestazione di assistenza "Recupero dati informatici": i danni da fenomeno elettrico e i danni causati da versamenti di liquidi o caduta accidentale. Sono inoltre sempre esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - dischi Raid, - hard-disk esterni e chiavette usb,

	<ul style="list-style-type: none"> - le macchine virtuali (VM), - tutte le memory card, - tutti PC utilizzati come server.
<p>SEZIONE E) TUTELA LEGALE</p>	<p>39.5 - <u>Esclusioni specifiche della Sezione E) Tutela Legale</u></p> <p>Salvo quanto diversamente previsto nelle singole Garanzie, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni; 2. alla materia fiscale e amministrativa; 3. per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori; 4. al pagamento di multe o ammende, pene e sanzioni in genere; 5. a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive; 6. a fatti conseguenti ad eventi naturali, terremoti, per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; 7. a fatti dolosi delle persone assicurate; 8. a fatti che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; 9. a vertenze con la Società relative all'applicazione/validità delle garanzie ricomprese in Polizza; 10. all'adesione a "Class Action" (azioni di classe); 11. alla difesa penale per abuso o sfruttamento di minori in genere; 12. ad ogni azione commessa dagli Assicurati quando si trovano in stato di ebbrezza, utilizzano sostanze stupefacenti o psicotrope o, in caso di incidente stradale, omettono il soccorso; 13. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili; 14. all'esercizio di ogni attività professionale; 15. a controversie di natura contrattuale in genere; 16. per controversie dei soggetti Assicurati in qualità di proprietari con il conduttore dell'immobile, o di parte di esso, dato in locazione; 17. per controversie relative ad immobili ad uso commerciale; 18. in caso di controversie tra comproprietari; 19. in caso di controversie tra persone assicurate.
<p>SEZIONE F) LIFE STYLE</p>	<p>39.6 - <u>Esclusioni specifiche della sezione Life Style</u></p> <p>La copertura non sarà operativa nei seguenti casi:</p> <p>❖ per INFORTUNIO e MALATTIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dolo dell'Assicurato; 2. invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell'Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e noti all'Assicurato prima della data di decorrenza della copertura assicurativa; 3. tentato suicidio; sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato d'incapacità di intendere o di volere da esso procurato; 4. partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, sommosse, tumulti popolari; 5. guerra (anche non dichiarata), insurrezioni o operazioni militari; contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici; 6. incidenti di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio, se pratica paracadutismo o sport aerei in genere; 7. infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili; 8. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazioni di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); 9. partecipazione dell'Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove e allenamenti; 10. ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza dell'Assicurato; 11. Invalidità Permanenti derivanti da operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici; 12. le conseguenze da sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici; stati depressivi;

	<p>13. infortuni derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente (o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta);</p> <p>14. infortuni derivanti dalla pratica da parte dell'Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, attività di trapezista e stuntman;</p> <p>15. partecipazione dell'Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;</p> <p>16. limitatamente a ITT: parto, gravidanza, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi;</p> <p>❖ per la PERDITA DI IMPIEGO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. qualora all'atto della sottoscrizione l'Assicurato sia a conoscenza della prossima Disoccupazione o sia al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di Disoccupazione; 2. qualora l'Assicurato sia soggetto ad una procedura di licenziamento, Mobilità o Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria al momento della sottoscrizione della Polizza; 3. se l'Assicurato rientra nei casi di Disoccupazione parziale (lavori socialmente utili); 4. licenziamenti dovuti a "giusta causa"; 5. dimissioni volontarie; 6. licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali o a giustificato motivo soggettivo; 7. licenziamenti tra congiunti, ascendenti e discendenti; 8. cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti formazione lavoro, contratti stagionali e contratti di lavoro interinale; 9. contratti stagionali, contratti di lavoro interinale e contratti stipulati all'estero a meno che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge Italiana; 10. risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto alla "pensione di vecchiaia" anticipata; 11. risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; 12. casi in cui l'Assicurato non si sia iscritto nella lista di collocamento salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità; 13. situazioni di Disoccupazione che diano luogo all'Indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Edilizia; 14. qualora l'Assicurato non abbia svolto attività lavorativa continuativa come dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato con obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali per i 12 mesi precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia, al fine di questa esclusione, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a due settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro.
--	---

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

Art. 40 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA

In caso di *sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso alla *Compagnia* ed inviare la denuncia in base alle modalità che seguono. La denuncia deve essere mandata all'indirizzo della Società per raccomandata a/r (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) anche eventualmente per il tramite dell'Intermediario che ha in gestione il contratto.

L'inadempimento di tale obbligo nei termini previsti può comportare la decadenza totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato riconosce alla *Compagnia* il diritto di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata per le singole Prestazioni e/o Garanzie. Si impegna altresì, ora per allora, al tempestivo invio di tale documentazione.

In riferimento alla garanzia Life Style, l'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della *Compagnia*, i Medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.

In riferimento ad ogni Sezione, di seguito vengono illustrate le modalità di denuncia e gli obblighi dell'assicurato in caso di *Sinistro*.

<p>SEZIONE A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI</p>	<p>40.1 – Denuncia e obblighi in caso di sinistro Sezione A) Danni Incendio e Complementari</p> <p>In caso di <i>Sinistro</i> l'Assicurato deve inviare la denuncia del sinistro ai seguenti recapiti:</p> <p style="text-align: center;">Posta: Global Assistance Spa - Piazza Diaz,6 - 20123 MILANO E-Mail: servizio.liquidazioni@globalassistance.it Fax: 02.43.33.50.20</p> <p>Inoltre, deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> fare quanto gli è possibile per evitare o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; inviare denuncia scritta alla <i>Società</i>, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, la causa presunta del <i>Sinistro</i>, l'entità approssimativa del danno. La denuncia deve essere mandata all'indirizzo della <i>Società</i> per raccomandata a/r (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) anche eventualmente per il tramite dell'<i>Intermediario</i> che ha in gestione il contratto. in caso di <i>Incendio, Esplosione, Scoppio</i>, altro evento di sospetta origine dolosa, denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria entro 48 ore da quando il <i>Sinistro</i> è accaduto e fornire copia di tale denuncia alla <i>Società</i>; conservare le tracce e i residui del <i>Sinistro</i>, senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale; presentare alla <i>Società</i>, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose danneggiate/distrutte mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso. <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la decadenza totale o parziale del diritto all'Indennizzo.</p> <p>40.1.1 – Determinazione del danno</p> <p>La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri che seguono.</p> <p>Al danno, così definito, vengono applicati gli scoperti, le limitazioni e le franchigie, se previsti.</p> <p>A. Per il Fabbricato</p> <p>La determinazione del danno si ottiene stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.</p> <p>In riferimento ai <i>Pannelli solari</i> l'ammontare del danno (a "<i>Valore a nuovo</i>") si determina stimando la spesa necessaria (comprese le spese di installazione e trasporto) per rimpiazzare a nuovo con altri <i>Pannelli solari</i> equivalenti le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore degli eventuali residui.</p> <p>B. Per il Contenuto</p> <p>L'ammontare del danno si determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> per l'arredamento e gli oggetti particolari: deducendo dal "<i>Valore a nuovo</i>" delle Cose assicurate (ottenuto stimando il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali), il "<i>Valore a nuovo</i>" delle Cose illese ed il valore residuo di quelle danneggiate. per i <i>gioielli e preziosi e oggetti pregiati</i>: deducendo dal <i>Valore di mercato</i> delle cose assicurate, il <i>Valore di mercato</i> delle cose illese ed il valore residuo di quelle solo danneggiate; per i <i>Titoli di credito</i>, a seguito di evento previsto in <i>Polizza</i>, il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata. Rimane tuttavia stabilito che:
---	--

- la *Società*, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'*Assicurato* dovrà restituire alla *Società* l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i *Titoli di credito* siano divenuti inefficaci;
- per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'*Assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- per i documenti personali, a seguito di evento previsto in *Polizza*: l'ammontare del danno è dato dal solo costo di loro riparazione o di duplicazione, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico;
- per i *Beni assicurati* fuori uso o in condizioni di inservibilità: si stima il valore allo stato d'uso.

✚ 40.1.2 – Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a valore intero

Fermo quanto disciplinato all'art.1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale", si concorda che:

- per il *Fabbricato*: se al momento del *Sinistro* la Somma assicurata dell'*Abitazione* assicurata, aumentata del **15%**, risulta inferiore al valore di ricostruzione a nuovo dell'*Abitazione* assicurata stessa, la *Società* indennizza in proporzione al rapporto tra la Somma assicurata così maggiorata ed il predetto valore di ricostruzione a nuovo;
- per il *Contenuto*: se al momento del *Sinistro* la Somma assicurata aumentata del **15%** risulta inferiore al costo di rimpiazzo a nuovo delle Cose contenute nell'*Abitazione* assicurata, la *Società* indennizza in proporzione al rapporto tra la Somma assicurata così maggiorata ed il valore di rimpiazzo a nuovo dei *Beni* assicurati costituenti il *Contenuto dell'Abitazione* assicurata.

✚ 40.1.3 – Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Codice Civile relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

✚ 40.1.4 – Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta tutta la necessaria documentazione, valutato il danno e verificata l'operatività della garanzia, la *Società* provvede al **pagamento dell'Indennizzo entro 15 (quindici) giorni** dalla restituzione della quietanza di indennizzo, inviata dalla *Società all'Assicurato*, firmata per accettazione da quest'ultimo (sempre che non sia stata fatta opposizione).

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *Sinistro* il pagamento sarà eseguito solo quando l'*Assicurato* dimostri che il danno non sia stato eseguito con dolo, confische e requisizioni.

✚ 40.1.5 – Anticipi sul pagamento dell'indennizzo

L'*Assicurato*, purché ne faccia esplicita richiesta, ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al **50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite dalla *Società*, a condizione che:

- non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* stesso;
- l'*Assicurato*, a richiesta della *Società*, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso previsto dalle Esclusioni specifiche (danni commessi o agevolati da dolo);
- l'*Indennizzo* complessivo sia stimato in almeno **€ 25.000**.

L'anticipo verrà corrisposto **dopo 60 giorni** dalla data di denuncia del *Sinistro*, sempreché siano trascorsi **almeno 30 giorni** dalla richiesta dell'anticipo e non prima che venga redatto tra le *Parti* un verbale contenente l'indicazione dell'ammontare del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta.

L'anticipo **non potrà comunque essere superiore al 50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, e comunque non maggiore della somma di **€ 300.000**.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata senza tenere conto del "*Valore a nuovo*" bensì in base al "*Valore reale*" dei *Beni assicurati*.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento di tale acconto, l'*Assicurato* può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di *Indennizzo* a lui spettante in base al "*Valore a nuovo*", che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

✚ 40.1.6 – Ispezione delle cose assicurate

La *Società* ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

✚ 40.1.7 – Procedura per la valutazione del danno in caso di controversie

A. ARBITRATO

In caso di disaccordo le *Parti* hanno la facoltà di ricorrere ad un *Arbitrato* mediante *Periti* nominati uno dalla *Società* ed uno dall'*Assicurato* con apposito atto unico. I due *Periti* devono nominarne

	<p>un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro; il terzo <i>Perito</i> interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun <i>Perito</i> ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle <i>Parti</i> non provvede alla nomina del proprio <i>Perito</i> o se i <i>Periti</i> non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle <i>Parti</i>, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il <i>Sinistro</i> è avvenuto. Ciascuna delle <i>Parti</i> sostiene le spese del proprio <i>Perito</i>, quelle del terzo sono ripartite a metà ed il <i>Contraente</i> conferisce alla <i>Società</i> la facoltà di liquidare detta spesa trattenendo la sua quota dall'Indennizzo eventualmente dovuto.</p> <p>B. <u>COMPITI DEI PERITI</u> In caso di <i>Arbitrato</i> i Periti devono:</p> <p>a) ricercare circostanze, cause, natura e dinamica del <i>Sinistro</i>; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del <i>Sinistro</i> esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare che l'<i>Assicurato</i> abbia ottemperato a quanto previsto al precedente Art. 31.1; c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei <i>Beni assicurati</i>, se siano o meno distrutti o danneggiati; d) procedere alla stima del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un apposito verbale. I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dai Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.</p>
<p>SEZIONE B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI</p>	<p>40.2 – <u>Denuncia e obblighi in caso di sinistro della Sezione B) Responsabilità Civile Verso Terzi</u></p> <p>In caso di <i>Sinistro</i> l'<i>Assicurato</i> deve inviare la denuncia del sinistro ai seguenti recapiti:</p> <p style="text-align: center;">Posta: Global Assistance Spa - Piazza Diaz,6 - 20123 MILANO E-Mail: servizio.liquidazioni@globalassistance.it Fax: 02.43.33.50.20</p> <p>La denuncia deve contenere l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. La denuncia deve essere inoltre corredata della copia della richiesta di risarcimento effettuata dal terzo all'<i>Assicurato</i>, Se il <i>Sinistro</i> è provocato da un familiare dell'<i>Assicurato</i> deve essere prodotto anche un certificato di "Stato di Famiglia". In ogni caso l'<i>Assicurato</i> deve inoltre far pervenire tempestivamente alla <i>Società</i> notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 del Codice Civile. L'<i>Assicurato</i> è tenuto a fornire alla <i>Società</i> tutti gli atti e documenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.</p> <p>40.2.1 – <u>Gestione della vertenza di danno e spese legali</u></p> <p>La <i>Società</i> assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede Stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'<i>Assicurato</i>, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'<i>Assicurato</i> stesso. Sono a carico della <i>Società</i> le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'<i>Assicurato</i>, entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto <i>Massimale</i>, le spese vengono ripartite tra <i>Società</i> e <i>Assicurato</i> in proporzione al rispettivo interesse. L'<i>Assicurato</i> deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della <i>Società</i>. La <i>Società</i> non riconosce, peraltro, spese sostenute dall'<i>Assicurato</i> per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.</p>

**SEZIONE C)
FURTO**

40.3 – Denuncia e obblighi in caso di sinistro della Sezione C) Furto

In caso di *Sinistro* l'Assicurato deve inviare la denuncia del sinistro ai seguenti recapiti:

Posta: Global Assistance Spa - Piazza Diaz,6 - 20123 MILANO

E-Mail: servizio.liquidazioni@globalassistance.it

Fax: 02.43.33.50.20

Inoltre, deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) inviare denuncia scritta alla *Società*, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, le circostanze in cui è avvenuto il *Sinistro* e l'entità approssimativa del danno e se possibile l'elenco delle cose distrutte, danneggiate o sottratte con l'indicazione del rispettivo valore. La denuncia deve essere mandata all'indirizzo della *Società* per raccomandata a/r (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) anche eventualmente per il tramite dell'*Intermediario* che ha in gestione il contratto;
- c) fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo copia di tale denuncia alla *Società*;
- d) conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del *Sinistro*, fino a quando il perito incaricato dalla *Società* abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del *Sinistro* devono essere conservati fino a quando la *Società* liquida il danno senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
- e) presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose danneggiate/distrutte/sottratte mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso (scontrini, fatture, registri, conti ecc).

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la decadenza totale o parziale del diritto all'Indennizzo

40.3.1 –Recuperi in caso di furto e rapina

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. I beni recuperati divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se invece il danno è stato risarcito solo in parte il valore del recupero viene ripartito tra la Società e l'Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato può riprendere i beni recuperati restituendo alla Società l'Indennizzo ricevuto.

40.3.2 – Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato:

- a) per gli *oggetti pregiati*, i *valori* i *gioielli* e *preziosi*: dal valore che le cose sottratte avevano al momento del *Sinistro* o dal loro costo di riparazione se danneggiati;
- b) per l'*arredamento* e gli *oggetti particolari*: considerando il costo di rimpiazzo delle cose asportate o danneggiate con altre nuove, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto montaggio e fiscali;
- c) per i *titoli di credito*, a seguito di evento previsto in *Polizza*, rimane stabilito che:
 - la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - l'Assicurato dovrà restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i *titoli di credito* siano divenuti inefficaci;
 - il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

- d) Per i *beni assicurati* fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il valore allo stato d'uso.

Agli effetti dell'Indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del *Sinistro*.

40.3.3 – Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Codice Civile relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una Somma maggiore di quella assicurata.

40.3.4 – Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta tutta la necessaria documentazione, valutato il danno e verificata l'operatività della garanzia, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 15 (quindici) giorni dalla restituzione della quietanza di indennizzo, inviata dalla Società all'Assicurato, firmata per accettazione da quest'ultimo (sempre che non sia stata fatta opposizione).

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *Sinistro*, il pagamento sarà eseguito se dal procedimento risulta che il *Sinistro* non sia attribuibile a dolo dell'Assicurato e/o delle persone indicate al punto 4 dell'Art. 39.3 che precede.

	<p>✚ 40.3.5 – Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.</p> <p>✚ 40.3.6 – Procedura per la valutazione del danno in caso di controversie</p> <p>1 – ARBITRATO In caso di disaccordo le <i>Parti</i> hanno la facoltà di ricorrere ad un <i>Arbitrato</i> mediante Periti nominati uno dalla <i>Società</i> ed uno dall'<i>Assicurato</i> con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro; il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle <i>Parti</i> non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle <i>Parti</i>, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il <i>Sinistro</i> è avvenuto. Ciascuna delle <i>Parti</i> sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo sono ripartite a metà ed il <i>Contraente</i> conferisce alla <i>Società</i> la facoltà di liquidare detta spesa trattenendo la sua quota dall'<i>Indennizzo</i> eventualmente dovuto.</p> <p>2 – COMPITI DEI PERITI In caso di <i>Arbitrato</i> i Periti devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> ricercare circostanze, cause, natura e dinamica del <i>Sinistro</i>; verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del <i>Sinistro</i> esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare che l'<i>Assicurato</i> abbia ottemperato a quanto previsto al precedente § 36.3; verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei <i>Beni assicurati</i>, se siano o meno distrutti o danneggiati; procedere alla stima del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali. <p>I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un apposito verbale. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le <i>Parti</i>, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dai Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.</p>
<p>SEZIONE D) ASSISTENZA</p>	<p>✚ 40.4 – Denuncia e obblighi in caso di sinistro della Sezione D) Assistenza Per usufruire delle prestazioni di assistenza l'<i>Assicurato</i> dovrà attivare la Centrale Operativa, contattandola preventivamente ai seguenti numeri telefonici attivi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.</p> <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Per chiamate dall'Italia: 800 295 122 Per chiamate dall'Estero: Tel. +39 011 74.25.601</p> </div> <p>La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente i nuovi riferimenti telefonici in caso di modifiche</p> <p>Al fine di ottenere un tempestivo intervento, si dovranno comunicare, oltre alle proprie generalità, i seguenti ULTERIORI dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero di Polizza; • prestazione richiesta; • luogo e recapito telefonico per i successivi contatti. <p>L'inadempimento dell'obbligo sopra indicato comporta la decadenza dal diritto alla prestazione di assistenza o alla Garanzia. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.</p>

<p>SEZIONE E) TUTELA LEGALE</p>	<p>✚ 40.5 – Denuncia e obblighi in caso di sinistro della SEZIONE E) TUTELA LEGALE</p> <p>L'Assicurato deve denunciare qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza prima di prendere qualsiasi iniziativa. In ogni caso deve fare pervenire alla <i>Società</i>, anche per il tramite dell'<i>Intermediario</i>, la denuncia del <i>Sinistro</i> corredata di tutte le informazioni complete e veritiere sui fatti, indicando i mezzi di prova, e procurando i documenti necessari, ad uno dei seguenti recapiti:</p> <p style="text-align: center;"><u>Posta:</u> Global Assistance Spa, Area Tutela Legale – Piazza Diaz,6 20123 MILANO <u>E-Mail:</u> areatutelalegale@globalassistance.it <u>Fax:</u> 02.43.33.50.20</p> <p>Alla denuncia del Sinistro va allegata:</p> <ul style="list-style-type: none"> – una esaustiva descrizione dell'accaduto, – tutta la documentazione di cui si è in possesso, <p>✚ 40.5.1 – Gestione del caso assicurativo</p> <p>Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'<i>Assicurato</i>, per la gestione della fase stragiudiziale, verrà assistito dalla <i>Società</i> o da un legale da quest'ultima nominato per addivenire ad un bonario componimento della vertenza; • ove ciò non riesca e vi sia una possibilità di successo l'<i>Assicurato</i> può scegliere liberamente il legale, iscritto presso il foro ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per la controversia cui affidare la tutela dei propri interessi; • se l'<i>Assicurato</i> non fornisce tale indicazione, verrà invitato dalla <i>Società</i> a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'<i>Assicurato</i> non vi provveda, la <i>Società</i> nominerà direttamente il legale al quale l'<i>Assicurato</i> dovrà conferire mandato. <p>Si conviene che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le Garanzie assicurative della presente Sezione, vengono prestate anche per ogni grado superiore di giudizio, se l'impugnazione presenta possibilità di successo, e fino ad esaurimento del <i>Massimale</i>; b) l'<i>Assicurato</i> non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarie che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della <i>Società</i>; c) l'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e/o di Ufficio viene concordata con la <i>Società</i>, la quale non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. <p>In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'<i>Assicurato</i> e la <i>Società</i>, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle <i>Parti</i> o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.</p> <p>Ciascuna delle <i>Parti</i> contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'<i>Arbitrato</i>.</p> <p>La <i>Società</i> avverte l'<i>Assicurato</i> del suo diritto di avvalersi di tale procedura.</p> <p>✚ 40.5.2 – Recupero delle somme</p> <p>Spettano integralmente all'<i>Assicurato</i> i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.</p> <p>Spettano invece alla <i>Società</i>, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.</p>
<p>SEZIONE F) LIFE STYLE</p>	<p>✚ 40.6 – Denuncia e obblighi in caso di sinistro della SEZIONE F) LIFE STYLE</p> <p>In caso di <i>Sinistro</i> l'<i>Assicurato</i> deve inviare la denuncia del sinistro ai seguenti recapiti:</p> <p style="text-align: center;"><u>Posta:</u> Global Assistance Spa - Piazza Diaz,6 - 20123 MILANO <u>E-Mail:</u> servizio.liquidazioni@globalassistance.it <u>Fax:</u> 02.43.33.50.20</p> <p>Inoltre, deve:</p> <p>IN CASO DI INFORTUNIO</p> <ol style="list-style-type: none"> a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguirne le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro; b) inviare, entro 3 (tre) giorni dall'incidento o dal momento in cui l'<i>Assicurato</i> o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità (ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile), la denuncia dell'incidento in forma scritta alla <i>Società</i>, anche per il tramite dell'<i>Intermediario</i>, con la descrizione dettagliata dell'evento (incluso il luogo, il giorno, l'ora e l'indicazione del presunto responsabile e/o le cause che lo hanno determinato) corredata di certificato medico; c) documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici;

- d) sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla *Società*, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria (tenendo a disposizione della *Società* gli originali ed impegnandosi a fornirli su semplice richiesta), a tal fine sciogliendo dal segreto professionale qualsiasi medico che lo abbia visitato e curato;
- e) fornire, in ogni caso, alla *Società* il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL);
- f) nel caso d'*Inabilità Temporanea*, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e l'indennizzo verrà riconosciuto a guarigione clinica ultimata. In mancanza, la liquidazione dell'indennizzo viene fatta considerando quale data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la *Società* possa stabilire una data anteriore.

L'Assicurato o, in caso di sua morte, i beneficiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine (compresa l'autorizzazione all'autopsia, con l'assistenza di un medico scelto dalla Società) o accertamento che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso delle spese (Art. 1915 del Codice Civile).

Si precisa che:

- le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato;
- non saranno ammessi certificati rilasciati da medici, se diversi dal proprio medico di base (M.M.G.), la cui specializzazione non sia coerente con l'infortunio stesso.

IN CASO DI MALATTIA:

- a) denunciare la malattia entro **10 (dieci) giorni** da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia diagnosticata, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata.
- b) presentare Certificato Medico contenente la diagnosi e dettagliate informazioni sulla natura della malattia;
- c) documentare il decorso e le conseguenze della malattia con ulteriori certificati medici;
- d) fornire alla *Società*, in caso di guarigione clinica della malattia denunciata con riportati postumi invalidanti stabilizzati, il relativo certificato medico;
- e) in ogni caso l'Assicurato deve fornire ogni ulteriore documentazione utile e collaborare con la *Società* con la necessaria diligenza e buona fede al fine di favorire le opportune indagini ed i necessari accertamenti. A tal fine l'Assicurato, su richiesta della *Società*, deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati e produrre in originale, se richiesto, la cartella clinica completa, i certificati, le diagnosi, i referti e ogni altra documentazione medica a sua disposizione, sciogliendo dal segreto professionale e d'ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente.
- f) in caso di *Inabilità Temporanea Totale* dovuto a malattia, i certificati di inabilità devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. In mancanza, la liquidazione viene fatta considerando quale data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la *Società* possa stabilire una data anteriore.

L'Assicurato o, in caso di sua morte, i beneficiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine (compresa l'autorizzazione all'autopsia, con l'assistenza di un medico scelto dalla Società) o accertamento che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso delle spese (Art. 1915 del Codice Civile).

Si precisa che:

- le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato;
- non saranno ammessi certificati rilasciati da medici, se diversi dal proprio medico di base (M.M.G.), la cui specializzazione non sia coerente con l'infortunio stesso.

IN CASO DI PERDITA DI IMPIEGO:

- a) inviare documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro (a tal d'uopo l'Assicurato deve sciogliere il datore di lavoro da ogni riserbo);
- b) inviare documento comprovare l'iscrizione alla lista di collocamento o l'inserimento nelle liste di mobilità e la permanenza in tali liste di mese in mese.

L'Assicurato deve consentire un'indagine e/o accertamenti da parte di persone di fiducia della Società i cui costi saranno a totale carico della Compagnia.

40.6.1 – Valutazione del danno - ricorso all'arbitrato

La valutazione del danno è concordata direttamente dalla *Società*, o da un perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo sulla natura dell'*Infortunio* o della *Malattia* che abbiano determinato l'**Invalidità Permanente**, l'**Inabilità Temporanea** oppure in merito al grado di *Invalidità Permanente*, ciascuna delle *Parti* può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.

In caso di ricorso alla perizia collegiale, ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera l'arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.

Resta sin d'ora inteso che la città, sede di svolgimento dell'*Arbitrato*, sarà quella ove ha sede l'Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell'*Assicurato* per la prestazione *Invalidità Permanente e Inabilità Temporanea*, mentre sarà il tribunale del luogo di domicilio dell'*Assicurato* per la prestazione *Invalidità Permanente*.

✚ 40.6.2 – Criteri di liquidazione a seguito di **Invalidità Permanente Totale**

L'indennizzo a seguito di *Invalidità Permanente Totale* viene liquidato qualora il grado di invalidità, accertato e determinato secondo quanto indicato alle condizioni di assicurazione, sia **superiore al 66%**.

In caso di Invalidità Permanente da Infortunio:

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente da infortunio è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi o aventi causa. Tuttavia, **se l'Assicurato decede, per cause indipendenti dall'Infortunio denunciato**, prima che l'indennizzo sia stato pagato, la *Società*, ricevuto il certificato di morte dell'*Assicurato*, liquida agli eredi o aventi causa:

- l'importo già concordato oppure, in mancanza
- l'importo offerto oppure, se non vi è stata ancora l'offerta
- l'importo oggettivamente determinabile dalla *Società* in base alla valutazione della documentazione ricevuta in allegato alla denuncia di *Sinistro*, tra cui, in ogni caso, il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero.

Al fine di individuare con certezza gli eredi o aventi causa, gli stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno fornire alla *Società*:

- certificato di stato di famiglia relativo all'*Assicurato*;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la *Società* dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del *Sinistro* nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

Se ritenuta necessaria per la valutazione del *Sinistro* o a qualsiasi indagine e su formale richiesta della *Società*, gli eredi o aventi causa dovranno autorizzare l'autopsia dell'*Assicurato*, che avverrà con l'assistenza di un medico scelto dalla *Società* e di un medico scelto dagli eredi o aventi causa, se lo riterranno; a tal fine gli eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'*Assicurato*. La *Società* s'impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l'esito della valutazione del *Sinistro* **entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della documentazione** di cui al presente articolo.

In caso di Invalidità permanente da Malattia:

Il diritto all'indennizzo delle spese sopra indicate per *Invalidità Permanente da Malattia* è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi o aventi causa. Tuttavia, **se l'Assicurato decede, per cause diverse dalla Malattia denunciata, e dopo che la Società abbia effettuato gli opportuni accertamenti e verifiche**, ma senza aver ancora provveduto alla liquidazione dell'*Indennizzo* in favore dell'*Assicurato*, la *Società* provvede a liquidare, agli eredi o aventi causa, quanto dovuto ai sensi di polizza, previa produzione del certificato di morte dell'*Assicurato*.

Se l'*Assicurato* decede per cause diverse dalla malattia denunciata e **prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche necessari**, la *Società* liquida agli eredi o aventi causa, previa produzione del certificato di morte dell'*Assicurato*, l'importo oggettivamente determinabile dalla stessa con le modalità e nei termini stabiliti dai precedenti paragrafi, ciò a condizione che gli eredi o aventi causa dimostrino:

- la stabilizzazione dei postumi invalidanti mediante produzione del certificato di guarigione od equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero;
- l'assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto alla malattia generante lo stato di invalidità (es. decesso dell'*Assicurato* a causa di incidente stradale).

Se ritenuta necessaria per la valutazione del *Sinistro* o a qualsiasi indagine e su formale richiesta della *Società*, gli eredi o aventi causa dovranno autorizzare l'autopsia dell'*Assicurato*, che avverrà con l'assistenza di un medico scelto dalla *Società* e di un medico scelto dagli eredi o aventi causa, se lo riterranno; a tal fine gli eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'*Assicurato*. Al fine di individuare con certezza gli eredi o aventi causa, gli stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno fornire alla *Società*:

- certificato di stato di famiglia relativo all'*Assicurato*;

	<ul style="list-style-type: none"> • atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi; • nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace; • eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del <i>Sinistro</i> nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto. <p>La <i>Società</i> s'impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l'esito della valutazione del <i>Sinistro</i> entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui al presente articolo.</p>
--	---

Art. 41 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La *Compagnia*, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, ne dà esito all'*Assicurato* entro **30** giorni (o **90** giorni per gli eventi rientranti nella garanzia Infortuni) dal ricevimento di tutta la necessaria documentazione e conclusione degli accertamenti peritali del caso.

Ove il danno risulti risarcibile a termini di polizza, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'Indennizzo entro **15** giorni dalla restituzione della quietanza di indennizzo, inviata dalla *Compagnia* all'*Assicurato*, firmata per accettazione da quest'ultimo, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà eseguito solo quando l'*Assicurato* dimostri che il danno non sia stato eseguito con dolo o colpa grave, confische e requisizioni.

Se il *Sinistro* è imputabile a responsabilità di terzi, la *Compagnia* può esercitare il diritto di surroga ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile. Nel caso in cui il sinistro sia causato dall'*Assicurato* e/o da parte di persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, e purché in quest'ultimo caso l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile, la *Compagnia* rinuncia a tale diritto purché il sinistro non sia stato cagionato dolosamente.

Ove l'*Assicurato*, beneficiario delle prestazioni (in qualità di proprietario del *Fabbricato*) fosse un'Impresa, la *Compagnia* prima di procedere al pagamento può richiedere:

- l'attestazione del Tribunale Civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;

- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura.

Spetta all'*Assicurato* compiere tutti gli atti necessari che consentano alla *Compagnia* di poter procedere all'accertamento ed alla liquidazione del sinistro.

Per gli eventi rientranti nella Garanzia Tutela legale, quando il legale dell'*Assicurato* comunica alla *Compagnia* la chiusura del caso assicurativo, la *Compagnia* provvederà al rimborso delle spese legali e peritali sostenute dall'*Assicurato* (se dovute) entro la medesima tempistica di cui sopra al ricevimento della quietanza controfirmata dall'*Assicurato*.

ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO

Testo articoli del Codice Civile richiamati nel contratto.

Art. 817 – Pertinenze

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

Art. 818 – Regime delle pertinenze

Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.

La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi, i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.

Art. 1588 – Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 – Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 – Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo Anno.

Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma Assicurato. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell'Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 c.c.

Art. 1897 – Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese

Art. 1898 – Aggravamento del Rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.

L'Assicuratore può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 – Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 – Mancato pagamento del Premio

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'art. 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale

in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.

Art. 1913 – Avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'Assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui si è verificato il Sinistro o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'Assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del Sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 – Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2055 – Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI

Il contratto prevede l'applicazione di **franchigie** e/o **scoperti** per la liquidazione del danno e l'indicazione di **massimali** entro cui la Società si presta a liquidare le garanzie delle singole Sezioni.

Per facilitare al Contraente ed all'Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento dell'applicazione di scoperti, franchigie e massimali, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche:

Garanzia R.C. Conduzione - MASSIMALE e FRANCHIGIA:

Esempio 1)	Esempio 2)
Massimale: € 100.000	Massimale: € 100.000
Danno da spargimento acqua da rottura elettrodomestici: € 10.000	Danno da spargimento acqua da rottura elettrodomestici: € 40.000
Sottolimito danni acqua da rottura elettrodomestici: 15% del massimale di € 100.000 = € 15.000	Sottolimito danni acqua da rottura elettrodomestici: 15% del massimale di € 100.000 = € 15.000
Franchigia: € 100	Franchigia: € 100
Indennizzo calcolato: € (10.000 - 100) = € 9.900	Indennizzo calcolato: € (40.000 - 100) = € 39.900
Risarcimento: € 9.900	Risarcimento: € 15.000

Garanzia Furto - SCOPERTO:

Esempio 1)	Esempio 2)
Massimale: € 40.000	Massimale: € 40.000
Danno da Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione: € 2.500	Danno da Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione: € 800
Limite per spese mediche dovute a lesioni da scippo: € 2.000	Limite per spese mediche dovute a lesioni da scippo: € 2.000
Scoperto 10% minimo € 100: € (2.500 x 10%) = € 250	Scoperto 10% minimo € 100: € (800 x 10%) = € 80 <i>(Sarà applicato pertanto il minimo di scoperto di € 100)</i>
Indennizzo calcolato: € 2.500 - € 250 = € 2.250	Indennizzo calcolato: € 800 - € 100 = € 700
Risarcimento: € 2.000 <i>(importo massimo liquidabile)</i>	Risarcimento: € 700

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa resa all'interessato per il trattamento assicurativo di dati personali comuni particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Il "dato personale" è "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato)". Ai fini della presente Informativa il Titolare tratta i seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero telefonico, codice fiscale o P. IVA dell'interessato e dei soggetti da lui indicati per la copertura assicurativa. Oltre alle categorie di dati indicati potranno anche essere trattati, previo consenso espresso dell'interessato, anche per conto degli altri soggetti inclusi nella copertura assicurativa, i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 9 (dati sanitari) e dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art.10 del GDPR.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Titolare delle seguenti finalità:

- Procedere all'elaborazione di preventivi Assicurativi, sulla base delle informazioni ricevute;
- Procedere alla valutazione dei requisiti per l'assicurabilità dei soggetti interessati alla stipula del contratto;
- Procedere alla conclusione, gestione ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità;
- Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Il trattamento avviene nell'ambito di attività assicurativa e riassicurativa, a cui il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei Vostri dati personali, inclusi i dati particolari ai sensi dell'art. 9 e dell'art.10 del GDPR, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 comma 1 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento in formato sia cartaceo che elettronico.

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati può essere:

- a) Obbligatorio in base ad una legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio Antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile)
- b) Strettamente necessario alla redazione di preventivi assicurativi;
- c) Strettamente necessario alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di procedere alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.

Il mancato consenso al trattamento dei dati relativi a condanne penali o reati comporterà l'impossibilità di includere la copertura della Tutela Legale all'interno del contratto.

5. CONSERVAZIONE

I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per il periodo di validità contrattuale assicurativa e successivamente per un periodo di 10 anni. Decorso tale termine i dati personali saranno cancellati.

6. ACCESSO AI DATI

I Vostri dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:

- A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati;
- A intermediari assicurativi per finalità di conclusione gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- A soggetti esterni che forniscono servizi in outsourcing al Titolare;

- A riassicuratori con i quali il Titolare sottoscrive specifici trattati per la copertura dei rischi riferiti al contratto assicurativo.

7. COMUNICAZIONE DEI DATI

Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati, per le finalità di cui al punto 2 precedente e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, a terzi soggetti operanti nel settore assicurativo, società di servizi informatici o società a cui il Titolare ha affidato attività in outsourcing o altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria.

8. DIFFUSIONE

I dati personali di cui alla presente informativa non sono soggetti a diffusione.

9. TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno del territorio italiano o comunque dell'Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento all'esterno dell'Unione Europea.

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di interessati, avete i diritti riconosciuti dall'art. 15 del GDPR, in particolare di:

- Ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che vi riguardano;
- Ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, degli eventuali responsabili e dell'eventuale rappresentante designati ai sensi dell'art. 3 comma 1 del GDPR; e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- Ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quanto avete interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli articoli 16 – 21 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità de dati contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vostri diritti inviando una e-mail, una PEC, un fax o una raccomandata A.R. all'indirizzo del Titolare. E' possibile contattare direttamente il Responsabile della Protezione dei Dati – RPD o Data Protection Officer – DPO al seguente indirizzo email: info@lex.it.

12. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è:

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Piazza Armando Diaz n. 6 - 20123 – Milano
Email: global.assistance@globalassistance.it
PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Fax: 02/43335020